

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Licenziamenti nel consorzio Grandi valli veronesi e ostigliesi di Le-gnago (Verona) (21675)	10486	BISANTIS: Lavori effettuati dal comune di Joppolo (Catanzaro). (22723)	10494
ALBERTINI: Ritardato pagamento pen-sioni I. N. P. S. a francesi residenti in Italia. (22917)	10487	BOGONI: Attività sindacali dei dipendenti dell'Istituto centrale di statistica. (23625)	10495
ALPINO: Composizione del comitato di studio dei problemi dell'autotrasporto merci (24346)	10488	BOGONI: Provvedimenti contro i rumori in Taranto. (24314)	10495
AMADEI GIUSEPPE: Passaggio in ruolo di insegnanti di stenografia, dattilografia e calligrafia. (23904)	10488	BOZZI: Manifesto in Roma del Comitato per la difesa del risparmio azionario e obbligazionario. (23811)	10496
AMADEI GIUSEPPE: Aumento assegno al personale dell'ufficio circondariale por-tuale di Milazzo (Messina). (24283) . .	10489	BRUSASCA: Provvedimenti contro la pro-stituzione e le malattie veneree. (23139). .	10496
ANGELINI GIUSEPPE: Finanziamenti per la Federazione italiana della caccia (24420) .	10489	BUSETTO: Sull'operato della giunta comu-nale di Torreglia. (Padova) (23932). .	10497
ARENELLA: Provvidenze per lavoratori licenziati dall'Ilva di Torre Annun-ziate (Napoli) (20946)	10490	BUSETTO: Proiezione del film <i>Allarmi, siam fascisti</i> presso l'istituto commer-ciale Calvi di Padova. (24066)	10498
ARMANI: Indagine sulla frammentazione della proprietà fondiaria dell'Istituto di economia agraria. (23061)	10490	BUZZI: Rinvio elezioni presso il consorzio di bonifica appennino parmense. (24003) .	10498
ARMATO: Nuova officina delle ferrovie a Napoli-Poggioreale. (24422)	10491	CACCIATORE: Utilizzazione cantiere di lavo-ro per riattamento convento a San Bar-tolomeo in Galdo (Benevento). (13292) .	10498
ARMOSINO: Classificazione di zone di de-pressione economica nell'astigiano. (23687)	10491	CALABRÒ: Deficenza servizi telefonici in Sicilia. (21891)	10499
AUDISIO: Eliminazione impianti ferroviari a Novi San Bovo (Alessandria). (23911). .	10491	CALABRÒ: Istituzione liceo ginnasio sta-tale a Nicosia. (Enna) (24195)	10500
AVOLIO: Sciopero dipendenti grandi ma-gazzini di Napoli. (23067)	10492	CALASSO: Ammodernamento carcere giudi-ziaro di Lecce. (23460)	10500
AVOLIO: Appalti di lavori pubblici effet-tuati dall'amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli). (23566)	10492	CALVARESÌ: Costruzione centrale idroelet-trica ad Arquata (Ascoli Piceno). (23564)	10501
BARBIERI: Appalto per alloggi ferroviari I. N. A.-Casa a Firenze. (22636)	10493	CALVARESÌ: Incremento pesca oceanica. (23952)	10501
BIAGGI FRANCONTONIO: Pubblicità e ven-dite di beni immobili di aziende I. R. I. (22261)	10493	CARADONNA: Utilizzazione fondi del « pia-no verde » da parte del Consiglio na-zionale delle ricerche. (22365)	10501
BIANCANI: Contributi per soprassuoli bo-schivi danneggiati da incendio a San Damiano Macra e Macra (Cuneo). (22514)	10494	CASTAGNO: Ammodernamento impianti ferrovie Torino-nord. (23921)	10502
		CASTAGNO: Tutela bellezze naturali del monte Pirchiriano in Sant'Ambrogio (Torino). (23922)	10502
		CERAVOLO DOMENICO: Edificio scolastico in Castelbaldo. (Padova) (24182) . . .	10503
		CLOCCHIATTI: Tutela pascolo del monte Asery (Piacenza). (23544)	10503

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

	PAG.		PAG.
COLASANTO: Concorso per vicebrigadiere dei vigili del fuoco (24392)	10503	CRUCIANI: Assegno vitalizio ai ciechi civili. (8870)	10511
COLITTO: Interpretazione articolo 58 codice stradale sui rimorchi (18826)	10504	CRUCIANI: Inadempienze nel trattamento degli insegnanti di educazione fisica. (23997)	10511
COLITTO: Rilascio certificati e pagamento diritti doganali nel sabato. (19004)	10504	CRUCIANI: Requisiti per l'assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica. (24064)	10512
COLITTO: Protrazione orario apertura dello sportello pacchi postali in Campobasso. (22888)	10505	CRUCIANI: Utilizzazione diplomati da istituti superiori di educazione fisica per riabilitazione invalidi. (24178)	10512
COLITTO: Collegamento stradale Morrone del Sannio-Santa Maria Casalpino (Campobasso). (23162).	10505	CRUCIANI: Composizione del consiglio direttivo dell'università italiana per stranieri. (24340)	10513
COLITTO: Contributi al comune di Rotello (Campobasso) per ammortamento mutui. (23327 e 23328)	10505	D'AMBROSIO: Istituto professionale in Nola (Napoli). (24139)	10514
COLITTO: Concessione autoparcheggio a Giovanni Onorato in Isernia (Campobasso). (23530).	10505	DEL BO: Divieto di vendita di tranquillanti a base di talidomide. (24092).	10514
COLITTO: Bonifica della contrada Prato in Pettoranello (Campobasso). (23600).	10505	DEL GIUDICE: Riconoscimento idoneità conseguita nei concorsi della regione siciliana. (24215)	10514
COLITTO: Apertura al traffico della strada Monacilioni-Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). (23837)	10506	DEL GIUDICE: Equiparazione laurea in legge a quella in lettere per incarichi a direttori didattici. (24216).	10514
COLITTO: Utilizzazione di suolo pubblico da parte del parroco di Guardiaregia (Campobasso). (23847)	10506	DE PASCALIS: Divieto d'accesso alle donne al Venereo dei Vitti in Pompei (Napoli). (23770)	10515
COLITTO: Utilizzazione di fondi concessi dall'amministrazione provinciale di Campobasso al ricreatorio di Montelongo. (23849)	10506	DI BENEDETTO: Situazione dell'ospedale San Giovanni di Dio in Agrigento. (23891)	10515
COLITTO: Risarcimento danni di guerra a Jacobozzi Alfredo. (23865)	10507	DURAND DE LA PENNE: Concorso a direttore negli istituti di bacologia di Padova e di entomologia agraria di Firenze. (24518)	10516
COLITTO: Risarcimento danni di guerra ad Amodè Giuseppe. (23866)	10507	FABBRI: Alloggi I. N. A.-Casa per posteletografonici in Ostia Lido (Roma). (23284)	10516
COLITTO: Gestione di un cantiere di rimboschimento in Rotello (Campobasso). (24166)	10507	FERIOLI: Trattenimento in servizio del personale del Ministero agricoltura e foreste dopo il 65° anno di età. (23485).	10516
COLITTO: Convocazione del consiglio comunale di Guardiaregia (Campobasso). (24378)	10507	FERIOLI: Sul concorso a direttore didattico indetto nel 1961. (24235)	10517
COLITTO: Trattamento di quiescenza degli assuntori di passaggi a livello. (24383)	10508	FIUMANÒ: Casa colonica a Simonetta Giorgio da Polistena (Reggio Calabria). (21816)	10517
COLITTO: Operato dell'amministrazione comunale di Rotello (Campobasso). (24384)	10508	FIUMANÒ: Edilizia scolastica in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). (22746).	10517
COMANDINI: Alloggi popolari in Isola del Liri (Frosinone). (19588)	10508	FIUMANÒ: Collegamento stradale Cirella (Reggio Calabria)-strada provinciale. (23895)	10518
COMPAGNONI: Pensione di guerra a Ceccarelli Domenico. (22768)	10509	FIUMANÒ: Mutuo per copertura bilancio 1962 a Canolo (Reggio Calabria). (24516)	10519
COMPAGNONI: Sull'inquadramento del personale ausiliario delle scuole secondarie. (24081)	10509	GATTO VINCENZO: Posizione del maestro Zumbo Isidoro. (22020)	10519
COVELLI: Sulla costituzione della distilleria cooperativa delle cantine sociali venete. (23358).	10509	GEFTER WONDRICH: Nuovo ordinamento del personale sanitario degli ospedali. (23701)	10519
COVELLI: Incidenti durante una manifestazione di solidarietà con gli sciopetanti spagnoli e portoghesi. (23814)	10510	GEFTER WONDRICH: Sull'espulsione dal Perù di Giamberardino Alberto. (23725)	10520

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

	PAG.		PAG.
GRASSO NICOLOSI ANNA: Aumento posti concorso magistrale a Palermo. (24189)	10520	NICOLETTO: Restituzione assegni familiari da parte di Botturi Giuseppe da Brescia. (22864)	10533
GRILLI ANTONIO: Finanziamento per la Federazione italiana della caccia. (24496)	10521	NICOLETTO: Mancata concessione di benefici al profugo Gasparetto Giuseppe. (24074)	10533
GUADALUPI: Liquidazione pensioni all'ex vigile del fuoco Mappa Francesco. (23623)	10521	ORLANDI: Provvedimenti per la mitilicoltura tarantina. (17458)	10534
GUADALUPI: Sospensione di servizi telefonici in Oria (Brindisi). (23752)	10521	ORLANDI: Gestione commissariale del consorzio Valle del Chienti (Macerata). (24224)	10534
GUIDI: Collegamento telefonico di alcune frazioni di Sangemini (Terni). (19770).	10522	ORLANDI: Stanziamenti <i>pro</i> Federazione italiana caccia. (24459)	10535
GUIDI: Indennità C. E. C. A. a 700 operai della Terni. (23508)	10522	PAOLUCCI: Assunzione obbligatoria di mutilati e invalidi di guerra. (21618 e 24335)	10536
HELPER: Fondi E. C. A. per pareggio bilancio della repubblica somala. (23087).	10522	PEDINI: Tutela paesistica in provincia di Brescia. (23538)	10536
ISGRÒ: Navi traghetto Cagliari-Civitavecchia (Roma). (22179)	10523	PEDINI: Sulla fondazione del Vittoriale degli italiani. (24218)	10537
LUCIFREDI: Tasse di concessione governativa ai radioamatori. (21956)	10523	PINNA: Partecipazione della regione sarda al riordinamento dei servizi marittimi. (23970)	10537
MAGLIETTA: Manuali di studio in uso al C. A. M. I. N. di Napoli. (21605)	10524	POLANO: Istituzione corte d'appello a Sassari. (22632 e 23480).	10538
MAGNO: Completamento alloggi I. N. A.-Casa in Manfredonia (Foggia). (19972).	10524	POLANO: Riassunzione in servizio di pensionati da parte della Tirrenia. (24082).	10538
MALFATTI: Proventi dei medici ospedalieri e degli istituti universitari di Bologna. (22460)	10524	PREARO: Trasporto di pesi con trattori agricoli. (17874)	10539
MALFATTI: Sull'erogazione di mutui per il « piano verde ». (23965)	10526	PREARO: Liquidazione ammassi volontari di grano produzione 1961. (23643)	10539
MANCINI: Valutazione del servizio non di ruolo agli insegnanti tecnico-pratici del ruolo speciale transitorio. (23388)	10527	PRINCIPE: Inchiesta a carico del collocatore Frangella Eugenio di Longobardi. (Cosenza). (21087)	10540
MARIANI: Decorrenza del passaggio alla terza qualifica degli impiegati dello Stato. (23439)	10527	PRINCIPE: Scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria). (22454)	10540
MARICONDA: Valutazione di servizi per incarichi nelle medie. (24323)	10528	PRINCIPE: Vertenza economica tra le ferrovie calabro-lucane e il personale dipendente. (23698).	10540
MARZOTTO: Sistemazione idraulica Naviglio Adigetto-Canal Bianco (Rovigo). (24374)	10528	RAUCCI: Provvedimenti per i quotisti del Pantano di Sessa Aurunca (Caserta) danneggiati da nubifragio. (22779).	10541
MAZZONI: Trattamento assistenziale pensionati esercenti attività commerciali. (21224)	10528	RICCIO: Tutela igienico-paesistica delle spiagge di Napoli, Ischia e Procida. (22903)	10541
MICELI: Bieticoltori del catanzarese e società siciliana zuccheri. (22953)	10529	RICCIO: Aminodernamento della Circumvesuviana. (23585)	10542
MINELLA MOLINARI ANGIOLA: Applicazione legge apprendistato in ditte della provincia di Genova. (23406)	10530	RICCIO: Istituto professionale in Agnola (Bari). (23999)	10542
MISEFARI: Vendita dell'isola di Dino (Cosenza). (22624)	10531	RICCIO: Istituto professionale per le attività marinare in Monte di Procida (Napoli). (24098)	10543
MOGLIACCI: Rappresentante della regione siciliana all'elaborazione del piano per le ferrovie. (24309)	10532	ROBERTI: Ricorso sulla ineleggibilità di consiglieri comunali di Frattamaggiore (Napoli). (23933)	10543
MONASTERIO: Situazione edilizia a Brindisi. (24143)	10532	ROFFI: Sulle elezioni nella cooperativa assegnatari ente Delta padano G. A.-S. A. di Ostellato (Ferrara). (23178)	10543
MONTANARI OTELO: Ampliamento impianto illuminazione pubblica a Novellaro (Reggio Emilia). (24445)	10533		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

	PAG.		PAG.
ROMITA: Grado VIII per gli ex combattenti dipendenti dal comune di Roma. (23659)	10545	SPADAZZI: Crisi nel settore zootecnico nazionale. (23303)	10555
ROMITA: Utilizzazione insegnanti di ruolo A di lingua straniera nel ginnasio. (24089)	10545	SPADAZZI: Sull'emigrazione di lavoratori dalla Basilicata. (23304)	10556
SABATINI: Organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo. (23950)	10546	SPADAZZI: Estensione ai lavoratori dell'industria del trattamento assistenziale dei lavoratori del commercio. (23308)	10557
SAMMARTINO: Costruzione acquedotti in Castelromano di Isernia e Vandra di Forlì del Sannio (Campobasso). (23778).	10546	SPADAZZI: Sistemazione idraulico-forestale della Lucania. (23396)	10557
SANTARELLI ENZO: Trasferimento di reparto di dipendenti della Piaggio di Ancona. (21913)	10547	SPADAZZI: Ricettività delle cliniche ostetriche di Roma. (23407)	10558
SAVOLDI: Ritardata assunzione di maestri incaricati per sciopero personale dei provveditorati. (24184)	10547	SPADAZZI: Liquidazione crediti per il conferimento all'ammasso di grano e cereali. (23498)	10559
SCALIA: Trattamento del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (17019)	10547	SPADAZZI: Segnalazione del pericolo di sgretolamento delle terme di Diocleziano in Roma. (23541)	10559
SCALIA: Liquidazione pensione agli ex agenti della società La Galatea (Catania). (21631)	10547	SPADAZZI: Definizione pratiche in pendenza alla corte dei conti. (23649)	10560
SCALIA: Assunzione di dipendenti da parte delle agenzie generali dell'I. N. A. (23786)	10548	SPADAZZI: Frammentazione della proprietà agricola in provincia di Potenza. (23736)	10560
SCARONGELLA: Tutela della nostra emigrazione. (22960)	10548	SPADAZZI: Riconoscimento qualifica di profugo ai rimpatriati d'Egitto. (23813).	10561
SERVELLO: Dispositivi di sicurezza sui treni. (4880, già orale).	10550	SPADAZZI: Tutela della produzione del mercato vinicolo nazionale. (24021)	10561
SERVELLO: Divieto di vendita di tranquillanti a base di talidomide. (24054).	10550	TOGNONI: Nuove licenze di facchinaggio rilasciate dalla questura di Grosseto. (24322)	10562
SINESIO: Espletamento concorso a cattedre di educazione fisica. (22771).	10551	TOZZI CONDIVI: Stanziamenti comunali a favore delle biblioteche. (23886)	10562
SINESIO: Sull'uso della semola di grano duro nella produzione di paste alimentari. (23793)	10551	TROMBETTA: Situazione finanziaria della gestione speciale della Cassa previdenza marinara. (23918)	10562
SINESIO: Sui gruppi scolastici sportivi. (24252 e 24255)	10552	VIDALI: Lavori allo stabilimento Italsider di Servola (Trieste). (23664)	10563
SINESIO: Distaccamento dei vigili del fuoco in Porto Empedocle (Agrigento). (24413)	10552	VIDALI: Diario delle prove scritte in lingua slovena negli esami di maturità ed abilitazione di Trieste. (24080)	10564
SINESIO: Espletamento concorso a cattedre di educazione fisica. (24449)	10553	VIDALI: Rilascio licenza di costruzione di alloggi all'Opera assistenza profughi giuliani e dalmati. (24169)	10564
SOLIANO: Contributi agli E. C. A. del pavese nel 1960-61. (23441)	10553	ZAPPA: Passaggio di Pilasco dal comune di Dazio a quello di Ardenno (Sondrio). (24311)	10565
SPADAZZI: Prezzi ufficiali del grano. (22044)	10553		
SPADAZZI: Presentazione semestrale dei certificati di vedovanza all'I. N. P. S. (22070)	10554		
SPADAZZI: Addestramento professionale nella provincia di Matera. (22692)	10554		
SPADAZZI: Provvedimenti per gli agricoltori di Potenza e Matera danneggiati dal maltempo. (23046)	10554		
SPADAZZI: Riconoscimento titoli combattentistici ai dipendenti comunali di Roma. (23085)	10555		

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire per far revocare il licenziamento effettuato nei confronti dei dipendenti del consorzio Grandi valli veronesi ed ostigliesi (sede in Legnago, Verona).

L'interrogante chiede, inoltre, se il ministro intenda disporre un'inchiesta sull'amministrazione e sul funzionamento di detto

consorzio, specie in relazione al divario esistente tra l'ammontare delle somme riscosse a titolo di canoni consortili e quelle comunque erogate per l'esecuzione di lavori. (21675).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica Grandi valli veronesi e ostigliesi, non ha disposto alcun licenziamento fra il personale di ruolo, ma si è trovato nella necessità di licenziare 13 operai avventizi addetti ai lavori stagionali di manutenzione, in quanto questi ultimi non vengono effettuati nel periodo invernale, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Inoltre si comunica che, da una ispezione recentemente svolta sull'amministrazione e sul funzionamento del consorzio, non sono emerse particolari irregolarità in ordine alla gestione economico-finanziaria dell'ente. Infatti, dall'esame del conto consuntivo riferito all'esercizio 1960 è risultato che le entrate effettive ammontano a 58.866.874 lire, di cui 39.802.720 lire per contribuzione ordinaria a carico della proprietà, e le uscite effettive a 55.702.675 lire, di cui 30.958.484 lire per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La differenza fra il totale delle entrate e delle uscite costituisce, quasi per l'intero, un avanzo dovuto ad economie di gestione, che va a diminuire il preventivo di spesa per l'esercizio successivo.

Come è evidente, la contribuzione ordinaria (lire 39.802.720) è la massima parte impiegata per le spese di manutenzione (lire 30.958.484); ma non si può pretendere che tutta la contribuzione sia destinata a lavori manutentori, perché sulla contribuzione devono gravare anche le spese generali e, fra queste, quelle per il personale ed i salariati.

I contributi consortili, sia per le spese generali che per la manutenzione — che vanno da un minimo di 70 lire ad un massimo di 3.500 lire per ettaro — risultano determinati secondo indici globali di beneficio conseguito dai terreni bonificati.

Il Ministro: RUMOR.

ALBERTINI, RICCA E SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli consti che l'I.N.P.S. è sempre in grave ritardo nel versamento ai singoli interessati dei ratei di pensione, che in base ai regolamenti 3 e 4 della C.E.E., riguardante l'assistenza sociale dei lavoratori emigrati, gli vengono rimesse dalle *caisses d'assurance* francesi, e conseguentemente per conoscere quali misure intenda prendere per

fare cessare tale fatto e garantire ai lavoratori beneficiari di queste pensioni il pronto e tempestivo versamento delle somme loro spettanti. (22917).

RISPOSTA. — Le cause dei ritardi sono da imputarsi al mancato invio degli elenchi e della relativa rimessa di valuta, nei termini stabiliti dalla C.E.E., da parte dell'organismo francese, nonché all'intenso e lungo lavoro richiesto per la classificazione delle pensioni e la localizzazione degli uffici postali presso i quali rimettere gli assegni.

Superate le difficoltà di primo impianto, l'I.N.P.S. — al quale, come è noto, è affidato il compito di effettuare i pagamenti delle pensioni francesi — ha cercato di ridurre al minimo indispensabile i tempi di lavorazione necessari alla omissione degli ordinativi di pagamento facendo, per altro, proposte al *Centre de sécurité sociale* per semplificare e snellire, per quanto possibile, il sistema del medesimo adottato in merito alla compilazione ed all'invio dei *bordereaux*.

Nell'aprile del 1961, infatti, in occasione di una visita a Roma dei dirigenti il predetto ente per la regolamentazione dei rapporti con gli organismi di assicurazione italiani, sono state sottoposte all'attenzione degli stessi alcune proposte di semplificazione.

In considerazione del sistema di lavoro attuato dall'I.N.P.S. per mezzo del centro meccanografico, è stato, fra l'altro, chiesto:

a) l'invio, in luogo degli elenchi trimestrali comprendenti tutte le pensioni in pagamento (circa 24 mila), di elenchi limitati alle sole nuove liquidazioni, eliminazioni e variazioni;

b) la trasmissione delle distinte almeno sei settimane prima delle singole scadenze trimestrali (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre);

c) l'indicazione sugli elenchi dell'importo degli arretrati separatamente da quello della rata corrente, per esigenze contabili;

d) una maggiore chiarezza dattilografica degli elenchi, spesso illeggibili;

e) l'invio, in un'unica soluzione, dei *bordereaux* riguardanti ciascuna cassa regionale.

Da quanto sopra appare evidente, in particolare per la prima richiesta, la notevolissima economia di tempo che si realizzerebbe elaborando, alle scadenze prestabilite, i soli dati modificativi in luogo del riesame di tutte le posizioni esistenti.

L'I.N.P.S., d'altra parte, allo scopo di rendere più sollecito il pagamento delle rate di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

pensione, ha adibito per le complesse operazioni conseguenti (emissione delle schede, conversione degli importi in valuta italiana, stampa degli assegni di pagamento, ecc.) un moderno calcolatore elettronico di tipo *Ram-mac 305*, che permette di svolgere il lavoro in un mese circa.

Ciò premesso, si assicura che da parte italiana si continuerà a porre ogni cura affinché i pagamenti vengano effettuati con la massima sollecitudine, e si cercherà di ottenere, nell'opportuna sede internazionale, lo snellimento della procedura finora seguita da parte francese.

Il Ministro: BERTINELLI.

ALPINO, COLITTO E CARCATERA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga di dover correggere l'inspiegabile omissione commessa col decreto ministeriale 7 dicembre 1961, n. 63, col quale, per sollecitare la definizione di parte dei problemi rientranti nella competenza della vecchia commissione per lo studio dei problemi degli autotrasporti di merci, si è costituito un comitato ristretto, escludendo da esso la rappresentanza dei diretti interessati e cioè degli autotrasportatori, tra l'altro in grado, almeno sotto il profilo pratico, di dare un competente contributo alla comprensione dello svolgimento e delle esigenze delle operazioni.

Si fa notare che l'omissione è tanto più assurda e unilaterale in quanto sono presenti, nel comitato, ben due rappresentanti delle ferrovie dello Stato, evidentemente non in possesso di titoli più qualificati e imparziali, rispetto ai diretti interessati, per l'esame dei problemi dell'autotrasporto. (24346).

RISPOSTA. — Il comitato di studio di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1961, n. 63, è stato costituito per l'esame di questioni di carattere amministrativo la cui soluzione possa ricercarsi esclusivamente nell'ambito della legislazione vigente. La sfera di competenza di detto comitato è, quindi, particolarmente limitata a questioni applicative del diritto vigente e nessun pregiudizio, pertanto, viene recato alla piena funzionalità della commissione di studio per l'autotrasporto merci di cui esso, fra l'altro, rappresenta una emanazione e della quale, come è noto, fanno parte anche i rappresentanti degli autotrasportatori.

D'altra parte dello stesso comitato sono stati chiamati a far parte anche due rappresentanti dell'ente autotrasporti merci per una migliore valutazione dei problemi del settore, avuto riguardo in particolare ai compiti, at-

tribuiti al detto ente, nel campo degli auto trasporti di cose.

La presenza dei rappresentanti delle ferrovie dello Stato appare inoltre indispensabile in tutti i casi in cui occorre tenere nella dovuta considerazione la necessaria coordinazione fra differenti sistemi di trasporto, nel quadro delle disposizioni vigenti.

Il Ministro: MATTARELLA

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per il passaggio nel ruolo ordinario dei professori abilitati all'insegnamento della stenografia, dattilografia e calligrafia.

L'interrogante fa presente che l'insegnamento delle suddette materie è obbligatorio dal 1923, ma che da allora ad oggi mai furono banditi concorsi per il passaggio in ruolo degli insegnanti; che nel 1951 furono immessi nei ruoli speciali transitori 236 insegnanti, la maggior parte dei quali si trova ora in quiescenza od è deceduta, mentre i pochi rimasti, 97, a differenza di quanto avvenuto per i colleghi di altre materie, sono tuttora nello stesso ruolo; che gli insegnanti stabilizzati, circa 650, sono stati esclusi dal provvedimento in base al quale gli stabilizzati in altre materie hanno già presentata la documentazione entro il 31 ottobre 1961 per l'immissione nei ruoli ordinari; che gli abilitati incaricati, sempre delle suddette materie, in attesa di sistemazione nel ruolo ordinario, sono circa un migliaio, mentre i vari istituti e scuole assorbono più di cinquemila insegnanti non abilitati; che, per conseguire l'abilitazione in una qualsiasi delle tre materie, i candidati devono sostenere cinque prove scritte, per ognuna delle quali occorre conseguire la votazione di sei decimi, e due prove orali che richiedono lunga e complessa preparazione; che il trattamento economico dei suddetti insegnanti è ancora quello del grado *C* iniziale, mentre gli insegnanti di disegno e di economia domestica appartengono al gruppo *B*; che negli istituti professionali per il commercio, la stenografia e la dattilografia vengono applicate alle lingue straniere e sono materie di specializzazione in corsi per steno-dattilografi, senza tuttavia che questo comporti alcun riconoscimento economico. (23904).

RISPOSTA. — Il Ministero non può assumere alcuna iniziativa al riguardo non essendo possibile reperire per le tre materie di cui trattasi un numero sufficiente di ore, tale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

da consentire la costituzione di cattedre di ruolo.

Infatti, in base ai vigenti orari, la calligrafia è insegnata nelle tre classi delle scuole di avviamento professionale di tutti i tipi, soltanto per un'ora settimanale, mentre tanto l'insegnamento della stenografia, quanto quello della dattilografia vengono impartiti per due ore settimanali, solo nella seconda e terza classe delle scuole di avviamento a tipo commerciale.

Nell'istituto tecnico commerciale la calligrafia è insegnata solo nella prima classe, per due ore settimanali, la stenografia nelle prime due classi, sempre per due ore settimanali, mentre la dattilografia esiste come insegnamento facoltativo, per due ore settimanali nella terza classe.

Nella scuola tecnica commerciale, poi, la calligrafia e la dattilografia sono insegnate nella sola prima classe, per due ore, e la stenografia nella prima e nella seconda classe, sempre per due ore.

Da quanto sopra esposto, emerge, con tutta evidenza, l'impossibilità della sistemazione in ruolo dei professori di stenografia, calligrafia e dattilografia, insegnamenti che dovranno quindi continuare ad essere conferiti per incarico.

Il Ministro: GUI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga opportuno esaminare la possibilità di aumentare l'assegno del personale dell'ufficio circondariale portuale di Milazzo (Messina), che, già visibilmente impegnato in gravosi oneri di servizio per la enorme estensione della circoscrizione marittima, risulta inadeguato a sopportare anche il traffico della grande raffineria adiacente al porto; se ritenga, altresì, di esaminare la possibilità di attribuire al predetto ufficio circondariale, in conseguenza di quanto sopra, una classificazione superiore. (24283).

RISPOSTA. — E allo studio del Ministero della difesa-marina, di concerto con questo Ministero, un disegno di legge che, sganciando il personale del C.E.M.M. (Corpo equipaggi militari marittimi)-portuali dalla forza bilanciata del Ministero della difesa per trasferirne gli oneri finanziari a carico del bilancio della marina mercantile, consentirà di adeguare il numero del personale della categoria portuali alle effettive esigenze del servizio.

Fino a quando non sarà provveduto a tale adeguamento non sarà possibile modificare le assegnazioni tabellari dell'ufficio di Milazzo,

le cui accresciute esigenze sono oggetto della migliore considerazione da parte del mio Ministero, per l'assoluta carenza di personale disponibile.

Per quanto riguarda l'elevazione del predetto ufficio circondariale a capitaneria di porto, si fa presente che è in corso, da parte di tutti i direttori marittimi, uno studio inteso a stabilire se, in relazione all'importanza assunta da alcuni porti, possa prevedersi l'opportunità che alcuni uffici vengano elevati di rango. Tale studio è, ovviamente, connesso con il problema del personale e con quello degli edifici, non essendo di pratica utilità, ma controproducente, assegnare ad alcuni uffici una classifica superiore quando le loro strutture dovessero rimanere immutate.

Il Ministro: MACRELLI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

1°) quali provvedimenti intendano adottare a seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa alla illegittimità dell'obbligo di iscrizione alla Federazione italiana della caccia e dei licenziamenti dei guardiacaccia, già avvenuti in alcune province, con grave pregiudizio alle zone di ripopolamento di selvaggina stanziale e alla situazione economica di numerose famiglie di ottimi e valorosi agenti;

2°) se ritengano urgente che siano disposti degli interventi finanziari a favore delle amministrazioni provinciali, perché possano adempiere gli obblighi sul decentramento espressamente richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale. (24420).

RISPOSTA. — Le zone di ripopolamento e cattura, in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono passate alla esclusiva competenza delle amministrazioni provinciali, cosicché ogni eventuale provvedimento ad esse relativo — anche per ciò che riguarda la vigilanza — dovrà essere adottato dai rispettivi presidenti delle giunte provinciali.

Aggiungesi che nessun intervento finanziario potrà essere disposto a favore della Federazione italiana della caccia — oltre il contributo ordinario già erogato ai sensi dell'articolo 92 del testo unico delle disposizioni sulla caccia — in quanto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero mancano stanziamenti che consentano erogazioni di ulteriori contributi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Per gli stessi motivi, anche alle amministrazioni provinciali non è possibile, allo stato delle cose, apprestare alcun aiuto finanziario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

ARENELLA, CAPRARA E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in virtù della nuova legge approvata dai due rami del Parlamento (« Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche »), intenda prendere in considerazione la richiesta avanzata da lavoratori licenziati (circa 40) dallo stabilimento Ilva di Torre Annunziata (Napoli), i quali non godettero di tale provvidenza, perché licenziati con la formula « dimissioni volontarie ».

Gli interroganti sollecitano l'adozione dei benefici sopra richiamati, anche per tali lavoratori, in quanto in ogni caso il reale motivo dei licenziamenti disposti dalla direzione dello stabilimento di Torre Annunziata è da ricercarsi nella richiesta di riduzione di personale sostenuta a suo tempo dalla direzione per ragioni tecniche che furono chiaramente intese nel quadro ed inerenti le esigenze poste dall'apertura del mercato comune dell'acciaio.

Gli interroganti fanno altresì presente che è nelle facoltà interpretative e applicative del Ministero considerare il buon diritto di questi benemeriti anziani lavoratori che per lunghi anni contribuirono allo sviluppo dell'azienda. (20946).

RISPOSTA. — L'approvazione della legge 18 novembre 1961, n. 1289, che ha spostato al 31 dicembre 1962 il termine per la chiusura delle operazioni relative all'erogazione delle provvidenze previste dall'accordo Zaccagnini-Giacchero per il personale licenziato da aziende siderurgiche, non modifica la situazione dei lavoratori dell'Ilva che risultano dimissionari.

La determinazione dei lavoratori ammessi al godimento delle provvidenze C.E.C.A., in conseguenza della chiusura del reparto acciaieria rientrante nella sfera di competenza del trattato di Parigi, è stata a suo tempo effettuata dalla direzione dell'azienda, la quale, in occasione di una visita effettuata allo stabilimento da parte di un incaricato della C.E.C.A., tenne a ribadire che solo il licenziamento di 42 unità lavorative poteva essere messo in relazione alle cause perturbatrici della attività aziendale derivanti dall'attuazione del mercato comune dell'acciaio.

Pertanto, un riesame delle singole posizioni degli ex dipendenti dell'Ilva che risultano dimissionari sarebbe possibile solo se la direzione dell'azienda, modificando il precedente giudizio, affermasse che i lavoratori in parola sarebbero stati in ogni caso licenziati per effetto della riduzione di personale resa necessaria dalle misure restrittive adottate a seguito dell'instaurazione del mercato comune dell'acciaio.

Ottenuta la revisione delle singole posizioni nel senso sopra indicato, la questione dovrebbe essere, comunque, sottoposta all'esame dell'Alta Autorità, dato che il numero dei beneficiari dell'accordo non può essere unilateralmente modificato dal Governo italiano.

Il Ministro: BERTINELLI.

ARMANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia stata portata a termine l'indagine riguardante la « polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria nel territorio nazionale », disposta dalla legge 15 ottobre 1957, n. 1001.

Come si ricorderà, tale indagine era stata affidata all'Istituto nazionale di economia agraria, mentre un apposito comitato, nominato dal Ministero, doveva coordinarne i risultati, illustrandone le conclusioni con una relazione a stampa.

A tal fine erano stati stanziati complessivamente 45 milioni e precisamente: 15 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari: 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Mentre è in corso nel nostro paese un lodevole sforzo per ricercare la via migliore per giungere ad una trasformazione razionale e moderna dell'agricoltura italiana, creando aziende familiari autosufficienti — anche per poter competere positivamente con le agricolture più progredite delle nazioni del M.E.C. i cui tempi di attuazione si stanno progressivamente accelerando — l'interrogante ritiene che i risultati dell'indagine disposta potrebbero fornire utilissimi elementi di valutazione e di studio. (23061).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale di economia agraria ha da tempo ultimato l'indagine.

Le conclusioni dell'indagine sono state raccolte in un volume che potrà essere pubblicato entro il luglio 1962.

Il Ministro: RUMOR.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

ARMATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia che l'azienda delle ferrovie dello Stato intende progettare la nuova officina che sostituirà a Napoli-Poggioreale quelle di Pietrarsa e Granili per una capacità operativa di meno di 750 unità.

Per sapere, inoltre, se, in considerazione che il problema della piena occupazione della mano d'opera nel napoletano e nel Mezzogiorno rimane uno dei più importanti, ritenga opportuno disporre un più largo stanziamento di fondi in modo che il nuovo complesso possa accogliere 1.500 unità, equivalenti sia alla forza degli impianti dell'immediato dopoguerra, sia all'importanza del centro nel processo di industrializzazione in atto. (24422).

RISPOSTA. — La nuova officina che verrà costruita a Napoli-Poggioreale sarà specializzata nelle riparazioni cicliche delle carrozze e bagagliai.

L'impianto verrà progettato in modo da poter soddisfare alle necessità dell'azienda nei riguardi della riparazione delle carrozze che svolgono servizio nella rete centro-sud, tenuto, beninteso, conto delle capacità lavorative delle esistenti industrie napoletane che attualmente riparano carrozze e che continueranno a svolgere tale attività.

La nuova officina di Napoli-Poggioreale darà lavoro al totale delle maestranze operaie attualmente in forza alle officine di Pietrarsa e di Granili (circa 860 operai) e sarà in condizioni di poter eventualmente potenziare la sua produzione in relazione all'aumento di traffico ferroviario.

Il Ministro: MATTARELLA.

ARMOSINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se — a seguito delle documentate proposte avanzate (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1961) tramite l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Asti — sia stata tempestivamente disposta l'ulteriore delimitazione e classifica dei territori collinari a rilevante depressione economica, ricadenti in provincia di Asti.

L'interrogante, inoltre, con particolare riferimento allo stato di grave e perdurante depressione economica, alle caratteristiche prevalentemente monoculturali, all'insufficiente entità aziendale ed alla riscontrata carenza di strumenti ed attrezzature dell'agri-

coltura astigiana, pone in rilievo l'opportunità che gli organi competenti procedano al richiesto riconoscimento in base ad una concreta valutazione dei singoli ambienti e territori considerati anche a se stanti e non solo per l'intera circoscrizione comunale, in modo che rispondano alla reale ed insostenibile situazione attuale e si inquadrino nel piano di benefici ed incentivi di una politica agricola, efficiente ed organica. (23687).

RISPOSTA. — Le proposte avanzate sono state subito sottoposte da questo Ministero all'esame del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il prescritto parere.

Non appena detto parere sarà stato emesso, saranno adottate le conseguenti determinazioni.

Il Ministro: RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia informato del grave disagio creato in molte centinaia di famiglie di ferrovieri del comune di Novi Ligure (Alessandria) dalle circolanti notizie riguardanti la graduale eliminazione degli impianti ferroviari di Novi-San Bovo (deposito locomotive, officine, parco smistamento), che già si preoccupano di dover trasferire altrove le loro sistemazioni.

Anche il consiglio comunale della città, preoccupato del sensibile danno che l'evento recherebbe all'economia cittadina, si è pronunciato all'unanimità per il mantenimento in funzione del predetto scalo ferroviario, pur comprendendo la necessità di tener presenti eventuali esigenze di ammodernamento per adeguare gli impianti allo sviluppo industriale in atto nella città di Novi Ligure.

L'interrogante ritiene che, ben valutando le obiettive ragioni dei voti che nella zona vengono generalmente espressi in ordine a quanto sopra, sia possibile intervenire nel senso indicato, dandone tempestiva comunicazione che riporti serenità e tranquillità in quelle famiglie di lavoratori. (23911).

RISPOSTA. — Il problema segnalato presenta essenzialmente due aspetti. Il primo concerne l'efficienza degli impianti ferroviari a servizio diretto della città di Novi ed al riguardo si informa che l'esistente stazione di Novi Ligure non soltanto non subirà alcun declassamento ma anzi verrà, se del caso, potenziata in relazione al previsto sviluppo di quel centro industriale.

Il secondo aspetto riguarda gli impianti di Novi-San Bovo, stazione le cui funzioni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

sono del tutto indipendenti dal vicino centro di Novi, in quanto gli impianti di trazione in essa ubicati curano la manutenzione dei mezzi di trazione elettrica a corrente alternata circolanti nella zona, ed il suo scalo merci espleta compiti di smistamento del traffico di transito, soprattutto per la corrente proveniente dal porto di Genova.

Con la ormai prossima attivazione della trazione elettrica a corrente continua sulle linee liguri-piemontesi, già esercitate con il sistema trifase, le funzioni degli impianti trazione di Novi San Bovo verranno a ridursi sensibilmente, per cui se ne renderà inevitabile il ridimensionamento.

Invece non è ancora d'attualità il problema dell'eventuale soppressione di quello scalo smistamento, nel quadro generale di una più razionale ed economica organizzazione degli impianti merci a servizio della zona industriale e del porto di Genova, in quanto i relativi ponderosi studi sono tuttora in corso.

Il Ministro: MATTARELLA.

AVOLIO. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se siano a conoscenza delle azioni di intimidazione e di aperta rappresaglia realizzate dai dirigenti dei grandi magazzini (Rinascente, Upim, Standa) e dalle grandi aziende commerciali in genere nei confronti delle proprie maestranze, e dei loro rappresentanti sindacali, intese a limitare, di fatto, il pratico esercizio del diritto di sciopero che la Costituzione assicura ai lavoratori.

Per sapere, in particolare, quali disposizioni siano state eventualmente impartite dal ministro dell'interno alla questura, come risulta da una lettera del direttore della filiale di Napoli della Rinascente, è in contatto diretto con i padroni, « avvertendoli » delle attività delle organizzazioni dei lavoratori. Nella lettera sopra citata, infatti, è esplicitamente detto che « al momento opportuno » saranno presi « precisi accordi con la questura per riuscire a neutralizzare gli eventuali interventi da parte sindacale ».

Per sapere, infine, quali provvedimenti intendano adottare e quali assicurazioni concrete siano in grado di fornire in proposito i ministri interrogati, per le parti di rispettiva competenza, per garantire con efficacia i membri delle commissioni interne delle grandi aziende commerciali e dei grandi magazzini, gli attivisti sindacali, nonché tutti

i lavoratori di tali aziende che partecipano agli scioperi, da ogni rappresaglia padronale e dagli interventi stessi delle forze di polizia, che sono in netto contrasto con la legge e con la Costituzione. (23067).

RISPOSTA. — Non consta che in occasione dei recenti scioperi effettuati, su scala nazionale, dalle maestranze dei grandi magazzini (Rinascente, Upim, Standa) per la mancata corresponsione della quattordicesima mensilità e la riduzione dell'orario di lavoro, si siano verificate azioni di intimidazione o di rappresaglia nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali ad opera dei dirigenti di detti grandi magazzini.

Per quanto concerne pretesi « accordi » intercorsi tra la direzione della filiale di Napoli della Rinascente-Upim e l'ufficio politico della questura per neutralizzare l'eventuale azione delle organizzazioni sindacali, durante gli scioperi dei dipendenti dei grandi magazzini, si fa presente che le asserzioni contenute nella lettera cui si accenna sono destituite di ogni fondamento.

Nessuna intesa, infatti, vi è mai stata tra la predetta questura e la direzione della Rinascente-Upim di Napoli, né sono state mai fornite a detta azienda notizie comunque concernenti l'azione intrapresa dagli organismi sindacali a tutela degli interessi dei lavoratori della categoria dei grandi magazzini.

L'azione della forza di polizia è stata, come sempre, improntata alla più stretta legalità e si è limitata alla tutela della libertà di lavoro.

Si soggiunge che la situazione lavorativa presso le aziende di cui trattasi è da ritenersi del tutto normalizzata, a seguito dell'accordo intercorso in data 1° aprile 1962 con il quale sono stati eliminati i motivi della controversia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

AVOLIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi abusi che si verificano nel comune di Pozzuoli (Napoli) nel settore dei lavori pubblici; per sapere, in particolare, se risulti vero ciò che la stampa locale ha più volte denunciato e, cioè, che gli appalti vengono spesso assegnati dalla giunta comunale a trattativa privata, è, in caso affermativo, quali provvedimenti ritenga di adottare in merito. (23566).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati risulta che l'amministrazione comunale di Pozzuoli provvede ad affidare gli appalti di lavori pubblici in conformità alle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

In particolare, le deliberazioni della giunta municipale, relative all'affidamento di lavori a trattativa privata, sono state adottate — nei limiti di spesa di competenza della giunta medesima — solo in via eccezionale e col concorso di motivi di urgenza, ed ogni volta inviate alla prefettura per la prescritta autorizzazione.

Alla trattativa privata si è fatto, inoltre, ricorso per lavori suppletivi e susseguenti ad altri già regolarmente aggiudicati a mezzo di pubbliche gare: ciò, per ragioni di convenienza per l'amministrazione, che ha potuto così ottenere dalle imprese condizioni migliori, in considerazione della esistenza di cantieri sul luogo di esecuzione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BARBIERI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione in cui si trovano 61 famiglie di ferrovieri a Firenze, le quali mediante anticipazione di somme di denaro in base all'articolo 8 della legge del 26 novembre 1955, n. 1148, aspirano all'assegnazione di un alloggio, avendo di fatto versato lire 10 mila a vano per prenotazione e lire 7 mila a vano per accettazione di domanda anticipando così circa 400 mila lire per famiglia.

Poiché i lavori iniziati dall'ottobre 1958 dalla ditta Vallini sono stati definitivamente sospesi nell'ottobre 1961, dopo una proroga concessa dall'amministrazione ferroviaria e dato che l'amministrazione stessa ha citato la ditta suddetta, per inadempienza, l'interrogante chiede di sapere se è vero che su circa 20 ditte appaltatrici interpellate per la costruzione degli alloggi soltanto due avrebbero risposto chiedendo il 30 per cento di aumento del prezzo, oltre a 17 per cento supplementare già concesso dall'amministrazione; e in particolare chiede di sapere come e quando i ministri interessati intendano proseguire la costruzione e consegnare i tanto legittimamente attesi alloggi da parte degli interessati. (22636).

RISPOSTA. — A seguito dell'inadempienza della ditta Vallini è stata esperita in data 14 marzo 1962, previa autorizzazione della gestione I.N.A.-Casa, la gara a licitazione privata per l'affidamento dei lavori di completamento degli alloggi sopraindicati, lavori da

eseguirsi d'ufficio ai sensi dell'articolo 341 della legge sui lavori pubblici.

L'importo dei lavori lasciati incompiuti, valutati ai prezzi del contratto Vallini, è di lire 25 milioni circa, mentre quello posto a base della precitata gara di riappalto è stato presunto in lire 30.043.000, tenuto conto dei rincari intervenuti nel costo della mano d'opera e di materiali successivamente al marzo 1959, quando cioè è stato affidato l'appalto Vallini.

La ripetuta gara a licitazione ha avuto esito negativo in quanto, su 27 ditte invitate a concorrere, è pervenuta una sola offerta con richiesta di aumento del 31 per cento, e ciò per le difficoltà che sussistono in quasi tutti i grandi centri per il collocamento degli appalti, specie nel settore dell'edilizia.

La successiva trattativa privata, svolta con le due sole ditte dimostrate interessate all'appalto, si è conclusa con l'accettazione da parte dell'azienda ferroviaria di una richiesta di aumento del 15 per cento presentata dalla ditta Del Mastro.

I lavori sono stati, quindi, aggiudicati alla precitata ditta dall'autorità competente per l'importo di lire 34.549.450, comprensivo dell'anzidetto aumento del 15 per cento.

A seguito del benessere della gestione I.N.A.-Casa, la partecipazione della aggiudicazione è stata data alla ditta Del Mastro in data 25 maggio 1962, ed alla consegna dei lavori verrà, quindi, provveduto al più presto possibile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se esistono norme ministeriali che per il caso di alienazione di beni immobili di proprietà di aziende controllate dall'I.R.I., facciano obbligo alle aziende stesse di dare pubblicità alle vendite, in modo che possano essere confrontate più offerte e scelte quelle che, nell'interesse generale oltre che particolare delle aziende, siano le più vantaggiose. Risulta infatti che a questa regola in qualche caso le aziende I.R.I. non si attengono. (22261).

RISPOSTA. — Non esistono disposizioni in merito. Le operazioni del genere, che vengono comunque seguite con particolare attenzione, rientrano nei normali atti di gestione delle singole aziende le quali, come è noto, operano su un piano privatistico, secondo le norme del codice civile.

Il Ministro: BO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

BIANCANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni che sono stati provocati ai coltivatori diretti ed alle amministrazioni comunali di San Damiano Macra e Macra (Cuneo) in conseguenza di un furioso incendio durato più giorni, che ha distrutto 250 ettari di bosco di proprietà comunale e privata oltre a innumerevoli piantine andate perdute per le fiamme che hanno colpito il sottobosco ed il cui nuovo, necessario piantamento richiederà somme considerevoli; in tal caso quali provvedimenti siano stati presi od intenda prendere per contribuire in modo decisivo al risanamento del danno subito dai comuni e dai privati, danno che ha ulteriormente immiserito la già precaria situazione economica dei sopracitati comuni e coltivatori diretti operanti in zona di alta montagna e notevolmente depressa; e a quali iniziative intenda affidare la necessaria opera per creare nuove, favorevoli condizioni per la rinascita della zona e ridare speranza di vita e di progresso a tutti gli interessati. (22514).

RISPOSTA. — Per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da incendio, i proprietari dei terreni interessati potranno beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, facendone domanda al competente ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo, il quale esaminerà la possibilità di concedere i contributi medesimi, nei limiti delle assegnazioni per opere di miglioramento fondiario in relazione alle necessità degli altri territori montani della provincia.

Il Ministro: RUMOR.

BISANTIS. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia a loro conoscenza il fatto che l'amministrazione comunale comunista di Joppolo (Catanzaro) esegue lavori senza esperire regolari aste pubbliche, senza avere preventive autorizzazioni dell'autorità prefettizia, senza osservare le norme di legge, con semplici delibere dichiarate immediatamente esecutive, non precedute da relazioni tecniche, da regolari progetti; e che le spese per tali opere vengono liquidate su cosiddette « note di fondi a calcolo ».

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se i progetti inerenti alle opere eseguite siano stati approvati dagli organi competenti:

2°) i criteri seguiti per l'acquisto dei materiali e per il trasporto degli stessi;

3°) se le spese liquidate corrispondano al costo reale dei materiali impiegati e delle opere realizzate;

4°) se la mano d'opera impiegata sia stata inviata tramite l'ufficio del lavoro;

5°) se i lavoratori occupati siano stati retribuiti secondo le vigenti tariffe, se agli stessi figurino corrisposti gli assegni familiari e versati i contributi assicurativi, se sia stato provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni e a fornirli del libretto « Inam », in modo che possano fruire della assistenza medico-farmaceutica;

6°) se tra la mano d'opera avviata vi figurino il consigliere comunale Restuccia Francesco, il quale non sarebbe stato retribuito direttamente, ma tramite l'operaio Preiti Giuseppe, al quale furono computate 20 giornate lavorative, in luogo delle dieci che effettivamente avrebbe prestato;

7°) se il Preiti e il Restuccia, per lo stesso periodo in cui lavoravano alle dipendenze del comune di Joppolo, figuravano iscritti nei libri paga e matricola dell'impresa Vecchio Antonio e se, sempre per lo stesso periodo, l'I.N.P.S. abbia rimborsato alla predetta impresa gli assegni familiari dovuti, invece, dal comune per il quale hanno prestato effettivamente la loro opera;

8°) l'ammontare delle spese ancora da liquidare per lavori eseguiti senza approvazione di progetti o di deliberazioni;

9°) infine i provvedimenti che saranno adottati per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il recupero delle somme liquidate senza l'osservanza da parte degli amministratori degli adempimenti previsti dalla legge in ordine all'esecuzione di opere. (22723).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Joppolo, tra la fine del 1961 e i primi mesi del 1962, ha disposto l'esecuzione di alcuni lavori senza la previa adozione di appositi atti deliberativi e senza l'osservanza delle norme vigenti per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Non risulta, tuttavia, che sia stato arrecato alcun danno economico al comune, atteso che le spese liquidate corrispondono al costo reale dei materiali impiegati e delle opere realizzate.

La prefettura ha, comunque, provveduto a richiamare la particolare attenzione degli amministratori comunali sulla più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Per quanto concerne l'assunzione della manodopera, è risultato che il comune aveva preso contatti con il locale ufficio di collocamento, il quale, però, aveva incontrato difficoltà nel reperire i lavoratori da avviare, in quanto gli interessati ritenevano che una precaria occupazione, dietro formale nulla osta del detto ufficio, costituisse un ostacolo per eventuali ulteriori e più vantaggiose occupazioni, e implicasse la perdita della precedenza nell'iscrizione alle liste dei disoccupati. Per tali motivi, il comune ha assunto direttamente la manodopera di cui trattasi.

Poiché, per altro, l'amministrazione comunale, la quale ha retribuito detti lavoratori in ragione di lire 2 mila o mille giornaliere, in relazione alle specifiche competenze nei lavori cui erano stati addetti, non ha curato i relativi adempimenti previdenziali o assicurativi, è in corso azione da parte dell'ispettorato del lavoro di Catanzaro e degli istituti assicurativi per recuperare i contributi dovuti dal comune e garantire agli interessati le correlative prestazioni, compresi gli assegni familiari. Il comune, per altro, si è già dichiarato pronto ad effettuare tutti gli adempimenti del caso.

Tra la manodopera occupata figura effettivamente il consigliere comunale Restuccia Francesco, il quale ha eseguito dieci giornate lavorative. Tali giornate erano state accreditate all'operaio Preiti Giuseppe, che, a sua volta, ne aveva consegnato l'importo al Restuccia, in quanto il comune aveva ritenuto che potesse sussistere incompatibilità tra la qualifica di consigliere comunale e quella di prestatore d'opera alle dipendenze dello stesso comune.

Anche la posizione del Restuccia è in corso di regolarizzazione, in quanto nessun dubbio è emerso in ordine alle effettive prestazioni dello stesso.

I predetti lavoratori Preiti e Restuccia, per il periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze del comune di Joppolo, non risultano iscritti nei documenti di lavoro della impresa Vecchio Antonio, né questa, per gli stessi, ha eseguito operazioni di conguaglio con la cassa assegni familiari relative a detto periodo.

Il comune deve ancora liquidare le retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 1962 ai soli lavoratori occupati nei lavori concernenti la riparazione di strade nella frazione di Coccorino e della fognatura nella frazione di Coccorinello (Catanzaro). La liquidazione sarà effettuata subordinatamente all'approvazione da parte dell'organo di

tutela della deliberazione di stanziamento dei fondi necessari.

L'ispettorato del lavoro ha ritenuto di non elevare provvedimenti contravvenzionali a carico del comune, in quanto esso si è adoperato per l'immediata regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga leciti e corrispondenti ai principi della Costituzione i metodi adoperati dai rappresentanti responsabili dell'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica contro i propri dipendenti per intralciare il libero svolgimento di ogni libertà sindacale mediante intimidazioni, coercizioni e minacce varie, volte al fine di impedire ed ostacolare ogni richiesta di carattere economico e giuridico. (23625).

RISPOSTA. — Non risulta che alcuna intimidazione, coercizione o minaccia sia stata esercitata dagli organi responsabili al fine di intralciare il libero svolgimento delle attività sindacali dei dipendenti dell'Istituto centrale di statistica.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

BOGONI E GUADALUPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che la città di Taranto è una delle località più rumorose d'Italia e se ritenga d'intervenire affinché le autorità locali facciano rispettare le leggi sui rumori e le ordinanze del sindaco in merito agli stessi. (24314).

RISPOSTA. — Premesso che nella città di Taranto non esistono particolari situazioni e contingenti caratteri per cui si possa senz'altro classificare detto capoluogo tra le località più rumorose d'Italia, si comunica che gli organi di polizia e l'arma dei carabinieri, nell'espletamento dell'attività intesa a prevenire ed a reprimere gli abusi, hanno complessivamente applicato, nel periodo compreso tra il 7 giugno e l'11 luglio 1962, 467 contravvenzioni, distinte come segue: 113 per esercizio di mestieri rumorosi durante le ore non consentite; 96 per abuso di strumenti sonori; 68 per schiamazzi sulla pubblica via; 140 per infrazioni al codice della strada (abuso di segnalazioni acustiche); 41 per irregolarità di tubi di scappamento.

L'amministrazione comunale di Taranto, dal canto suo, svolge, attraverso la polizia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

municipale, azione di vigilanza e di repressione, pur essendo, talvolta, costretta da inderogabili esigenze di lavoro di aziende industriali ed artigiane e di cantieri edili, a rilasciare autorizzazioni a breve termine per attività rumorose.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali disposizioni di legge o di regolamento il commissario straordinario del comune di Roma, dopo che gli uffici competenti avevano accettato, riscuotendo anche la relativa tassa di affissione, un manifesto del comitato per la difesa del risparmio azionario ed obbligazionario, abbia fatto affiggere il manifesto stesso non nella intenzione della sua stesura, ma privato, mediante cancellatura effettuata con sovrapposizione d'una striscia di carta gialla, della seguente frase: « Si invitano i risparmiatori tutti a negare il proprio voto a quei partiti che non contrastano le progettate nazionalizzazioni ».

L'interrogante rileva che il manifesto proveniva da una libera organizzazione apolitica, non obbligata pertanto alla affissione sui tabelloni elettorali; che nel testo completo essa rappresentava solo un richiamo per i risparmiatori ad aderire al sodalizio e infine che il manifesto è stato affisso nel suo testo integrale in altre città, dove il 10 giugno 1962 avranno luogo le elezioni amministrative. (23811).

RISPOSTA. — Presso il servizio affissioni e pubblicità dell'amministrazione straordinaria del comune di Roma ebbe a presentarsi nell'ultima decade del maggio 1962 il rappresentante in Roma della ditta Ripalta - industrie grafiche di Milano, preannunciando la commissione di 2.500 manifesti contro la nazionalizzazione dell'energia elettrica, da affiggersi sugli spazi normali riservati alle pubbliche affissioni, nella settimana precedente le elezioni amministrative.

All'interessato, a puro titolo informativo, fu fatto presente che, a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, i manifesti recanti nel testo qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale, dovevano essere affissi, a cura degli interessati, esclusivamente sugli appositi tabelloni predisposti dal comune.

In data 1° giugno 1962, si presentò presso il servizio affissioni e pubblicità il rappresentante di una ditta pubblicitaria, recando una bozza del manifesto in parola e chiedendone l'affissione sulle apposite tabelle comunali.

Esaminato il testo, si riscontrò nel seguente capoverso: « Invita i risparmiatori tutti a negare il proprio voto a quei partiti che non contrastano le progettate nazionalizzazioni », una manifesta propaganda elettorale, e pertanto, fu fatto rilevare all'interessato che, a norma dell'articolo 1 della citata legge del 4 aprile 1956, n. 212, e del paragrafo 4 della relativa circolare ministeriale, l'affissione avrebbe potuto essere effettuata solamente sugli appositi tabelloni, nei quali, come è noto, sono riservati anche spazi e coloro che intendono fare propaganda politica in periodo elettorale. Tali manifesti furono in seguito presentati (con la sovrapposizione di una striscia di carta gialla sul sopraccitato capoverso) all'ufficio comunale competente che, essendo stato effettuato contestualmente il versamento dei diritti dovuti, ne dispone l'affissione.

Gli stessi criteri sono stati adottati per analoghe situazioni verificatesi durante il recente periodo elettorale.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità e della difesa.* — Per sapere, anche in relazione alla doverosa difesa del buon costume solennemente affermata dal Parlamento nella recente discussione sulla censura, quali provvedimenti il Governo intenda adottare:

a) per eliminare il sempre più spudorato mercato sessuale, già denunziato in precedenti interrogazioni dall'interrogante, che infesta - in piena violazione dell'articolo 527 del codice penale - strade, piazze, giardini ed altri luoghi aperti al pubblico delle città e delle campagne con una sempre più disonorante degradazione del costume nazionale ed una paurosa crescita della corruzione dei minori, provata, tra l'altro, dalla larga diffusione della sifilide nelle masse giovanili, specie operaie;

b) per combattere in difesa della salute pubblica, ferma l'abolizione della prostituzione di Stato, il conseguente aumento delle infezioni luetiche salito nel 1961 all'elevatissimo numero di 10 mila casi di contagio, pari a 19 su 100 mila abitanti, contro il 5,5 della Francia ed il 3,1 della popolazione bianca degli Stati Uniti;

c) per la denuncia da parte di tutti i medici, ai competenti ispettori dermosiflografici, con le doverose cautele a tutela degli ammalati, delle infezioni veneree ai fini delle più efficaci profilassi contro la diffusione delle stesse, prospettata, nella sua necessità, dal ministro della sanità alla Camera nella seduta del giorno 12 ottobre 1961.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

L'interrogante, facendosi eco del disgusto, dell'accoramento e delle preoccupazioni di innumerevoli cittadini profondamente avviliti dai fatti segnalati nella presente interrogazione, spera che il Governo, nel suo deciso impegno speciale, vorrà dare con la sua risposta motivi di fiducia a quanti temono che il progresso tecnico ed economico faccia dimenticare alla collettività ed ai singoli l'esigenza delle basi morali indispensabili per un sicuro avvenire del nostro popolo in una cristiana e feconda partecipazione di ogni persona al bene comune dei tempi. (23139).

RISPOSTA. — In considerazione dell'esigenza generalmente sentita, di eliminare le forme più scandalose assunte negli ultimi tempi dal fenomeno della prostituzione, questo Ministero, di concerto con quelli di grazia e giustizia e della sanità, ha predisposto un disegno di legge (presentato al Senato sin dal 29 gennaio 1961 — atto parlamentare n. 1384 — attualmente all'esame della I Commissione in sede referente, dopo avere riportato il parere favorevole della XI Commissione) tendente a modificare ed integrare la legge 20 febbraio 1958, n. 75, mediante l'introduzione di nuove norme che consentano agli organi precedenti un più largo raggio di azione nelle ipotesi dell'adescamento e dell'esercizio della prostituzione propria svolta in un determinato locale in forma notoria, scandalosa e professionale.

Nel detto provvedimento è stata inoltre inserita apposita disposizione con la quale, a tutela della salute pubblica, viene stabilito che « l'autorità di pubblica sicurezza segnala al medico provinciale le persone dedite all'esercizio della prostituzione denunciate per infrazione alle norme della presente legge ed il medico provinciale adotta nei loro confronti i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ».

Ciò premesso si fa presente che gli organi di polizia, pur incontrando le notevoli limitazioni poste dalla legge n. 75, si sono costantemente prodigati nello svolgimento di una intensa azione per la prevenzione e la repressione degli aspetti più appariscenti della prostituzione, azione che ha portato, con crescente frequenza, all'applicazione di misure di sicurezza o, nei casi più gravi, alla promozione di provvedimenti spettanti all'autorità giudiziaria.

Non può disconoscersi, per altro, che nonostante tale attivissima opera, che senza dubbio è valsa a contenere il grave fenomeno, si è effettivamente riscontrata da qualche anno una recrudescenza delle malattie veneree (casi

accertati nel 1961: 8.065); è da tenere presente, però, che i dati della relativa incidenza non si prestano a raffronti statistici internazionali, e ciò sia per la diversità dei metodi di rilevamento sia per la notevole aliquota dei casi che sfuggono alle registrazioni ufficiali.

Considerando separatamente i dati forniti dai dispensari antivenerei e quelli trasmessi dalle forze armate, il Ministero della sanità ha dedotto che l'incremento morboso verificatosi è da porre in relazione, per la maggior parte, con l'entrata in vigore della legge n. 75 e, in minor misura, con la recrudescenza ciclica della lue.

In attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 1348, il predetto Ministero ha intanto disposto la più larga e scrupolosa attuazione degli interventi consentiti dalle norme vigenti sia attuando la diffusione degli accertamenti sierologici obbligatori, sia promuovendo il potenziamento dei dispensari antivenerei presso i centri consultori O.N.M.I. e presso i poliambulatori « Inam », sia infine impegnando al massimo l'attività di vigilanza degli ispettori dermosifilografi.

Per quanto concerne l'obbligo della denuncia dei casi di malattie veneree da parte dei medici, la stessa amministrazione si è più volte richiamata al senso di responsabilità e all'indispensabile spirito di collaborazione di tutti i sanitari e ha, all'uopo, interessato anche gli ordini dei medici.

Dal canto suo, il Ministero della difesa — allo scopo di prevenire e combattere le infezioni veneree salite a circa il 2 per cento della forza alle armi — ha disposto la distribuzione ai militari del necessario materiale medico e profilattico, nonché l'organizzazione di apposite conferenze, affidate ad ufficiali medici, per divulgare tra i militari medesimi adeguate nozioni sulle cause e gli effetti di contagi venerei, sui modi per prevenirli e per riconoscerne le prime manifestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risultati che la prefettura di Padova abbia ordinato e fatto eseguire una inchiesta sull'operato amministrativo della giunta comunale di Torreglia, e nel caso affermativo, quali siano state le risultanze di detta inchiesta. (23932).

RISPOSTA. — Gli accurati accertamenti ispettivi di recente svolti dalla prefettura di Padova, presso Torreglia, hanno posto in luce

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

talune deficienze ed irregolarità — per altro solo di natura formale — in materia, segnatamente, di lavori pubblici e di imposta di consumo. Dette irregolarità sono state contestate all'amministrazione interessata.

La prefettura non mancherà di esaminare con il massimo scrupolo la questione allorché perverranno le controdeduzioni della predetta amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BUSETTO, CERAVOLO DOMENICO E CODIGNOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il provveditore agli studi di Padova abbia improvvisamente ordinato, nella giornata del 14 giugno 1962, al preside dell'istituto commerciale P.F. Calvi di sospendere lo spettacolo del film *All'armi siamo fascisti*, organizzato dalla stessa scuola per la giornata successiva del 15 per gli alunni, quale efficace sussidio didattico all'insegnamento dell'educazione civica. (24066).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Padova venne a conoscenza il 14 giugno 1962 che nell'istituto tecnico commerciale Calvi era stata effettuata una raccolta di fondi per fare assistere le scolaresche alla proiezione nel giorno successivo, in una sala cinematografica della città, del film *All'armi siamo fascisti*.

Il provveditore fece allora presente al capo dell'istituto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, non era consentito raccogliere somme di denaro tra gli alunni, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità scolastica e che, in ogni caso, non era opportuno ridurre l'orario scolastico proprio nell'ultimo giorno di scuola, anche in considerazione delle precedenti sospensioni delle lezioni, verificatesi a seguito della astensione dal lavoro del personale insegnante.

Così la partecipazione degli alunni allo spettacolo cinematografico, fissato per il giorno 15 giugno, non ebbe più luogo, le somme raccolte furono restituite e le lezioni ebbero regolare svolgimento in quell'istituto anche nell'ultimo giorno di scuola.

Risulta, per altro, che il giorno successivo — primo giorno non di scuola — lo spettacolo ebbe luogo con il libero intervento degli studenti che avevano mostrato interesse ad assistere alla proiezione del film di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

BUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia di un intervento del ministero

per un rinvio delle elezioni degli organi amministrativi del consorzio di bonifica montana dell'Appennino parmense; e quali ragioni, in caso affermativo, abbiano motivato tale intervento. (24003).

RISPOSTA. — In forza della delega in materia di consorzi di bonifica conferita al Governo dall'articolo 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è imminente la pubblicazione di una legge delega in base alla quale, tra l'altro, dovranno essere apportate modifiche agli statuti anche dei consorzi di bonifica montana, specialmente per la parte riflettente le modalità secondo le quali indire elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi.

Pertanto, con recente circolare, sono stati invitati i prefetti a far desistere i consorzi di bonifica dall'indire le elezioni fino a quando esse non potranno essere tenute sulla base delle nuove disposizioni statutarie che in futuro dovranno regolare l'attività dei consorzi stessi.

Di conseguenza, sono state differite anche le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del consorzio di bonifica montana dell'Appennino parmense.

Il Ministro: RUMOR.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per quanto si è verificato in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), e cioè:

a) utilizzo dei fondi per i cantieri scuola per i lavori di riattamento di un edificio privato, qual è il convento dei frati minori di San Bartolomeo in Galdo;

b) assunzione della spesa da parte del comune di San Bartolomeo in Galdo, con riserva di rivalsa nei confronti di detti frati (deliberazione 7 novembre 1957);

c) mancato esperimento fino ad oggi della predetta azione da parte del comune. (13292).

RISPOSTA. — La conservazione di edifici attinenti al culto, secondo l'apprezzamento discrezionale espresso al riguardo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rientra fra le spese di pubblica utilità che possono essere finanziate mediante cantieri di lavoro, essendo gli edifici stessi destinati alla collettività dei fedeli.

Il predetto dicastero, in considerazione di quanto sopra, autorizzò nel 1958, — previa approvazione del progetto presentato dal comune di San Bartolomeo in Galdo — l'istituzione di un cantiere di lavoro per il riatta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

mento del convento dei frati minori di quel comune, assegnando un contributo per mano d'opera di lire 2.227.740.

Durante l'esecuzione dei lavori, il comune, quale ente gestore del cantiere scuola, in conformità dell'impegno assunto con apposita deliberazione, approvata, a suo tempo, dalla giunta provinciale amministrativa, ebbe ad anticipare la differenza della spesa occorrente per il riattamento dei locali, differenza che — giusta verbali ed intese — doveva essere poi restituita dal convento, nonostante che l'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale ponga fra le spese obbligatorie dei comuni quelle relative alla conservazione di edifici attinenti al culto.

A tal fine, tra il detto comune ed il convento è stato stipulato, in data 14 marzo 1961, regolare atto formale con il quale il comune ha rilevato in fitto, per nove anni, ad uso scolastico, i diano accennati locali per il canone annuo di lire 300 mila, ritenuto congruo dall'U.T.E., canone che verrà imputato ad estinzione del debito contratto dal convento dei frati minori con il comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

CALABRO'. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per essere informato sui motivi che generano le gravi deficienze dei servizi telefonici della S.E.T. in Sicilia, soprattutto per le chiamate interurbane della stessa isola; per sapere se intenda intervenire affinché detto stato di disservizio venga eliminato. (21891).

RISPOSTA. — Il grado di sviluppo raggiunto dal servizio telefonico in Sicilia, sebbene non sia tale da poter garantire al presente il completo soddisfacimento delle esigenze della regione, costituisce tuttavia la premessa per poter a breve scadenza normalizzare la situazione.

Molti passi sono stati infatti compiuti nei scorsi anni per fronteggiare il disagio, determinatosi sin dall'immediato dopoguerra e provvedimenti di vasta portata sono stati realizzati o sono in corso di attuazione per portare il servizio telefonico dell'isola ad un livello tale da competere con le altre regioni che hanno finora segnato i maggiori progressi in questo campo.

Per quanto concerne i servizi interurbani a lunga distanza, quelli cioè gestiti direttamente dallo Stato, è necessario fra l'altro ricordare che l'amministrazione ha realizzato una vasta rete di cavi coassiali (oltre 1037

chilometri) che forma un completo anello intorno alle coste dell'isola e che tocca quasi tutti i capoluoghi di provincia.

Questa rete è dimensionata in modo da poter sopperire, con successivi ampliamenti degli equipaggiamenti terminali, alle prevedibili esigenze del traffico, per molti anni avvenire; su di essa sono stati sinora realizzati numerosi circuiti che collegano fra di loro i maggiori centri dell'isola, oltre a 259 circuiti diretti, di cui 132 celeri, che consentono rapide comunicazioni tra i predetti centri e le principali città del continente.

Nel quadro del programma quinquennale che l'amministrazione si appresta ad attuare con il noto finanziamento di 100 miliardi di lire — di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 718 — particolare cura è stata riservata dall'amministrazione alle esigenze dell'isola, che sarà collegata al continente da una nuova grande arteria in ponte radio multicanale sulla direttrice Catania-Catanzaro-Bari.

Adeguato sviluppo sarà pure dato al servizio di teleselezione da utente, che permette il collegamento diretto fra abbonati di città diverse, senza l'intervento delle operatrici. Entro il 1963 detto servizio sarà attivato fra Palermo e Catania.

Il piano quinquennale prevede inoltre la realizzazione di centrali interurbane per grandi parlatori a Catania e Palermo.

Anche per quanto riguarda il collegamento telefonico dei centri minori, favorito finora da una serie di provvide leggi che hanno consentito ad un numero sempre più esteso di località di contare sull'intervento dello Stato per ottenere questo servizio di preminente interesse sociale, questa amministrazione ha potuto realizzare in Sicilia fino a tutto il 1961, in virtù anche di opportuni provvedimenti di carattere finanziario, ben 475 collegamenti per una spesa di oltre 700 milioni; altre 250 località saranno dotate di servizio telefonico entro il prossimo biennio per una spesa di circa 370 milioni.

Circa i servizi urbani e quelli interurbani nell'interno dell'isola, gestiti dalla S.E.T., è opportuno rilevare che progressi notevoli sono stati compiuti, sebbene, come già accennato, i servizi stessi non risultino ancora completamente rispondenti alle esigenze dell'utenza.

Per valutare lo sforzo veramente impegnativo compiuto dalla concessionaria, occorre riportarsi al 1952, anno in cui iniziò il ciclo più difficile della ripresa organizzativa e tecnica della società, dopo i disastrosi eventi bellici.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Al 31 dicembre 1952 il numero degli abbonati era salito a 40.570 e gli apparecchi a 50.220 rispettivamente da 13.526 e 16.826 rappresentanti la punta minima del periodo post-bellico.

Alla data del 31 dicembre 1961 il numero degli abbonati era salito a 163.740 unità, mentre il numero degli apparecchi aveva raggiunto la cifra di 200.204 con un incremento pari rispettivamente al 303,6 per cento e al 298,7 per cento.

Per il servizio interurbano sociale risultavano attive, al 31 dicembre 1952, 462 linee elevate a 1.623 alla fine del 1961 con un incremento pari al 251,3 per cento.

Dai suddetti dati è possibile constatare il ritmo progressivo dei lavori realizzati dalla S.E.T. nell'isola, ritmo mantenutosi costante anche in questi primi mesi del 1962.

È da presumere che nel corrente anno nell'intera regione siciliana si avranno circa 16 mila nuovi utenti, mentre per l'anno 1963 si prevede un ulteriore aumento per un totale di oltre 20 mila nuovi utenti.

La S.E.T. ha inoltre introdotta la teleselezione in molti centri, sia nel compartimento di Palermo (Palermo, Bagheria, Termini Imerese, Agrigento, Canicatti, Cefalù, Trapani, Marsala, Sciacca), sia nel compartimento di Catania (Barcellona, Milazzo, Caltagirone, Catania, Taormina). Nei primi mesi del corrente anno anche Carini, Alcaamo, Castellammare del Golfo sono stati dotati di servizi teleselettivi e per la fine del 1962 si prevede l'estensione del servizio in parola in altre 22 località.

Il Ministro: CORBELLINI.

CALABRO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai in una città ricca di tradizioni culturali come Nicosia (Enna) — che conta oltre 20 mila abitanti e che per la sua posizione geografica non è affatto agevolmente collegata a nessun grosso capoluogo della Sicilia — debba tenersi ancora oggi un liceo gestito dal comune e debba costringersi la gioventù locale a trasferirsi, con disagi e sacrifici sociali e finanziari non indifferenti, in altri centri dell'isola per poter proseguire i propri studi, allontanandola, proprio nell'età in cui ne abbisogna maggiormente, dalle cure della famiglia.

Per sapere se il ministro sia a conoscenza che proprio in questi giorni presso il suddetto liceo di Nicosia non sono stati scrutinati circa 30 giovani solo colpevoli — come sembra — di aver presentato a suo tempo domanda di esenzione di tassa scolastica.

Per essere informato se il ministro ritenga di intervenire prontamente con i mezzi opportuni per sollevare la cittadinanza scolastica di Nicosia dai disagi sopra lamentati. (24195).

RISPOSTA. — La questione sarà oggetto di attenta considerazione da parte del Ministero, in sede di compilazione del piano delle nuove scuole da istituirsi per l'anno scolastico 1962-1963.

Si fa presente inoltre che tutti gli alunni iscritti e frequentanti il locale liceo classico comunale, sono stati regolarmente scrutinati.

Solo di sei alunni — e non 30 — non fu reso tempestivamente pubblico lo scrutinio finale, perché non in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.

La pubblicazione dei risultati degli scrutini interessanti i suddetti alunni è, comunque, regolarmente avvenuta avendo gli alunni interessati chiesto ed ottenuto di poter pagare la tassa scolastica dovuta ratealmente durante l'estate.

Il Ministro: GUI.

CALASSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se creda di dover intervenire per quanto riguarda il carcere giudiziario di Lecce, sodisfacendo le richieste più volte avanzate dalla direzione dello stesso, nell'interesse dei detenuti e del servizio.

Risulta, fra l'altro, che la direzione dello stabilimento, allo scopo di sottrarre agli incorreggibili ed all'azione della camorra, purtroppo ancora attiva in molti carceri giudiziari i giovani dai 20 ai 27 anni, ha approntato in modo adeguato, e per l'efficienza e per l'igiene, diversi locali per una terza sezione.

Risulta, altrettanto, però, che non possono essere trasferiti i 60 giovani di tale età, che all'incirca si contano fra gli attuali detenuti, per l'insufficienza di agenti.

I locali apprestati, che nella struttura del vecchio convento da molto tempo adibito a carcere, insieme alle altre opere realizzate, rappresentano tutto quanto si poteva ricavare, restano così inutilizzati, lasciando gravi le condizioni dei giovani, quelle di tutti i detenuti e del servizio degli agenti.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se il ministro creda che, in attesa della costruzione di un edificio adeguato e funzionale come carcere, si debba intervenire, disponendo per il momento che l'attuale numero di agenti in servizio presso detto carcere giudiziario sia aumentato di sette unità, compreso un brigadiere. (23460).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

RISPOSTA. — Con il completamento dei lavori la direzione del carcere giudiziario di Lecce — ove prestano attualmente servizio 5 ufficiali e 38 agenti di custodia — ha chiesto un aumento di personale, ma questo Ministero non ha potuto ancora aderire alla richiesta, in quanto le esigenze di servizio non consentono di sottrarre personale ad altri istituti di pena per destinarlo a Lecce, né d'altro canto possono utilizzarsi i nuovi arruolati, i quali stanno attualmente frequentando il corso di addestramento.

In attesa di poter adottare il richiesto provvedimento su proposta della direzione del carcere giudiziario di Lecce, questo Ministero fin dal 12 febbraio 1962 ha disposto il trasferimento altrove di alcuni detenuti ritenuti pericolosi.

Si è così assicurato il normale svolgimento della vita carceraria per quanto concerne l'ordine e la disciplina.

Il Ministro: BOSCO.

CALVARESI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quando avranno inizio i lavori per la costruzione della centrale idroelettrica nel comune di Arquata (Ascoli Piceno) da parte della società U.N.E.S., del gruppo Finelettrica dell'I.R.I., prevista nel piano quadriennale dell'I.R.I. (23564).

RISPOSTA. — Nel 1956 la società U.N.E.S., ai fini di avviare i lavori per la costruzione della citata centrale idroelettrica, presentò una istanza all'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno intesa ad ottenere una concessione per derivazione d'acqua sul fiume Tronto con invaso a Grisciano. Contro tale richiesta vennero presentate opposizioni dagli agricoltori proprietari dei terreni da sommergere.

La stessa società ha prodotto altra istanza, in data 10 settembre 1959, per chiedere un aumento della portata di detta derivazione sul citato fiume, fermo restando il punto di presa.

Nessun risultato hanno sinora ottenuto le due richieste, in quanto sono ancora pendenti le opposizioni sopraccennate, per la definizione delle quali, per altro, risulta che è in corso la prescritta istruttoria presso i Ministeri tecnici competenti.

Il Ministro: Bò.

CALVARESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali misure siano state prese e quali provvedimenti intenda adottare per favorire lo sviluppo della pesca oceanica, allo scopo anche di incrementare l'industria ittica e di ridurre l'importazione

di pesce dall'estero che causa notevole perdita di valuta nella bilancia commerciale italiana.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se vi sia un piano preciso per lo sviluppo della flottiglia peschereccia oceanica anche nelle zone al di fuori della giurisdizione della Cassa per il mezzogiorno e se corrispondentemente siano previste misure organiche per la sistemazione e l'attrezzatura dei porti destinati ad accogliere prevalentemente la flottiglia peschereccia. (23952).

RISPOSTA. Le gravi difficoltà in cui si dibatte la pesca italiana, e la conseguente necessità d'incrementare l'industria peschereccia hanno formato oggetto di particolare studio da parte di questo Ministero, a conclusione del quale è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge per un organico potenziamento della flotta peschereccia.

Su tale schema di provvedimento sono ora in corso conversazioni con l'amministrazione del tesoro per il reperimento dei fondi necessari.

Il Ministro: MACRELLI.

CARADONNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che il Consiglio nazionale delle ricerche intende prendere l'iniziativa per impegnare parte dei fondi a disposizione del « piano verde » per la propaganda tecnica nel settore della meccanizzazione agricola, costituendo degli organismi, ai quali dovrebbe essere inoltre demandato il compito di vagliare i fondamenti tecnici delle domande per l'ammissione ai contributi e sovvenzioni previste dal « piano verde » per le macchine agricole.

L'interrogante chiede in proposito se si ritenga che la suddetta iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche verrebbe a creare inutili sovrastrutture, che esautorerebbero l'opera già delicata e complessa degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. (22365).

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che si stiano costituendo, di intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, organismi ai quali dovrebbe essere demandato anche « il compito di vagliare i fondamenti tecnici delle domande per l'ammissione ai contributi e sovvenzioni previste dal « piano verde » per le macchine agricole ».

In sede di attuazione della ricerca applicata e della dimostrazione pratica nel settore della meccanizzazione agricola, sono intercorsi anche il Consiglio nazionale delle ricerche alcuni accordi per agevolare la isti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

tuzione di esempi di aziende meccanizzate per studiarne, oltre agli aspetti tecnici, la convenienza economica. Questa iniziativa, però, verrebbe inserita nell'ambito della istituzione delle aziende tipo, le quali hanno un valore esclusivamente dimostrativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CASTAGNO, SULOTTO E VACCHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere se — di fronte al ripetersi con sempre maggiore frequenza di incidenti gravi di ogni genere, anche con vittime umane, nell'esercizio della ferrovia Torino-Cirié-Valli di Lanzo, in concessione alla società per azioni Torino-nord, incidenti sempre dovuti allo stato miserando degli impianti fissi e del vetusto materiale rotabile; di fronte alla costante irregolarità del servizio ed in presenza delle proteste continue degli utenti e delle amministrazioni dei comuni interessati, nonché delle denunce specifiche inoltrate alle autorità amministrative ed alla magistratura — intendano intervenire finalmente ed adeguatamente per costringere la società concessionaria ad eseguire rapidamente i necessari lavori di ripristino degli impianti e di sostituzione del materiale e a provvedere alla sicurezza e regolarità del servizio, oppure — disposizione più adeguata — a revocare la concessione affidando il servizio della linea ferroviaria ad altra società idonea ed agli enti pubblici torinesi già a ciò adeguatamente attrezzati. (23921).

RISPOSTA. — Sulla ferrovia a trazione elettrica Torino-Céres, gestita dalla società per azioni ferrovie Torino-nord, negli ultimi tre anni non sono avvenuti incidenti di rilievo, fatta eccezione di quello verificatosi il giorno 30 maggio 1962, fra le stazioni di Lanzo e Germignano.

Per questo ultimo è stato accertato che esso ha trovato la causa determinante nella presenza, sullo stesso binario di corsa, di un treno viaggiatori e di un locomotore isolato, quest'ultimo licenziato irregolarmente dal dirigente anziché essere trattenuto in stazione per l'incrocio del treno viaggiatori anzidetto.

Comunque, non sono emerse anomalie nel materiale rotabile e nell'armamento. È stata disposta un'inchiesta con la partecipazione di funzionari dell'ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per il Piemonte per individuare le responsabilità del dirigente medesimo ed eventualmente degli altri agenti interessati.

Si fa presente per altro che la società ha messo a punto un progetto di ammodernamento della ferrovia che prevede sia lavori di sistemazione e miglioramento degli impianti fissi, sia l'approvvigionamento di nuovo materiale rotabile. Il predetto piano trovasi ora all'esame di questo Ministero, che provvederà a presentarlo nel più breve tempo alla competente Commissione interministeriale.

La società, nel frattempo, è stata diffidata ad eseguire con ogni urgenza tutti quei lavori di manutenzione che, pur non influenti sulla sicurezza dell'esercizio, sono stati riconosciuti necessari in recenti visite agli impianti.

Nessun motivo, allo stato attuale, autorizzerebbe l'emanazione a carico del concessionario di un provvedimento di decadenza, adottabile soltanto per violazione di obblighi di legge o di concessione che, nella fattispecie, non si sono verificati.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

CASTAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora data esecuzione al decreto ministeriale del 20 marzo 1959 con il quale si sottoponeva ai vincoli disposti dalle leggi sulle bellezze naturali l'area situata alla base del monte Pirchiriano nel comune di Sant-Ambrogio (Torino), sulla cui sommità sorge il pregevole monumento della « Sacra di San Michele ». L'esistenza in quest'area di vaste cave di pietrisco — la cui attività si svolge con continui brillamenti di mine di sempre maggiore potenza, con conseguenti vibrazioni che si ripercuotono su tutta la montagna e con diffusione di grande quantità di polvere — arreca danni notevoli ed irreparabili alla storica abbazia, ricostruita in questi ultimi decenni con lunghe, difficili e costosissime opere a spese degli enti pubblici (in primo luogo dello Stato) e che costituisce la maggiore attrattiva turistica della valle di Susa. (23922).

RISPOSTA. — Il vincolo in oggetto, apposto sulla detta zona in data 20 marzo 1959 ai sensi della vigente legge per la tutela delle bellezze naturali, è stato impugnato con ricorso al Governo della Repubblica della società ingegner Vito Rotunno, proprietaria delle grandi cave di pietrisco che minacciano l'incolumità del sacro edificio soprastante.

La soprintendenza ai monumenti di Torino vigila per la salvaguardia dell'interesse panoramico ed artistico della località ove è ubicato detto monumento e sorveglia con particolare attenzione l'attività delle cave.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Proprio in occasione di un recente sopralluogo, essendo stato constatato che i lavori di escavazione hanno superato i confini già stabiliti dal lodo arbitrale del 18 dicembre 1939, tra questo Ministero e i proprietari delle cave, e rilevata inoltre la violazione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato emesso, con telegramma in data 26 giugno 1962, l'ordine di immediata sospensione dei lavori stessi.

Successivamente, il Ministero, al fine di non aggravare il disagio di oltre cento operai che, con l'ordine di sospensione dei lavori sarebbero rimasti praticamente disoccupati, avuto riguardo anche all'impegno assunto dalla ditta Rotunno di trasferire quanto prima altrove la propria attività, è venuto nella determinazione, conciliando gli opposti interessi, di differire l'esecuzione dell'ordine di sospensione al 10 settembre 1962.

Ovviamente, fino a tale data l'attività delle cave sarà tenuto sotto particolare osservazione.

Il Ministro: GUI.

CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che impediscono al comune di Castelbaldo (Padova) di usufruire del contributo sulla spesa di lire 17 milioni per l'ampliamento dell'edificio scolastico. Sin dal 1953 il comune ha rinnovato ogni anno la domanda relativa ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

L'interrogante vuol conoscere se il ministro intenda provvedere finalmente alla concessione di detto contributo tenendo conto che Castelbaldo ha urgente bisogno di ampliare il numero dei locali scolastici dato che due aule sono adattate nei corridoi e le scuole sono sprovviste di gabinetti igienici.

L'interrogante fa presente che altri comuni vicini hanno già ricevuto i contributi richiesti a differenza di Castelbaldo. (24182).

RISPOSTA. — Il comune di Castelbaldo ha presentato nel corrente esercizio finanziario 1962-63 regolare domanda intesa ad ottenere il contributo di che trattasi.

Si assicura che il Ministero ha preso buona nota della richiesta, per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare, d'intesa col dicastero dei lavori pubblici, affinché nuovi stanziamenti di fondi consentiranno il finanziamento di altre opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire perché il pascolo del monte Aserej, in comune di Farini d'Olmo (Piacenza), non venga danneggiato togliendo l'acqua per destinarla ove non mancano altre fonti, ciò a discapito del numeroso bestiame che per tutta l'estate è condotto, in quella località, al pascolo.

L'interrogante chiede se il ministro intenda intervenire perché siano meglio utilizzate le sorgenti di acqua sia per la gente interessata sia per il bestiame. (23544).

RISPOSTA. — L'utilizzazione dell'acqua nella misura autorizzata dalla competente amministrazione dei lavori pubblici, non può in alcun modo danneggiare l'esercizio del pascolo che si svolge in tenimento di monte Aserej, in comune di Farini d'Olmo. Infatti la disponibilità di acqua, calcolata in 285.120 litri giornalieri, è largamente sufficiente per le necessità del carico medio di 600 capi di bestiame che, giornalmente, viene a gravare sui pascoli della zona. *Il Ministro: RUMOR.*

COLASANTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quando intenda bandire un concorso interno per vicebrigadiere nel corpo dei vigili del fuoco; e per conoscere quali facilitazioni saranno concesse, in tale concorso, ai partecipanti con oltre 15 anni di servizio, che da poco tempo hanno ottenuto l'idoneità, perché la direzione generale servizi antincendi non ha fatto svolgere i necessari corsi da oltre 10 anni e che quindi, non per loro colpa, non hanno potuto partecipare ai concorsi precedenti. (24392).

RISPOSTA. — Il concorso interno per vicebrigadiere del corpo nazionale dei vigili del fuoco si prevede che potrà essere bandito entro il prossimo mese di settembre, non appena ultimato l'inquadramento nel ruolo unico nazionale — a' sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469 — degli appartenenti ai cessati corpi provinciali.

Notevoli agevolazioni sono previste dalle norme transitorie della citata legge per i vigili che hanno già conseguito l'idoneità nell'avanzamento: la metà dei posti disponibili nel grado di vicebrigadiere, dopo effettuato l'inquadramento sopra cennato, è riservata a detti dipendenti previo svolgimento di un concorso per soli titoli.

Tale agevolazione si protrarrà fino al compimento del triennio dalla data di entrata in vigore della legge n. 469.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se creda di illustrare con una circolare l'interpretazione da dare al quarto comma dell'articolo 58 del codice stradale, che dispone quanto segue:

« Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacità di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo ed automatico di tipo non unificato, la motrice è individuata con gli estremi della targa di riconoscimento ».

Da ciò si deduce che, quando si tratti di rimorchi muniti di freno continuo unificato, tale individuazione con gli estremi della targa di riconoscimento non è richiesta, bastando la individuazione dei tipi delle motrici.

Senonché la norma, in pratica, non è rispettata, in quanto si richiede sempre la individuazione dei rimorchi e semirimorchi con gli estremi della targa di riconoscimento.

Ciò costringe le aziende, proprietarie di più motrici e di più rimorchi, a far luogo all'abbinamento di questi ad ogni motrice. (18826).

RISPOSTA. — Come stabilito nell'articolo 43 del codice della strada, i rimorchi destinati al trasporto di persone, nonché tutti i rimorchi aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono essere muniti del dispositivo di frenatura continuo ed automatico.

Gli altri tipi di rimorchi, invece, possono essere muniti di dispositivi di frenatura aventi caratteristiche diverse da quelle sopra accennate.

Ciò premesso, si rende noto che nelle carte di circolazione rilasciate per i rimorchi di questo secondo tipo, ossia per quelli non destinati al trasporto delle persone ovvero aventi peso fino a 35 quintali, non vengono annotate le targhe delle motrici destinate al loro traino, bensì vengono indicate solo alcune caratteristiche tecniche delle motrici stesse, quali il peso, la larghezza, ecc., in modo da assicurare la necessaria garanzia per il traino.

Per i rimorchi del primo tipo, viceversa, si possono presentare due casi. Quando tali rimorchi sono muniti del dispositivo di frenatura continuo automatico di tipo unificato, si può omettere sulle carte di circolazione la indicazione delle targhe delle motrici, bastando la sola annotazione del tipo di queste. Se invece il freno non è unificato, occorre

l'annotazione della targa del veicolo trattore, come espressamente prescritto dal codice della strada, articolo 58.

Si aggiunge, in proposito, che non esistono attualmente dispositivi di frenatura di tipo unificato, bensì essi vengono approvati, ai sensi dell'articolo 78 del citato codice della strada, come a sé stanti, e cioè solo comprendenti un impianto frenante per motrici ed un impianto frenante per rimorchi. Accoppiando un impianto qualsiasi di un rimorchio ad un impianto qualsiasi di una motrice, non approvati insieme, possono venire a mancare i requisiti di sicurezza prescritti dall'articolo 278 del regolamento di esecuzione del codice della strada, in relazione alla rapidità di intervento della frenata, ed in conseguenza si rende indispensabile, in tali casi, effettuare le verifiche e prove per ogni accoppiamento di rimorchi, con una determinata motrice, la quale viene individuata, sulla carta di circolazione del rimorchio, con la sua targa di immatricolazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se credano di adottare provvedimenti urgenti ed eccezionali, al fine di ovviare alla gravissima situazione venutasi a determinare nei porti e nelle stazioni di confine a seguito della impossibilità, da parte degli operatori economici, di ritirare i certificati doganali nei giorni di chiusura degli istituti bancari dovuta al nuovo orario di lavoro.

Allo scopo di evitare gli ingorghi e la conseguente paralisi dei traffici internazionali, che recherebbero enormi danni all'economia generale del paese, l'interrogante propone che, in deroga alle vigenti disposizioni, le dogane vengano autorizzate ad accettare il pagamento dei dazi in contanti o in assegni circolari nei soli giorni di chiusura degli istituti bancari. (19004).

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, competente a rilasciare i certificati doganali per il pagamento di dazi d'importazione, ha impartito disposizioni alle dipendenti filiali affinché i certificati doganali, in casi urgenti e indilazionabili, siano rilasciati agli operatori economici interessati, anche nei giorni di sabato.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che è in corso presso il Ministero delle finanze — direzione generale delle dogane — l'emanazione di un decreto ministe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

riale contenente, fra l'altro, norme che autorizzano, per il pagamento dei diritti doganali, l'uso del contante per importi non superiori a lire 100 mila e l'uso di assegni circolari per importi fino a lire 3 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NATALI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* — Per conoscere se creda disporre che lo sportello per l'accettazione ed il ritiro dei pacchi, esistente nell'ufficio postale centrale di Campobasso resti aperto, nell'interesse della popolazione e specie dei commercianti, dalle ore 7 alle ore 19. (22888).

RISPOSTA. — In data 6 luglio 1962 la direzione provinciale postale di Campobasso è stata autorizzata a protrarre, fino alle ore 19, l'orario di apertura dello sportello per l'accettazione ed il ritiro dei pacchi presso il dipendente ufficio corrispondenze e pacchi.

Il Ministro: CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, che dovrebbe essere eseguita da consorzi di bonifica del medio Biferno, della strada, destinata a collegare il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) alla contrada Santa Maria Casalpiano ed alla strada bifernina. (23162).

RISPOSTA. — La costruzione della strada in oggetto, pur essendo compresa nel programma quadriennale delle opere pubbliche di bonifica da attuare nel comprensorio di bonifica montana dell'alto e medio Biferno e alto Tammaro, in applicazione delle leggi 25 luglio 1952, n. 991, e 2 giugno 1961, n. 454, non è inclusa nei programmi annuali esecutivi, predisposti dai competenti uffici tecnici periferici, d'intesa con gli enti locali interessati.

Per tale motivo, e poiché non si ha disponibilità di fondi per il settore di attività in argomento, spieco dover comunicare che, almeno per il momento, questo Ministero si trova nell'impossibilità di finanziare l'opera invocata.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento del mutuo di lire 4.974.886, chiesto dal comune di Rotello (Cam-

pobasso) a seguito dello sgravio di sovraimposte e redditi agrari, disposto con legge 21 luglio 1960, n. 739. (23327).

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento del mutuo di lire 6.703.481, chiesto dal comune di Rotello (Campobasso) a seguito dello sgravio di sovraimposte e redditi agrari 1958-59 e secondo semestre 1959, giusta legge 21 luglio 1960, n. 739. (23328).

RISPOSTA. — Il comune di Rotello, avendo conseguito il pareggio dei bilanci 1958, 1959, e 1960 con supercontribuzioni sulla sovraimposta terreni nella misura rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento, non si trova nelle condizioni di bilancio per poter beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per le quali le competenti autorità si rifiutano di accogliere la domanda del signor Giovanni Onorato, da Isernia (Campobasso) che, dopo aver costruito un moderno albergo, si sta adoperando, per incrementare il movimento turistico, per ottenere uno spazio adiacente al ristorante, sito al pianterreno di detto albergo, da destinare a parcheggio delle autovetture almeno durante le ore dei pasti. (23530).

RISPOSTA. — Il signor Giovanni Onorato, proprietario di un albergo nel comune di Isernia, presentò, in data 10 maggio 1960, una domanda al sindaco del predetto comune per ottenere che lo spazio antistante al suo esercizio venisse riservato agli automezzi dei propri clienti.

La richiesta non fu accolta, in quanto non fu ritenuto che ricorressero nella fattispecie quei motivi di pubblico interesse previsti dall'articolo 4 del codice della strada.

Per altro i comuni possono, con ordinanza del sindaco, riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla bonifica della zona paludosa, esistente in contrada Prato del comune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

di Pettoranello (Campobasso), che quella popolazione attende ormai quasi da un secolo. (23600).

RISPOSTA. — Gli auspicati interventi per il risanamento della zona paludosa in contrada Prato sono inclusi nel programma delle opere pubbliche di bonifica, da attuare, nel comprensorio di bonifica montana dell'alto Volturno, nel quadriennio 1960-61 e 1963-64.

Il progetto relativo è in corso di avanzata elaborazione presso il dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, competente per territorio.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quando potrà essere aperta al traffico la strada Monacilioni-Sant'Elia a Pianisi, costruita in provincia di Campobasso, dal consorzio di bonifica montana del Fortore molisano, ben sette anni fa e mai aperta al traffico, pur essendo stata collaudata senza la presenza dei sindaci interessati. (23837).

RISPOSTA. — In effetti, la strada Sant'Elia a Pianisi-Monacilioni è stata già collaudata sulla base dei lavori previsti nel progetto a suo tempo approvato.

In sede di collaudo, però, è emersa la necessità di altri interventi, in conseguenza, anche, di danni causati alle opere da eccezionali avversità meteoriche. Per i lavori di ripristino di tali danni è stato già disposto un apposito finanziamento.

La strada, pertanto, potrà essere aperta al traffico non appena si sarà provveduto all'esecuzione e al collaudo dei nuovi lavori.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritengono conforme a legge il fatto che il suolo, espropriato in Guardiaregia (Campobasso) e non pagato, per la costruzione dell'asilo infantile, sia stato dal parroco del posto utilizzato anche per la costruzione di un suo garage personale, e se credano di intervenire per evitare che continuino le proteste di quanti hanno ancora rispetto della cosa pubblica. (23847).

RISPOSTA. — Su istanza della parrocchia di San Nicola, designata dalla Cassa per il mezzogiorno quale ente gestore del costruendo asilo infantile nel comune di Guardiaregia, il prefetto di Campobasso, con decreto in data 26 gennaio 1959, autorizzava la occu-

pazione temporanea dei terreni occorrenti per la costruzione dell'asilo, prescelti dalla apposita commissione tecnico-didattico-sanitaria.

I lavori di costruzione, immediatamente iniziati, proseguirono, a seguito, a rilento, a causa delle difficoltà da parte dell'ente gestore di reperire la somma occorrente per il pagamento degli indennizzi spettanti ai proprietari delle aree.

Allo scopo di non pregiudicare la realizzazione dell'opera, l'amministrazione comunale, con deliberazione del 12 aprile 1962, richiamandosi ad un impegno precedentemente assunto, deliberava l'acquisto delle aree in parola, a condizione, però, che l'ente gestore si impegnasse ad ospitare l'asilo comunale nel nuovo edificio, per un periodo non superiore a 13 anni.

Il parroco di San Nicola in un primo momento esitava ad accettare una tale clausola: il che provocava, da un lato, la richiesta giudiziale, da parte di alcuni proprietari, del rilascio dei terreni e, dall'altra, induceva gli amministratori comunali a revocare la deliberazione sopracitata.

Successivamente il predetto parroco si è dichiarato disposto ad accettare la nota clausola, per il che sembra probabile una prossima definizione della vertenza.

Effettivamente, il parroco di San Nicola ha fatto costruire a sue spese una piccola autorimessa sul suolo destinato alla costruzione dell'asilo. Per tale motivo i privati proprietari sembrerebbero animati dalla volontà di iniziare azioni giudiziali. Da parte della prefettura non si mancherà di svolgere ogni opportuno intervento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se furono incassate dal reverendo don Pietro Pece di Montelongo (Campobasso) e come utilizzate lire 150 mila concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso al ricreatorio San Giovanni della parrocchia di detto comune. (23849).

RISPOSTA. — Il contributo in oggetto venne riscosso dal parroco in data 16 novembre 1960.

Si soggiunge che l'autorità giudiziaria sta procedendo col rito formale all'accertamento dei fatti relativi alla utilizzazione di tutti i contributi erogati nell'ottobre-novembre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se creda di intervenire, perché sia definita la pratica per danni di guerra, riguardante Jacobozzi Alfredo fu Elio-doro, residente in Montenero Valcochiara (Campobasso). (23865).

RISPOSTA. — Il signor Jacobozzi Alfredo presentò all'intendenza di finanza di Campobasso 5 denunce di risarcimento per danni di guerra, rispettivamente a beni mobili d'uso domestico, a beni della azienda agricola, ad un fabbricato rurale, ad una autorimessa in legno, e ad un fabbricato urbano.

Sia i mobili dell'abitazione che i beni dell'azienda agricola risultano definitivamente liquidati, rispettivamente nel 1954 e nel 1957, con l'indennizzo complessivo di lire 80 mila per i primi, e di lire 60 mila per gli altri.

Le rimanenti denunce sono in corso d'istruttoria; risultano già acquisite le informazioni dell'organo investigativo, e si è in attesa che l'ufficio tecnico competente provveda alla valutazione analitica dei beni denunciati, per sottoporre quindi gli atti alla commissione provinciale per il prescritto parere di merito.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica per danni di guerra riguardante Aodei Giuseppe fu Ferdinando, residente in Colli al Volturmo (Campobasso), pendente innanzi l'intendente di finanza di Campobasso. (23866).

RISPOSTA. — Il signor Aodei Giuseppe da Colli al Volturmo presentò alla intendenza di finanza di Campobasso due denunce di risarcimento per danni di guerra.

La prima, concernente i danni subiti ai beni mobili della azienda agricola, risulta già liquidata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237 e dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968; il relativo ordinativo di pagamento, per l'importo di lire 4 mila, è stato emesso in data 13 gennaio 1961.

Per l'altra domanda, concernente danni subiti a beni mobili ad opera delle forze armate alleate, risulta già notificato all'interessato, in data 30 maggio 1962, il decreto di liquidazione, emesso ai sensi della legge 9 gennaio 1951, n. 10; si darà corso al pagamento dopo la scadenza del termine di giorni 60 previsto per l'eventuale impugnativa.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i risultati degli accertamenti compiuti a seguito di denuncia sporta contro gli amministratori del comune di Rotello (Campobasso) e del capo del cantiere De Socio Carmine, relativa ad irregolarità, che sarebbero state commesse durante la gestione di un cantiere di rimboschimento. (24166).

RISPOSTA. — Il Ministero, in relazione ad un esposto che denunciava irregolarità verificatesi nella gestione del cantiere n. 060456/L in Rotello ha disposto, tramite il competente ufficio provinciale del lavoro, gli opportuni accertamenti.

Da detti accertamenti, compiuti il 18 ed il 27 aprile 1962, non è risultata comprovata l'accusa contenuta nell'esposto in parola, secondo la quale il geometra Testa Pasquale, aiuto istruttore del cantiere, sarebbe stato assente dal cantiere stesso per l'intero periodo 22 gennaio-14 febbraio 1962, percependo la relativa retribuzione. È risultato, invece, che il predetto aiuto istruttore è stato assente soltanto per due giorni, per i quali non gli è stato corrisposto il compenso.

In tale occasione si è potuto, tuttavia, rilevare che, da parte dell'istruttore del cantiere, geometra Carmine De Socio, non è stata usata la necessaria diligenza nella tenuta del registro delle presenze del personale del cantiere e, pertanto, il Ministero ha disposto, con nota del 12 giugno 1962, la sospensione per sei mesi del De Socio dall'elenco provinciale del personale istruttore dei cantieri.

Il Ministro: BERTINELLI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se credano urgente intervenire perché il sindaco di Guardiaregia (Campobasso) si decida a riunire straordinariamente il consiglio comunale, così come è stato richiesto da un terzo dei consiglieri. (24378).

RISPOSTA. — La richiesta di convocazione straordinaria del consiglio comunale di Guardiaregia venne sottoscritta, all'origine, da cinque consiglieri su 15 assegnati al comune; per altro, uno dei firmatari ebbe a ritirare la propria adesione, per cui la richiesta stessa risultò carente del numero minimo di presentatori richiesto dall'articolo 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale (un terzo dei consiglieri assegnati).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Comunque, la giunta municipale ha provveduto ugualmente a convocare il civico consiglio, in seduta straordinaria, per il giorno 12 luglio 1962 e la seduta ha avuto regolare svolgimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere in qual modo, nel clima di socialità che ha pervaso lo Stato italiano, intenda intervenire a favore degli ex assuntori di passaggi a livello, che dopo diversi lustri di servizio trovansi, giunti ad età avanzata, senza alcuna pensione.

L'interrogante chiede, fra l'altro, di conoscere lo stato della pratica, riguardante il signor Michele D'Adderio, residente ora in Carino (Campobasso), che appunto dopo 22 anni di servizio come assuntore di passaggio a livello e due campagne di guerra non riesce a sapere, pur giunto all'età di 65 anni, quale trattamento di quiescenza gli è riservato. (24383).

RISPOSTA. — La posizione giuridica ed economica degli assuntori ferroviari è stata già da tempo regolamentata dalla legge del 30 dicembre 1959, n. 1236, la quale, fra l'altro, in materia previdenziale stabilisce che hanno diritto a conseguire la pensione gli assuntori con 15 anni di servizio se cessati per limiti di età, oppure con 20, se cessati per altre cause.

La legge stessa stabilisce altresì che agli effetti del raggiungimento di tali limiti, del servizio reso, può essere valutato per intero quello prestato dopo il 1° febbraio 1943; quello prestato anteriormente a tale data è valutabile, invece, per un terzo.

Per quanto riguarda in particolare il signor Michele D'Adderio si fa presente che il medesimo, in data 24 febbraio 1962 con nota P. 4.1.4.F.P. Ass. 20048/603645 è stato reso edotto della sua posizione.

Il D'Adderio è stato assunto il 1° giugno 1941 ed è cessato dall'incarico il 27 febbraio 1959 per inabilità fisica ed ha, quindi 17 anni 8 mesi e 26 giorni di servizio e non 22; tenuto conto però che il periodo reso prima del 1° febbraio 1943 è valutabile per un terzo, la durata del servizio si riduce a 16 anni, 7 mesi e 16 giorni arrotondati ad anni 17; non valutabili le campagne di guerra in quanto non previsto dalla legge.

Essendo egli cessato per causa diversa dal limite di età, con 17 anni di servizio non può

aver diritto alla pensione, ma unicamente all'indennità *una tantum*.

È da aggiungere che il D'Adderio, in atto, fruisce di un assegno mensile di lire 10 mila concessogli in base al decreto ministeriale 3257/1958 da conguagliare, quando verrà emanato il regolamento d'attuazione alla legge 1236/1959 in corso di approvazione, con la somma cui egli ha diritto a titolo di indennità *una tantum*.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica, riguardante gli accertamenti eseguiti da un ispettore generale del Ministero presso il comune di Rotello (Campobasso), a seguito dei quali sarebbero stati contestati agli amministratori una serie di addebiti. (24384).

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto fu comunicato all'interrogante con la nota in data 23 marzo 1962, a seguito dell'analoga interrogazione n. 19322 (allegato al resoconto della seduta del 27 marzo 1962), si fa presente che il consiglio di prefettura di Campobasso, innanzi al quale gli amministratori del comune di Rotello furono chiamati a rispondere di alcune manchevolezze emerse da un'ispezione ministeriale, dopo avere attentamente valutato gli elementi giustificativi forniti al riguardo dagli interessati, ha ritenuto — con recente decisione, in corso di notifica — di dovere prosciogliere i medesimi da ogni responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COMANDINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere se intendano intervenire presso l'I.N.A.-Casa di Isola del Liri (Frosinone) al fine di rimuovere gli intralci che hanno finora impedito la costruzione di alloggi in quella località, pur avendo ottenuto il comune di Isola del Liri ben 308 milioni di stanziamenti (58 milioni nel 1957, 90 milioni come secondo finanziamento ancora nel 1957, 75 milioni nel 1959-60 e 85 milioni nel 1961). Sebbene nel comune di Isola del Liri la deficienza di alloggi sia tanto grave da assumere qualche volta aspetti drammatici, gli stanziamenti ottenuti sono stati finora, e rimangono, del tutto inutilizzati, soprattutto perché, sia l'ufficio provinciale del genio civile sia l'ufficio tecnico erariale attribuiscono ai terreni da acquistare per la costruzione degli stabili I.N.A.-Casa valutazioni del tutto arbitrarie, di gran lunga inferiori ai prezzi pagati per analoghe necessità degli altri comuni di pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

vincia, nei quali il livello delle valutazioni immobiliari di mercato corrisponde sostanzialmente, per l'identità delle condizioni obiettive, a quello di Isola del Liri. Ritiene l'interrogante che sia doveroso por fine ad una anormale situazione che, provocando vivo fermento nella popolazione, rende vane le provvidenze delle quali fu, con gli stanziamenti sopra indicati, riconosciuta la necessità. (19588).

RISPOSTA. — Le difficoltà che hanno impedito l'attuazione del programma relativo alla costruzione di alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Isola del Liri sono dipese dalla infruttuosità delle ricerche effettuate per il reperimento di terreno idoneo.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone, stazione appaltante delle costruzioni cui si riferisce l'interrogante, nel far rilevare l'impossibilità di reperire nel predetto comune una nuova area tecnicamente idonea, come da incarico a suo tempo affidatogli, ha riproposto l'acquisto da parte della gestione dell'area originaria, di proprietà Festa, modificata nella forma.

In considerazione del carattere di urgenza che la questione riveste e del fatto che le modifiche alla predetta area hanno comportato una sia pur lieve diminuzione delle iniziali difficoltà di ordine tecnico, la gestione ha ravvisato l'opportunità di rinviare all'esame della competente commissione la documentazione relativa all'area di cui trattasi.

L'amministrazione comunale di Isola del Liri è stata recentemente invitata, per il tramite della stazione appaltante, a precisare se fra gli impegni a suo tempo assunti con apposita delibera circa la realizzazione a proprio carico dei servizi pubblici, si debba intendere incluso anche quello relativo alla costruzione delle strade previste nel piano regolatore e se quest'ultimo sia già stato regolarmente approvato dalle competenti autorità.

Si assicura, pertanto, che non appena in possesso degli elementi sopra descritti sarà provveduto, con la possibile sollecitudine, allo svolgimento di tutte le pratiche concernenti l'acquisto del suolo prescelto cui è, ovviamente, subordinato l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione degli alloggi assegnati al comune di Isola del Liri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale BERTINELLI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali possibilità esistano per una sollecita definizione della pratica di

pensione di Ceccarelli Domenico nato a Frosinone il 24 aprile 1910 ed ivi residente, in contrada Ferrarelle. (22768).

RISPOSTA. — Il ricorso per pensione di guerra prodotto da Ceccarelli Domenico trovandosi in istruttoria presso la procura generale della Corte dei conti, la quale, per poter procedere agli ulteriori adempimenti processuali, ha richiesto al collegio medico legale un parere tecnico rilevante ai fini del giudizio.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

COMPAGNONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per la sollecita applicazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che prevede il passaggio del personale ausiliario della scuola media statale ai coefficienti 173 e 180; per sapere, inoltre, se ritenga necessario intervenire per evitare che con il passaggio ai predetti coefficienti gli interessati subiscano una decurtazione dello stipendio a causa della interruzione degli scatti biennali, facendo in modo che quando si verifica il passaggio ai coefficienti 173 e 180 gli interessati conservino gli scatti già maturati con il coefficiente inferiore. (24081).

RISPOSTA. — Il Ministero ha studiato un sistema d'inquadramento del personale ausiliario delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica nelle nuove qualifiche e coefficienti previste dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, diretto ad evitare che a personale con maggiore anzianità di servizio venga attribuito uno stipendio inferiore a quello spettante a bidelli con una minore anzianità.

Si fa, comunque, presente che negli inquadramenti dei primi bidelli e dei bidelli capo nei coefficienti 173 e 180, gli interessati conserveranno gli importi relativi agli aumenti biennali già maturati nei vecchi coefficienti, e che in nessun caso subiranno una decurtazione dello stipendio.

Il Ministro: GUI.

COVELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del giustificato allarme determinatosi fra i distillatori di acquavite della regione Triveneta a seguito della iniziativa promossa dalla consulta per l'agricoltura delle Venezia, la quale intenderebbe realizzare l'impianto di una nuova distilleria per lo sfruttamento delle vinacce delle province venete.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

A tale scopo si è infatti costituito lo scorso anno un ente sotto forma di Cooperativa delle cantine sociali per la gestione di un grande stabilimento di distillazione che dovrebbe sorgere nel comune di Ponte di Piave (Treviso) con finanziamenti di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « piano verde ».

Il progettato stabilimento, che assorbirebbe quasi un terzo delle vinacce disponibili, oltre ad accrescere l'inflazione di attrezzature del genere (nella Venezia Euganea esistono già 80 distillerie; nel Trentino-Alto Adige e nella Venezia Giulia ve ne sono un centinaio; nelle stesse regioni esistono ancora 200 distillerie circa a carattere artigiano-familiare) finirebbe per provocare la stasi di gran parte degli impianti esistenti con conseguente diminuzione della mano d'opera stagionale e grave danno della ricchezza locale.

D'altra parte, l'eventuale finanziamento alle cantine sociali venete sarebbe in contrasto con le norme e le finalità della legge relativa al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, la quale legge — con l'articolo 20 — riserva i benefici e le agevolazioni agli impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti agricoli, ma non contempla affatto le distillerie.

Pertanto, ove la richiesta venisse accolta, evidente apparirebbe il favoritismo, in quanto la concessione, lungi dallo stimolare il sorgere di strutture utili alla produzione ed al lavoro, verrebbe a creare dannose concorrenze e pericolosi conflitti fra le categorie produttrici. (23358).

RISPOSTA. — Come è noto l'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura prevede la concessione di sussidi e mutui a favore di cooperative, per la costruzione di impianti collettivi di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

I criteri fondamentali per la concessione degli incentivi di cui trattasi sono stabiliti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, che prevede non soltanto un opportuno coordinamento delle iniziative, in modo da favorire un equilibrato sviluppo settoriale e territoriale delle infrastrutture, ma anche una selezione delle iniziative stesse, in modo da agevolare quelle che consentano un più remunerativo e razionale collocamento dei prodotti sul mercato ed un adeguato sviluppo della economia agricola delle zone interessate.

Occorre aggiungere, per altro, che le provvidenze recate dal piano di sviluppo sono particolarmente rivolte a promuovere proprio quelle iniziative che per base associativa, per prodotti conferibili, organizzazione, dimensioni ed ubicazione siano in grado di imprimere al settore agricolo una funzionalità autonoma, anche rispetto all'attività di carattere industriale, con particolare riguardo a quelle iniziative capaci di completare il ciclo di lavorazione e di trasformazione per conseguire la massima valorizzazione di prodotti agricoli.

Nel quadro dei suddetti criteri di giudizio, per la cui esatta valutazione è stata costituita, presso questo Ministero, una apposita commissione, sarà esaminata la domanda della Distilleria cooperativa delle cantine sociali venete, solo recentemente pervenuta a questo Ministero, tenendosi nel debito conto anche le ragioni prospettate dal Gruppo regionale distillatori acquaviti Tre Venezie.

Il Ministro: RUMOR.

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi incidenti verificatisi a Padova la sera del 22 maggio 1962 durante una pacifica manifestazione di solidarietà con gli studenti ed operai spagnoli e portoghesi, indetta dal tribunato goliardico al ridotto del teatro Verdi.

Mentre la riunione, alla quale è intervenuto anche il rappresentante della C.G.I.L., si svolgeva ordinatamente, un gruppo di attivisti dell'estrema sinistra si scagliò sugli studenti che distribuivano manifestini propagandistici, aggredendoli selvaggiamente e ferendone quattro, che dovettero per le lesioni riportate ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale.

L'intervento dei pochi carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza valse a ristabilire l'ordine e ad impedire più serie conseguenze; ma finora la polizia non si è preoccupata di identificare gli aggressori, elementi ben noti e visti dagli stessi agenti intervenuti per far cessare gli atti di violenza.

Di fronte all'evidente ed inqualificabile attentato alla libertà di opinione di pacifici cittadini, l'interrogante chiede al ministro se ritenga di intervenire affinché il questore di Padova proceda alla identificazione dei rei ed alla loro denuncia all'autorità giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali a loro carico. (23814).

RISPOSTA. — La sera del 22 maggio 1962, indetta dal tribunato universitario del locale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

ateneo, si svolse, nel ridotto del teatro Verdi di Padova, con l'adesione di varie associazioni e partiti politici, una manifestazione di solidarietà per gli studenti ed operai spagnoli e portoghesi in sciopero.

Prima dell'inizio della riunione, mentre un centinaio di persone sostava dinanzi al teatro Verdi, il presidente dell'associazione universitaria monarchica Alleanza tricolore, la quale non aveva aderito alla manifestazione, iniziò la distribuzione di volantini; ciò determinò un improvviso — per altro — breve tafferuglio che la forza pubblica, intervenuta, riuscì prontamente a sedare.

Il presidente dell'Alleanza tricolore, mentre si allontanava, fu colpito alla testa da una bastonata assestatagli da uno dei partecipanti alla manifestazione, subito identificato; i fatti sono stati riferiti dalla questura di Padova all'autorità giudiziaria per ogni effetto di legge.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se la riforma del regolamento dell'Opera nazionale ciechi civili, relativa all'assegno vitalizio per i ciechi, allo studio da oltre tre anni presso i competenti Ministeri, sarà portata al fine al termine. (8870).

RISPOSTA. — L'iniziativa per l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili e di un assegno vitalizio a favore dei ciechi medesimi non ebbe più seguito, in quanto superata dalla presentazione al Parlamento di alcune proposte di legge intese ad innovare la fondamentale disciplina della materia.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è ora in fase di avanzato studio l'elaborazione dello schema del regolamento di cui all'articolo 13 della stessa legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che quasi tutti i provveditorati agli studi pagano lo stipendio agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo con notevole ritardo fino a raggiungere — come a Napoli — perfino i 20 giorni;

se sia a conoscenza del fatto che i provveditorati agli studi ostacolano la nomina a commissari di esami dei membri aggregati di educazione fisica, di insegnanti che hanno fatto domanda da altre province;

se sia a conoscenza del fatto che alcuni provveditorati non intendono pagare agli insegnanti di educazione fisica le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, di cui all'articolo 13 della legge del 1958, n. 88, per l'intero periodo fissato dall'ordinanza, bensì per pochi mesi — come il provveditorato di Benevento — o facendo riduzioni settimanali, come per il provveditorato di Napoli ed altri;

per sapere infine, quali provvedimenti intenda prendere e quali disposizioni intenda dare ai provveditorati agli studi perché venga posto fine alle sopradette ingiustificate inadempienze, che continuano anche dove sono intervenute — come a Napoli — sollecitazioni ministeriali. (23997).

RISPOSTA. — Dalle indagini prontamente eseguite dal Ministero circa l'inconveniente verificatosi in qualche provincia del ritardo del pagamento dello stipendio agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo, è risultato che l'inconveniente stesso sarebbe da attribuire unicamente alla circostanza che i capi di istituto provvedono ad inviare al competente provveditorato agli studi i prescritti « attestati di prestatto servizio », solo dopo la fine del mese cui gli emolumenti si riferiscono, causando così un sensibile ritardo nell'emissione degli atti formali di pagamento da parte dei competenti uffici.

Il Ministero ha già invitato in proposito i provveditorati agli studi ed in particolare quello di Napoli, ad impartire istruzioni ai capi degli istituti della provincia affinché provvedano — come per gli incaricati dell'insegnamento delle altre discipline — a fare tenere per tempo agli uffici scolastici provinciali i cennati attestati di servizio, allo scopo di consentire che il pagamento degli emolumenti spettanti agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica avvenga entro la fine di ciascun mese.

Non risulta che i provveditorati agli studi ostacolano la nomina di insegnanti di educazione fisica di altra provincia a membri aggregati nelle commissioni di maturità e di abilitazione.

Si è solo verificato nello scorso anno che qualche provveditorato agli studi non ha potuto accogliere regolari domande presentate da insegnanti di altra provincia, perché per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

venute in ritardo, a nomine già avvenute, o per mancanza del prescritto nulla osta del provveditorato di provenienza.

Circa l'ultima questione posta dall'interrogante si fa presente che i compensi agli insegnanti addetti quali direttori o collaboratori tecnici ai gruppi sportivi vengono corrisposti sotto forma di ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo, in relazione ad effettive prestazioni, che l'articolo 18 della ordinanza ministeriale 22 novembre 1961 limita a sette mesi per le esercitazioni di atletica e giochi ed a sei mesi per le altre esercitazioni.

L'attribuzione di tali ore viene, quindi, effettuata dal capo d'istituto che compila la relativa tabella di liquidazione in base alla effettiva attività svolta dall'insegnante e quindi le segnalate riduzioni o sospensioni di compensi devono essere attribuite alla minore prestazione da parte degli interessati.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quale criterio possa essere stata negata l'assunzione in ruolo ad insegnanti di educazione fisica in forza della legge 28 luglio 1961, n. 831, adducendo quale pretesto la mancanza di « prestato servizio didattico » negli anni 1959-60 e 1960-61, nonostante la contemporaneità tra il periodo di assenza dal servizio scolastico ed il periodo di adempimento degli obblighi militari di leva ed il possesso della qualifica di profugo giuliano; è infatti inconcepibile che vengano danneggiati dagli organi dello Stato coloro cui lo Stato impone di adempiere determinati doveri, tra cui il servizio militare di leva. (24064).

RISPOSTA. — Gli articoli da 11 a 18 e i primi quattro commi dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, prescrivono due fondamentali requisiti per l'assunzione degli insegnanti nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica:

1°) il possesso, in relazione alla cattedra richiesta, di una idoneità conseguita in un concorso a cattedre o del punteggio di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame di un concorso a cattedre o di un esame di Stato indetto, quest'ultimo, anteriormente al 28 ottobre 1957;

2°) la prestazione di almeno un anno di effettivo servizio in scuola statale o pareggiata con qualifica non inferiore a « valente »; nel biennio 1959-60-1960-61.

Mentre al primo requisito è ammessa una deroga per gli insegnanti ex-combattenti e as-

similati - ivi compresi i profughi giuliani - e per i perseguitati politici e razziali, che possono essere assunti in ruolo col possesso di una abilitazione comunque conseguita, il secondo requisito è tassativo.

D'altra parte, la norma appare dettata dalla necessità di richiedere a coloro che saranno ammessi nei ruoli della scuola una recente, anche se minima, esperienza didattica, esperienza che, ovviamente, non poteva essere acquisita se non attraverso un servizio positivamente qualificato.

La circostanza che alcuni aspiranti a cattedre di educazione fisica, e pochissimi aspiranti ad altre cattedre, non abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61 impedisce l'accoglimento delle loro domande di assunzione in ruolo, indipendentemente dai motivi che hanno determinato la mancanza di servizio scolastico.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga opportuno dare disposizioni affinché vengano utilizzati, a seconda delle necessità, in tutti gli istituti per la riabilitazione degli invalidi, i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica i quali, per studi ed esperienze di ginnastica correttiva, sono gli unici tecnici ad essere in grado di assolvere a tali compiti. (24178).

RISPOSTA. — La materia di cui si occupa l'interrogante è ancora oggi molto controversa.

Gli attuali orientamenti in tema di riabilitazione dei minorati fisici postulano la necessità di personale altamente specializzato tanto nel prescrivere la terapia adatta, quanto nell'applicarla agli infermi.

Nel campo del personale ausiliario la materia può essere così sintetizzata:

Accanto al medico specialista, (neuropsichiatra infantile, ortopedico, pediatra, etc.) che si occupa della riabilitazione dei minorati, si è venuta delineando in questi ultimi anni una figura che viene designata come « fisiokinesiterapia » o « terapisti della riabilitazione ».

Il fisiokinesiterapista si occupa della fisioterapia o terapia del movimento, mentre il terapisti della riabilitazione si occupa della fisioterapia propriamente detta o F.T. (od anche P.T.: *Physical Therapy*), della ergoterapia (od O.T.: *Occupational Therapy*) e della terapia del linguaggio (od S.T.: *Speech Therapy*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Allo stato attuale, nella nostra legislazione questo personale paramedico non è ben delimitato per cui vengono considerati abilitati a praticare (in tutto o in parte) i trattamenti prescritti dal medico solo coloro che siano in possesso di uno dei titoli sottoelencati:

1°) Le infermiere professionali e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano frequentato corsi di specializzazione in terapia fisica riconosciuti a termini della legge 19 luglio 1940, n. 1098, che disciplina le professioni sanitarie infermieristiche e di igiene sociale.

2°) Gli infermieri generici con licenza di massaggiatore conseguita ai sensi dell'articolo 1, secondo capoverso, del regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3°) I massaggiatori ciechi diplomati dalla scuola di massaggio per ciechi di Firenze, riconosciuta con regio decreto 26 febbraio 1941 (*Gazzetta ufficiale* 11 giugno 1941, n. 136) e regolamentata con decreto ministeriale del febbraio dell'anno successivo.

4°) Gli insegnanti di educazione fisica diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica.

Accanto al predetto personale ed a quello in possesso di titolo professionale estero — che è stato necessario ingaggiare per sopperire ai crescenti bisogni — opera, poi, un numero imprecisabile di tecnici di ambo i sessi, che si designano spesso come terapisti.

Per il momento, dal punto di vista legale, può solo parlarsi di assistenti tecnici che esercitano la terapia fisica sotto la diretta responsabilità del medico di cui godono la fiducia; infatti la legge ignora ancora questa attività paramedica, la quale attende perciò una sistemazione al pari di quanto si è già fatto in altri paesi.

La materia è attualmente allo studio della Commissione per le professioni sanitarie ausiliarie di questo Ministero.

L'orientamento attuale predominante, anche a somiglianza di quanto viene attuato all'estero, è quello di creare una scuola ad ordinamento speciale di terapia della riabilitazione a livello superiore con gli istituti superiori di educazione fisica o gli istituti per assistenti sociali.

Tale scuola, cui si dovrebbe accedere con la licenza magistrale od altro titolo di scuola media superiore equipollente, dopo 3 anni dovrebbe consentire l'esercizio della fisioterapia paramedica, dell'ergoterapia e della terapia del linguaggio.

Fino a che tale provvedimento legislativo non potrà essere emanato, si è del parere che i diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica possano continuare a prestare la loro opera negli istituti di rieducazione motoria, dato che nelle materie di studi di dette scuole sono compresi ben 11 insegnamenti di carattere sanitario.

Tuttavia, poiché a tali diplomati manca quella preparazione pratica che viene impartita nelle scuole per fisioterapisti, si potrà prendere in considerazione la possibilità che questi, prima di essere utilizzati negli istituti di rieducazione, siano ammessi a frequentare per un semestre i corsi di specializzazione in terapia fisica che vengono attualmente svolti presso alcuni centri (Milano, Firenze, Roma, ecc.) regolarmente autorizzati a termine dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Il Ministro: JERVOLINO.

CRUCIANI E NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi in base ai quali il Ministero abbia ritenuto di dare una sua interpretazione all'articolo 3 dello statuto della università italiana per stranieri, interpretazione tra l'altro patentemente antiggiuridica, ed in base alla quale sono stati esclusi dal consiglio direttivo di quella università enti e persone che legittimamente in base all'articolo ricordato avrebbero dovuto entrare a farne parte, ed altri che da anni, per lo stesso titolo, ne facevano parte. (24340).

RISPOSTA. — L'articolo 3 dello statuto dell'università italiana per stranieri stabilisce la composizione del consiglio direttivo, di cui possono far parte i rappresentanti degli enti che concorrono con un'annua somma non inferiore al quinto del contributo dello Stato.

Questo Ministero ritiene che la norma sopra richiamata vada intesa nel senso che il contributo non debba essere determinato anno per anno ma debba, invece, avere carattere continuativo — come avviene per il contributo dello Stato — con l'impegno di corrisponderlo annualmente.

Questo Ministero, allo scopo di venire incontro ai desideri degli enti interessati, richiede che gli enti stessi si impegnassero a corrispondere il contributo almeno per un quinquennio, tenuto conto che il consiglio direttivo, e pertanto anche i rappresentanti che ne fanno parte, rimangono in carica per cinque anni, consentendo anche che il contributo stesso, venisse versato, *una tantum*, per l'intero quinquennio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

In effetti, se il contributo dovesse essere determinato annualmente dalla volontà degli enti e subordinato, come affermato da qualche ente, dalle risultanze del bilancio, la composizione del consiglio direttivo potrebbe variare di anno in anno impedendo, in tal caso, il regolare e normale funzionamento dell'università.

Il Ministro: GUI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere le ragioni per cui sono stati creati istituti professionali nei comuni di Ottaviano e di Marigliano nell'agro nolano (Napoli) e ancora s'indugia ad istituirne uno a Nola, il comune di gran lunga più importante dell'agro nolano. (24139).

RISPOSTA. — Nel piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1962-63, non è stata finora compresa la trasformazione della scuola tecnica industriale di Nola in istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, in considerazione del fatto che i locali attualmente in uso sono inadatti e insufficienti per le necessità didattiche dell'istituto.

Questo Ministero sta comunque curando ulteriori indagini, intese ad accertare se le amministrazioni locali interessate possano garantire una migliore sistemazione edilizia, allo scopo di adottare dei definitivi provvedimenti in proposito.

Il Ministro: GUI.

DEL BO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, tenuto conto delle notizie pubblicate sulla stampa italiana e straniera relative alle affezioni di focomelia da cui sono colpiti i nati da gestanti le quali abbiano fatto uso di tranquillanti a base di talidomide, tali tranquillanti, o comunque altri farmaci a base della stessa o di analoga sostanza, siano posti in vendita anche in Italia, sottolineando la necessità, qualora ciò avvenga o sia avvenuto, di stabilirne il divieto di vendita, stante le gravi conseguenze che essi possono produrre per la salute umana, dando, inoltre comunicazione della loro eventuale intitolazione commerciale. (24092).

RISPOSTA. — La produzione e la vendita delle specialità medicinali a base di *Talidomide* è stata sospesa da questo Ministero con provvedimento in data 6 giugno 1962.

Inoltre, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, ai sensi dell'articolo 175 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, è stata anche disposta la revoca di registrazione dei prodotti in questione.

Il Ministro: JERVOLINO.

DEL GIUDICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione delle particolari disagiate condizioni in cui sono venuti a trovarsi gli idonei del concorso soprannumerario regionale 40 per cento; in favore dei quali sono in corso di approvazione alcune proposte di legge, ritenga di poter disporre, in attesa della risoluzione definitiva in sede parlamentare, affinché i vari provveditorati siciliani siano autorizzati a valutare, sia pure condizionalmente, il titolo di idoneità conseguito dai suddetti insegnanti, agli effetti degli incarichi che saranno conferiti per il nuovo anno scolastico 1962-63. (24215).

RISPOSTA. — La questione del riconoscimento della idoneità conseguita nei concorsi indetti dalla regione siciliana forma oggetto di alcune proposte di legge, attualmente rimesse all'esame del Parlamento.

Il Ministero non mancherà di impartire tempestive istruzioni ai provveditori interessati, non appena le anzidette proposte di legge avranno concluso l'iter parlamentare.

Il Ministro: GUI.

DEL GIUDICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre una modifica alla circolare ministeriale del 27 luglio 1961, n. 84-39-40 D.V., sugli incarichi annuali delle direzioni didattiche, per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del punteggio attribuibile agli interessati in possesso della laurea in legge.

L'interrogante si permette far rilevare l'opportunità di equiparare il punteggio della laurea in giurisprudenza a quello della laurea in lettere, in considerazione delle circostanze che nel concorso per direttore didattico è previsto un esame scritto e orale di legislazione scolastica;

che la laurea in giurisprudenza è titolo idoneo all'insegnamento nelle scuole secondarie per filosofia e pedagogia; che nel concorso direttivo in via di espletamento è stato stabilito un uguale punteggio per qualsiasi tipo di laurea. (24216).

RISPOSTA. — Il Ministero, nell'emanare annualmente l'ordinanza per il conferimento degli incarichi di direzione didattica, non può non attenersi alla legge 21 aprile 1947, n. 373, la quale indica, in maniera tassativa, i titoli di studio validi per l'ammissione al concorso a posti di direttore didattico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Poiché la laurea in giurisprudenza non è compresa tra i titoli indicati dalla suaccennata legge, il Ministero, nell'emanare l'ordinanza di cui trattasi, non poteva apportare modifiche all'ordinanza stessa, per la parte relativa alla valutazione dei titoli.

Il Ministro: GUI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per sapere se esistano « superiori disposizioni », che vietano alle donne l'accesso al Venereo dei Vetti nella visita agli scavi di Pompei (Napoli), se queste disposizioni derivino dal Ministero o dalla sovrintendenza alle antichità di Napoli e le ragioni di un siffatto divieto, per superare il quale le visitatrici devono qualificarsi al personale di vigilanza come insegnanti d'arte. (23770).

RISPOSTA. — Il Ministero, per ragioni anche troppo evidenti, non può consentire che gli affreschi e gli oggetti osceni rinvenuti negli scavi di Pompei vengano esposti al pubblico, come avviene per gli altri affreschi e l'altro materiale archeologico.

Per altro, la competente soprintendenza non ha mai mancato di consentire l'esame dei predetti oggetti agli studiosi, senza fare distinzione di sesso e senza porre alcuna limitazione; qualche maggiore cautela viene ovviamente adottata per gli occasionali visitatori di sesso femminile.

Tale prassi si ispira a criteri di prudenza, comuni a tutte le zone archeologiche e a tutti i musei e gallerie del mondo, ove non mancano soggetti osceni, non esposti al pubblico, nonché alle biblioteche ed archivi che posseggono pubblicazioni oscene, per le quali esistono rigorosi limiti nella lettura e nel prestito.

Il Ministro: GUI.

DI BENEDETTO, MINELLA MOLINARI ANGIOLA E FERRETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto il presidente neo eletto dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Agrigento ed il medico primario, vincitore di concorso, a dimettersi dai loro incarichi; accertando se tali fatti non siano dovuti ad opposizioni e pressioni da parte di forze interne ed esterne all'ospedale, compresi organi di tutela e controllo, che tendono a mantenere una caotica amministrazione e direzione, che ha portato l'istituzione ad avere un *deficit* di oltre 250 milioni, compresi 50 milioni dovuti per man-

cati versamenti di contributi assicurativi e previdenziali al personale.

Gli interroganti chiedono di conoscere in base a quali criteri siano state effettuate le spese di arredamento, essendosi preferite spese per forniture di lusso e sforzo e non per forniture sanitarie e di letti per gli ammalati, e se risultino interamente collaudati i lavori eseguiti nell'edificio.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare il discredito di cui ormai soffre l'istituzione e scongiurare il pericolo incombente sull'esistenza stessa dell'ospedale, che una cattiva direzione ed organizzazione deficiente portano alla chiusura. (23891).

RISPOSTA. — Il presidente neo eletto dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Agrigento, dottor Girolamo Paniteri, intendente di finanza a riposo, di anni 71, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopravvenuti seri motivi di salute.

Il direttore sanitario del predetto ospedale, dottor Vincenzo Lauria, nominato a tale incarico nel febbraio del corrente anno 1962, dopo aver prestato servizio per pochi mesi ha ritenuto opportuno ritornare alla sua normale attività professionale di fisiologo perché da lui considerata più consona alla sua preparazione scientifica ed economicamente più redditizia.

Pertanto è da escludere che i summenzionati siano stati indotti a dimettersi dai loro incarichi a seguito di opposizioni o pressioni di sorta.

Per ciò che riguarda la situazione debitoria del predetto ente ospedaliero in effetti detta situazione è alquanto critica; trattasi di debiti per la maggior parte risalenti a molti anni addietro; per altro, presso l'amministrazione interessata sono attualmente in corso di adozione i provvedimenti occorrenti a ripianare le passività.

L'asserzione circa le pretese forniture di lusso e sfarzo non trovano alcun concreto riscontro nella realtà.

Per quanto riguarda lo stato delle opere edilizie restano finora da collaudare le opere relative al settimo lotto, mentre è in corso di perfezionamento la pratica per la costruzione del reparto isolamento per l'importo di lire 33 milioni già finanziata con il contributo dello Stato.

Infine, i timori circa il presunto pericolo incombente sull'esistenza dell'ospedale appaiono del tutto infondati.

Il Ministro: JERVOLINO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non siano stati banditi tutti i concorsi per il posto di direttore degli istituti di sperimentazione agraria e tallasografica, come, ad esempio, quelli per l'istituto di entomologia agraria di Firenze e per l'istituto bacologico di Padova, i cui ex direttori sono già da qualche anno fuori per limiti di età ed il posto è vacante mentre per altri istituti del genere il relativo concorso è stato bandito con celerità. (24518).

RISPOSTA. — I posti disponibili nella qualifica di direttore straordinario del ruolo tecnico superiore del personale degli istituti in parola sono stati già quasi tutti messi a concorso.

Attualmente, restano da bandire soltanto i concorsi per i posti disponibili presso la stazione bacologica di Padova e presso la stazione di entomologia agraria di Firenze. A detti concorsi questo Ministero ha ritenuto per il momento di soprassedere, essendosi dato l'avvio, presso le citate stazioni sperimentali, ad un programma di attività sperimentale e di riordinamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministro: RUMOR.

FABRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di oltre 4 anni dal relativo bando di concorso del 16 aprile 1958, n. 13820, la costruzione degli alloggi I.N.A.-Casa per poste telegrafonici ad Ostia Lido (Roma) non sia stata ancora iniziata.

Il ritardo appare ancor più inconcepibile e strano, ove si tenga conto che:

1°) la graduatoria di assegnazione dei predetti alloggi è stata resa pubblica da oltre due anni;

2°) il progetto relativo è stato definito da oltre un anno, dopo i rilievi del comune alla stesura primitiva dello stesso per inosservanza dei criteri del piano regolatore;

3°) i fondi per la costruzione sono di completa disponibilità in quanto costituiti dalle trattenute I.N.A.-Casa sulle retribuzioni dei poste telegrafonici romani.

Poiché il denunciato ritardo ha arrecato già notevoli danni agli interessati — esclusione da altri concorsi di assegnazione, ecc. — e contribuisce a rendere più viva l'agitazione della categoria poste telegrafonica sul problema

della casa, l'interrogante chiede se il ministro sia a conoscenza di questo strano iter e quali provvedimenti ritenga di adottare per permettere agli aventi diritto di poter finalmente disporre di un alloggio. (23284).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa provvede a formulare e rendere pubblica la graduatoria di assegnazione degli alloggi indipendentemente dallo stato dei lavori di costruzione degli alloggi stessi.

Infatti, nel caso prospettato, il progetto venne approvato dalla gestione I.N.A.-Casa nel settembre 1960 e la relativa graduatoria fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 1961, n. 2.

Contemporaneamente, però, la ditta cui erano stati appaltati i lavori rifiutò di effettuare l'esecuzione, e l'I.N.A.-Casa autorizzò l'esperimento di una nuova licitazione, che ebbe luogo nell'agosto del 1961 ed andò deserta.

Frattanto il comune di Roma comunicava che la costruzione non poteva essere effettuata perché non conforme al piano regolatore. Trattavasi però di un errore, che si è potuto rettificare: al riguardo si precisa che lo stesso comune in data 4 maggio 1962 ha provveduto ad approvare definitivamente il progetto.

Nel contempo la gestione I.N.A.-Casa, dato il tempo trascorso, ha richiesto di aggiornare opportunamente i prezzi di capitolato prima di procedere ad una ulteriore gara.

Si è subito provveduto a quanto sopra ed in data 11 maggio 1962 è stata interessata la gestione I.N.A.-Casa per l'autorizzazione ad un nuovo esperimento di licitazione.

Con telegramma in data 16 maggio 1962, questa Amministrazione ha sollecitato l'invio della richiesta autorizzazione.

Il Ministro: CORBELLINI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di doversi avvalere della facoltà concessagli dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e di trattenere in servizio quei dipendenti che, pur avendo raggiunto i 65 anni di età richiesti per il collocamento a riposo, non hanno ancora compiuto 40 anni di servizio effettivo.

L'uso di tale facoltà sembra opportuno per consentire che benemeriti funzionari dello Stato siano inviati in pensione con un più elevato trattamento di quiescenza. (23485).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione anche delle necessità derivanti dall'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo svi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

luppo dell'agricoltura, ha ritenuto di continuare ad avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di trattenere in servizio il personale che abbia compiuto il 65° anno di età fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo.

Il Ministro: RUMOR.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, con urgenza — premesso che con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 gennaio 1962, n. 12, è stato bandito un concorso a 200 posti di direttore didattico in prova riservato ad insegnanti elementari che, oltre a possedere una certa anzianità di servizio, abbiano, entro il 30 settembre 1961, esercitato con qualifica non inferiore a distinto le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici ovvero per due anni se trattasi di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate; considerato che molti insegnanti con incarico direttivo non hanno potuto partecipare al concorso predetto non avendo maturato il prescritto triennio; considerato che negli anni decorsi gli incarichi di direttore didattico sono stati assegnati in relazione ai nuovi posti di direttore didattico istituiti in successivi scaglioni annuali, iniziando dall'Italia centro-meridionale, sicchè gli aspiranti impossibilitati a partecipare al predetto concorso appartengono quasi tutti all'Italia settentrionale; considerato che il limitato numero dei partecipanti ed ammessi al concorso stesso non consentirebbero all'amministrazione della pubblica istruzione di operare quella selezione indispensabile ad assicurare l'ingresso dei migliori elementi in una carriera che comporta l'esercizio di complesse e delicate funzioni — se ritenga opportuno, nell'interesse stesso della scuola, di riaprire i termini del concorso in parola, consentendo di partecipare ad esso agli insegnanti elementari che, oltre agli altri requisiti previsti, abbiano esercitato entro il 30 settembre 1962, le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno due anni scolastici, ovvero per un anno scolastico, se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate. (24235).

RISPOSTA. — Non è possibile consentire la partecipazione al concorso direttivo a 200 posti indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, agli insegnanti elementari con i requisiti sopra elencati.

Infatti, il requisito di un triennio di servizio alla data del 3 settembre 1961, per partecipare al concorso in parola, è tassativamente stabilito dalla legge speciale 6 giugno 1961, n. 530.

Pertanto gli insegnanti elementari che maturino il triennio di incarico direttivo entro il corrente anno scolastico non possono partecipare al concorso in parola.

Si fa presente, tuttavia, che l'onorevole Limoni ha presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 33653, in base alla quale, se approvata, potranno essere ammessi al concorso di cui trattasi anche i direttori didattici incaricati che maturino il triennio di servizio entro l'anno scolastico 1961-62.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere quali interventi intenda adottare nei confronti della ditta Tripodi Maria fu Costantino in Commis Antonino, nata e domiciliata nel comune di Polistena (Reggio Calabria) proprietaria di un fondo sito nello stesso comune. Detta proprietaria — malgrado anche le sollecitazioni dell'organizzazione sindacale a cui l'interessato si era rivolto — si è rifiutata di consegnare la casa colonica, costruita a tal fine con i contributi dello Stato, al colono Simonetta Giorgio, il quale, pertanto è costretto a vivere in casa antighienica con moglie e quattro figli. (21816).

RISPOSTA. — A seguito dell'intervento dell'ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro, competente per territorio, la ditta Commis e Tripodi proprietaria del fondo denominato Sgradi ha assicurato di aver invitato il colono signor Simonetta a ritirare le chiavi della casa colonica, costruita, col sussidio dello Stato, per le esigenze di conduzione del fondo stesso.

Il Ministro: RUMOR.

FIUMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche avanzate da parte del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) per il finanziamento dei seguenti edifici scolastici:

1°) per la scuola di avviamento professionale nel centro del comune;

2°) per le scuole elementari rurali nelle frazioni di campagna Santa Marina, Stelletta, Bellaggio, Villotta.

L'interrogante, visto l'alto grado di analfabetismo esistente nel comune e le condi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

zioni finanziarie disastrose del comune, è dell'opinione che la richiesta sia da prendere in seria sollecita considerazione. (22746).

RISPOSTA. — Il comune di San Giorgio Morgeto ha presentato le domande in oggetto nell'esercizio finanziario 1960-1961.

Tali domande non sono state rinnovate nell'esercizio 1961-1962, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Si assicura, ad ogni modo, l'interrogante che le esigenze del comune di San Giorgio Morgeto saranno tenute presenti, allorché nuovi stanziamenti di fondi consentiranno il finanziamento di altre opere di edilizia scolastica sempre che però l'amministrazione comunale interessata rinnovi, tramite il provveditore agli studi di Reggio Calabria, le relative istanze di contributo.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ E MISEFARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere sulla base di quali criteri tecnico-economici sia stato scelto l'attuale tracciato della strada Cirella-provinciale Sant'Ilario-Ciminà (Reggio Calabria) il cui costo unitario ha già raggiunto la cifra di lire 39.698.500 a chilometro, a causa della costruzione del ponte sul Condojanni e di altri 4-5 ponti, con attraversamenti di vasta zona in frana; quanti progetti di variante e suppletivi si siano aggiunti ai progetti originari approvati e quale sia l'attuale stato della strada dopo che si è sostenuta la spesa di lire 10.163.869; se sia stata svolta indagine per accertare eventuali responsabilità, per denunciate irregolarità nel corso dei lavori, e quali siano state le risultanze di essa. (23895).

RISPOSTA. — Per il collegamento della frazione isolata di Cirella previsto dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e programmato dalla Cassa per il mezzogiorno, da parte dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria è stato redatto un primo progetto nel quale si seguiva, a mezza costa, il versante destro del torrente Condojanni e poi si risaliva presso Bombile, allacciandosi alla strada, anche essa finanziata dalla Cassa, Bombile-strada stradale 106.

Detto progetto, per altro, venne respinto nel 1953 dalla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia per l'elevato costo (245 milioni contro i 170 in programma), sia per insufficienze tecniche. In tale sede venne proposto che, invece di

far discendere la strada fino al mare lungo il corso del Condojanni, la frazione Cirella venisse allacciata alla esistente comunale strada statale 106 Ciminà.

I tecnici della Cassa per il mezzogiorno, a seguito di minuziose indagini dei luoghi, proposero per l'anzidetto allacciamento un tracciato breve e semplice sul versante sinistro del Condojanni, dolce e pianeggiante. Per altro, da parte degli abitanti locali, con esposti, relazioni, astensioni generali dal voto e con agitazioni popolari, per le quali intervenne anche il prefetto, venne richiesto che il tracciato venisse spostato sulla sponda destra per consentire il collegamento con gruppi di case e terreni che durante l'inverno restavano isolati per mancanza di ponti (contrade Lauro, Gioppo, Alligioso, Marcato, ecc.). Dopo molti sopralluoghi ed interventi locali, sulla scorta di una delibera del 2 maggio 1955 della giunta provinciale di Reggio Calabria e con l'assenso del prefetto, si addivenne ad un progetto che teneva conto delle istanze locali; detto progetto, presentato per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fu, con voto 25 maggio 1956, approvato solo come progetto di massima e ne fu richiesta la parziale rielaborazione dopo più approfonditi studi. Il nuovo progetto esecutivo venne approvato dalla delegazione del Consiglio superiore il 29 gennaio 1957 e dal consiglio di amministrazione della Cassa il 19 febbraio successivo per l'importo di lire 180 milioni.

I lavori furono appaltati ed iniziati il 1° settembre dello stesso anno.

Va, per altro, fatto rilevare che le difficoltà tecniche incontrate nella fase esecutiva della anzidetta realizzazione sono state notevolissime, soprattutto nella costruzione delle fondazioni del ponte sul Condojanni — più volte sommerse dalle improvvise piene del torrente — e nel superamento del tratto in fregio al torrente, a valle della località Pietra Rossa, dove è stato necessario costruire un lungo muro di argine, nonché una difesa dagli scoscendimenti della pendice argillosa. Tutte le difficoltà incontrate, dovute non soltanto alla natura dei luoghi ma anche alla non collaborazione dei locali, sono state tuttavia superate.

Dagli abitanti di Cirella è stata poi richiesta una variante di tracciato nel tratto di accesso all'abitato, le cui previsioni, unitamente a quelle per maggiori opere di presidio e riparazione per danni di forza maggiore, sono state oggetto di una perizia suppletiva approvata il 30 settembre 1960, con la quale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

l'impegno di spesa assunto è risultato di nette lire 184.626.166 (contro i 180 milioni del progetto originario) e poiché la strada è lunga chilometri 5,280 il costo medio è di circa 35 milioni al chilometro, tutt'altro che eccessivo se si pone mente ai difficili terreni ed all'alta incidenza dei vari ponti e ponticelli risultati necessari. I lavori sono praticamente ultimati e la strada è agibile.

Nel corso dei lavori sono state effettuate numerose ispezioni, anche a seguito di generici reclami avanzati da un esponente locale, ma non si è accertato alcun elemento di fatto che avvalorasse le denunce e gli appunti mossi, della maggior parte dei quali si è anzi rilevata l'assoluta inconsistenza ed infondatezza.

Inoltre, è pervenuta dalla giunta municipale di Platì una petizione e la deliberazione 12 dicembre 1961 con cui si richiede la creazione di un piazzale al termine della strada e la sistemazione di 100 metri della strada di penetrazione nell'abitato: la Cassa ha autorizzato il modesto supplemento di lavori.

Si fa, infine, presente che da parte della delegazione municipale di Cirella è pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno una lettera in data 2 aprile 1962 con espressioni di grato riconoscimento per l'opera eseguita.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del mutuo relativo al bilancio 1962 del comune di Canolo (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente l'urgenza della emissione del decreto, visto le precarie condizioni finanziarie del comune. (24516).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale autorizzativo del mutuo suddetto sarà emesso non appena verrà perfezionato il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera (atto n. 3918), circa il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni dal 1962 al 1965.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

GATTO VINCENZO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere le disposizioni in base alle quali si è ritenuto di poter collocare in congedo straordinario il maestro elementare Zumbo Isidoro Rosario, titolare nelle scuole elementari di Naso (Messina), conservandogli integralmente gli assegni (salva l'indennità di presenza), considerato che a tutt'oggi il legislatore non

si è ancora pronunciato sull'estensione ai sindaci ed ai vice sindaci del disposto dell'articolo 63 della legge 5 febbraio 1948, n. 26. (22020).

RISPOSTA. — Non è esatto che il maestro Zumbo Isidoro, sindaco di Naso, sia stato collocato in congedo straordinario; lo stesso, infatti, posto a disposizione del provveditorato agli studi per l'anno scolastico 1961-62, è stato esonerato dai suoi normali obblighi di servizio ed adibito all'insegnamento dell'educazione fisica nelle varie classi del comune.

Il provvedimento, giustificato dalla opportunità di migliorare tale insegnamento, è stato adottato anche in considerazione del fatto che, a seguito della considerevole diminuzione della popolazione scolastica nel comune di Naso, le classi erano formate di un esiguo numero di alunni, e pertanto si poteva, senza danno, abbinare ad altra classe quella destinata al maestro Zumbo.

Successivamente, per utilizzare meglio l'opera del predetto maestro, è stato a lui affidato anche l'impegnativo servizio della refezione scolastica nel comune di Naso.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza l'agitazione in corso fra i primari, gli assistenti e gli aiuti ospedalieri, che da molti anni attendono la loro sistemazione giuridica ed economica, con grave danno per il buon funzionamento degli ospedali; se sia altresì a sua conoscenza il fatto che i medici in questione intendono entrare in sciopero il 5 giugno 1962, in segno di protesta per il mancato adempimento dei precisi impegni del Governo della definitiva sistemazione dei medici ospedalieri; se, ad evitare tale grave atto, ritenga di far discutere una legge stralcio, in attesa della discussione generale di tutta la materia ospedaliera. (23701).

RISPOSTA. — Si assicura di aver già rivolto vive premure al presidente della Commissione igiene e sanità presso la Camera dei deputati perché sia discusso con urgenza il disegno di legge recante il nuovo ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. Qualora l'esame di detto disegno di legge nel suo complesso presentasse difficoltà, il Ministero della sanità non si opporrà allo stralcio delle norme relative al personale interessato.

Si comunica inoltre che, con circolare 30 maggio 1962, sono state impartite disposizioni ai medici provinciali allo scopo di ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

chiamare le amministrazioni ospedaliere sulla opportunità di soprassedere all'adozione di provvedimenti di collocamento a riposo di soprintendenti, direttori e primari ospedalieri che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età, in attesa dell'approvazione del sopra citato ordinamento.

Per quanto riguarda gli aiuti e gli assistenti sono tuttora operanti le disposizioni a suo tempo emanate da questo Ministero per il mantenimento in servizio di detti sanitari per porli in grado di beneficiare delle emanande norme, più favorevoli di quelle attualmente in vigore.

Il Ministro: JERVOLINO.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — con richiamo a precedente propria interrogazione del 20 luglio 1961, n. 4120, rimasta senza risposta, ed alle notizie fornite nel frattempo al Ministero dalla nostra rappresentanza nel Perù — se siano a conoscenza delle persecuzioni e delle spoliazioni di cui è stato oggetto nel Perù il cittadino italiano Alberto Giamberardino, espulso da quello Stato in dispregio a ogni norma di convivenza civile ed alle convenzioni dei diritti dell'uomo, anche dopo che le autorità giudiziarie peruviane lo avevano pienamente assolto da ogni ingiusto addebito; e per sapere quindi se ritenga di intervenire presso il Governo peruviano a tutela dei diritti e dei beni del Giamberardino. (23725).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è pienamente a conoscenza del caso dell'ingegner Alberto Giamberardino.

L'ingegner Giamberardino giunse a Lima nel 1953. Nel 1955 contrasse matrimonio con la signora Jolanda Fasce, vedova di un ricco industriale locale.

Nell'aprile 1957 i rapporti tra i due coniugi, già notoriamente tesi, sfociarono in una lite nel corso della quale il marito esplose un colpo di arma da fuoco.

Denunciato dalla moglie, il Giamberardino fu arrestato sotto l'imputazione di tentato uxoricidio. Verso la fine del 1958 fu processato e assolto con formula piena, dimostrandosi infatti che egli non aveva diretta l'arma contro la moglie.

Durante il procedimento penale la moglie chiese ed ottenne il divorzio.

Nel dicembre 1958 il Giamberardino fu espulso dal Perù: il provvedimento fu motivato da minacce da lui profferite nei riguardi della moglie e quindi per ragioni di ordine

pubblico. La signora Fasce provvide al pagamento del viaggio in aereo del Giamberardino rientrato in Italia, il Giamberardino ha interessato varie autorità chiedendo un fortissimo indennizzo (per centinaia di milioni di lire) dal governo peruviano ai seguenti titoli:

1°) per essere stato spogliato dei propri beni;

2°) per non essere potuto entrare in possesso della metà degli incrementi patrimoniali realizzati dalla consorte grazie alla sua opera

3°) per gli altri danni subiti a causa dell'espulsione.

La nostra ambasciata a Lima non ha mancato di compiere passi per la revoca del provvedimento di espulsione adottato a carico del Giamberardino ma le autorità peruviane si sono dimostrate estremamente rigide al riguardo. D'altronde, trattandosi di misura che attiene alla libera discrezionalità di ogni governo, non sembra che esso possa essere impugnato per le vie legali.

In relazione poi alle pretese formulate dal Giamberardino, nei confronti del governo peruviano, il Ministero degli esteri ha impartito istruzioni all'ambasciata a Lima perché si ponesse in contatto con uno dei legali peruviani del Giamberardino, l'avvocato Melgar, il quale ha fornito le seguenti precisazioni:

1°) in nessun caso l'espulsione di uno straniero dal Perù comporta la perdita dei beni dello stesso;

2°) l'impossessamento da parte della signora Fasce dei beni dell'ex marito non è avvenuto in seguito ad alcuna azione o provvedimento legale e si tratta quindi di impossessamento *de facto*;

3°) è possibile agire legalmente per il recupero dei beni dell'ingegner Giamberardino e l'avvocato Melgar sarebbe disposto ad assisterlo purché fornito di necessario mandato alle liti.

Sussiste pertanto la possibilità di un'azione giudiziaria diretta da parte dell'ingegner Giamberardino: le autorità diplomatico-consolari italiane, che già a più riprese si sono interessate al suo caso, lo assisteranno certamente anche in tale occasione.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda accogliere la richiesta — più che legittima — di aumento del decimo dei posti messi a disposizione dei vincitori del concorso magistrale da poco concluso nella provincia di Palermo. (24189).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

RISPOSTA. — Con apposita circolare, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stato concesso l'aumento del quinto dei posti messi a disposizione per i vincitori dei concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi il 1° settembre 1961, sempreché esistano nella provincia posti disponibili.

Il Ministro: GUI.

GRILLI ANTONIO E CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda prendere, dopo la sentenza della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 8, terzo comma e 91, ultimo comma, del testo unico 5 maggio 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento all'articolo 18 della Costituzione, allo scopo di evitare la rapida distruzione della selvaggina nel territorio italiano.

È noto, infatti, che, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale, gli organi periferici della Federazione italiana della caccia si trovano nella assoluta impossibilità di provvedere sia al ripopolamento della selvaggina stanziale sia al servizio di vigilanza indispensabile per la difesa del patrimonio faunistico esistente.

Gli interroganti si permettono sottolineare la necessità di immediati provvedimenti di natura straordinaria, specialmente in considerazione della prossima nuova apertura di caccia. (24496).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24420, del deputato Angelini Giuseppe, pubblicata a pagina 10489).

GUADALUPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché al signor Francesco Mappa, già appartenente al 40° corpo dei vigili del fuoco di Taranto, collocato a riposo per limiti di età il 14 maggio 1961, venga liquidata la pensione — per la parte di competenza di questo Ministero, ufficio stralcio cassa sovvenzioni antincendi — poiché l'interessato, che non è stato liquidato dei mesi di maggio e giugno 1961, per le ritenute fatte mensilmente dal Ministero del tesoro, ha dovuto esborsare la somma di lire 102 mila su lire 135 mila percepite dal 4 maggio al 30 novembre 1961. (23623).

RISPOSTA. — Questo Ministero, avuta comunicazione dal dicastero del tesoro che la pensione attribuita all'ex vigile del fuoco Map-

pa Francesco ammonta a lire 214.428 annue lorde, ha dato corso alla liquidazione, in favore dell'interessato, delle quote di integrazione di pensione, con imputazione alla gestione stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi degli arretrati relativi al periodo fino al 30 giugno 1961 (lire 243.880 lorde). Per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, nel quale il relativo onere fa carico allo Stato, si è autorizzata — nelle more dell'apposito provvedimento — la corresponsione di un acconto in favore del Mappa, nella misura di lire 10 mila nette mensili.

Sugli arretrati di cui sopra dovranno essere recuperato le somme a suo tempo corrisposte all'interessato a titolo di anticipazione.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda far prendere dalla S.E.T. con sede in Bari sulla protesta avanzata dal sindaco e dalla giunta municipale della città di Oria (Brindisi), a nome di circa il 50 per cento degli utenti telefonici di quel comune, sanzionati drasticamente con la sospensione del servizio telefonico per non aver tempestivamente versato il canone di abbonamento, elevata in data 26 maggio 1962; se ritenga opportuno invitare la predetta S.E.T. a voler impartire direttive ai propri uffici dipendenti e periferici per una maggiore comprensione ed una più economica elasticità nell'applicazione delle disposizioni nei confronti degli utenti, anche al fine di soddisfare una esigenza generale di progresso e di civiltà. (23752).

RISPOSTA. — Da indagini esperite presso la società telefonica concessionaria S.E.T. è stato accertato che, dei 156 utenti della rete di Oria, soltanto 22 furono sospesi dal servizio telefonico per riscontrata morosità. Il provvedimento, nei confronti dei predetti utenti, fu adottato dalla società in data 23 maggio 1962 sebbene il termine utile per il pagamento del canone fosse già scaduto il giorno 15 dello stesso mese.

Alla data del successivo 31 maggio restavano ancora 2 utenti in stato di morosità; tuttavia, dopo alcuni giorni, anche per questi ultimi il servizio veniva ripristinato.

Considerato ora il comportamento della società, relativamente alla sospensione delle utenze, si fa osservare che la concessionaria ha agito conformemente al disposto degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, *Gazzetta ufficiale* del 27 novembre

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

1930, n. 276, successivamente modificato dal decreto ministeriale 11 marzo 1958, *Gazzetta ufficiale* del 22 marzo 1958 n. 271.

I predetti articoli, che prevedono i casi in cui la concessionaria può sospendere il servizio telefonico, sono riportati nell'elenco ufficiale degli abbonati sotto la voce: Regolamento di servizio.

Tutte le norme contenute nel predetto regolamento impegnano ogni abbonato in conseguenza della sottoscrizione del contratto di abbonamento, in cui il regolamento stesso è esplicitamente richiamato.

Per quanto riguarda il sollecitato invito alla società S.E.T. per una « più economica elasticità nell'applicazione delle disposizioni anche al fine di soddisfare una esigenza generale di progresso e di civiltà », non si ritiene di poter esigere che la concessionaria deroghi al principio della sospensione del servizio, attesa appunto la legittimità del provvedimento stesso previsto dalle norme sopra richiamate.

Va d'altra parte osservato che il mezzo, attraverso il quale si attua e si garantisce l'ordinato esercizio del servizio, scaturisce dal rispetto delle norme regolatrici del servizio stesso, al quale sono tenuti l'utente e la società nel loro reciproco interesse.

Il Ministro: CORBELLINI.

GUIDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, anche a seguito di risposta a precedenti interrogazioni, quando sarà realizzato il collegamento telefonico nei nuclei di Collepizzuto, Acquavogliera e San Bartolomeo di Sangemini (Terni), richiesto dal competente comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215. (19770).

RISPOSTA. — Sono in via di ultimazione i lavori relativi ai collegamenti telefonici delle frazioni di Collepizzuto e San Bartolomeo del comune di Sangemini.

Per quanto riguarda il collegamento della frazione Acquavogliera del medesimo comune, si fa presente che i relativi lavori potranno essere ultimati appena il compartimento della viabilità per l'Umbria avrà comunicato il prescritto benestare all'attraversamento della linea telefonica in parola con la strada statale ternana n. 79.

Il Ministro: CORBELLINI.

GUIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in che modo intenda dare soddisfacente definizione alle le-

gittime aspettative dei 700 operai che parteciperanno alle lotte contro i licenziamenti della società Terni nel 1953 e che attendono ancora la corresponsione della indennità C.E.C.A. (23508).

RISPOSTA. — La questione relativa alla mancata ammissione dei « 700 della Terni » ai benefici previsti dall'accordo Vigorelli-Finet è stata per la terza volta riproposta, nell'ottobre 1961, all'Alta Autorità della C.E.C.A. ai fini di una soluzione favorevole agli interessati. L'Alta Autorità, tuttavia, ha confermato il giudizio negativo già espresso in precedenza.

Allo stato attuale, pertanto, non essendo intervenuto alcun elemento nuovo, si ritiene che un ulteriore intervento presso l'Alta Autorità non potrebbe determinare un mutamento della decisione già adottata e più volte riconfermata.

Il Ministro: BERTINELLI.

HELPER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità quanto pubblicato a pagina 30 dell'ultimo numero della rivista *Quattrosoldi*.

In particolare, si domanda se sia esatto che il contributo straordinario di 1 miliardo e 700 mila lire, accordato il 20 marzo 1962 alla repubblica somala a pareggio del proprio bilancio per l'anno 1960, sia stato reperito attingendolo dalla addizionale E.C.A., una addizionale che tutti i contribuenti pagano, ma che è destinata, come è noto, a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

L'interrogante domanda, altresì, se il Governo ritenga opportuno evitare che fondi tanto rilevanti siano stornati per impieghi diversi da quelli per i quali il contribuente ritiene di essere chiamato a pagare. (23087).

RISPOSTA. — All'onere derivante dal contributo straordinario di lire 1.700.000.000 concesso alla repubblica somala per il pareggio del bilancio per l'anno 1960 si è fatto fronte con una frazione delle entrate previste dall'aumento dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346.

E inoltre opportuno far presente che, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 1346, il maggior provento derivante dall'aumento della cennata addizionale è riservato all'erario.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

ISGRÒ. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei trasporti ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se ritengano urgente, nel quadro delle prospettive di sviluppo, l'istituzione di navi-traghetto sulla linea Cagliari-Civitavecchia (Roma).

In particolare, l'interrogante tra le componenti essenziali per un favorevole e sollecito intervento indica:

a) la priorità del fattore trasporti con la penisola nelle prospettive di espansione economica;

b) l'altissima partecipazione quantitativa e qualitativa che nel movimento merci con il continente deriva dall'area centro-sud dell'isola e dal porto di Cagliari, ancor più nelle prospettive di sviluppo;

c) la esigenza urgente di snellire il traffico ferroviario sull'unico binario dell'isola e far sì, d'altra parte, che, quasi nelle stesse ore impiegate dai convogli merci nel tratto Cagliari-Golfo Aranci, le navi-traghetto giungano invece da Cagliari a Civitavecchia. (22179).

RISPOSTA. — La legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, stabilisce, come è noto, un limite di spesa che consente soltanto l'esercizio dello schema dei servizi in atto. Tale schema potrebbe essere — secondo quanto previsto dalla legge stessa — suscettibile di revisione, durante il ventennio di concessione dei servizi, qualora ricorrano esigenze di traffico o di pubblico interesse.

Ciò premesso, si informa l'interrogante che la rotta Cagliari-Civitavecchia (migliaia 228) venne esaminata, fra le altre possibili, in occasione degli studi svolti, a suo tempo, dall'apposita commissione interministeriale per l'istituzione del servizio di navi-traghetto fra la Sardegna ed il continente.

La decisione di organizzare il servizio sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci (migliaia 120) fu presa quindi dalla detta commissione, dopo un'approfondita valutazione di tutti gli elementi tecnici ed economici, fra cui non ultima la minor lunghezza del percorso che comporta un minor tempo per la traversata e consente, tra l'altro, un minor impiego di mezzi marittimi, il cui costo di esercizio è notoriamente più elevato di quello dei rotabili ferroviari.

— Sembra, pertanto, prematuro prendere in esame l'istituzione di un servizio navi-traghetto sul percorso Civitavecchia-Cagliari, in

aggiunta a quello Civitavecchia-Golfo Aranci, in quanto quest'ultimo, tuttora in via di assestamento, è entrato in esercizio solo da qualche mese e la sua potenzialità di trasporto è condizionata non già dalle possibilità della linea ferroviaria Golfo Aranci-Cagliari, ma dal numero di navi-traghetto attualmente esistenti.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Al fine di conoscere su quali basi si sia ritenuto di poter applicare, in via interpretativa, alle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore l'obbligo di pagamento della tassa annua di lire 10 mila, che il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, prevede, al n. 229 della tabella allegato A, per i concessionari dei servizi radioelettrici.

L'interrogante reputa non infondate le obiezioni sollevate contro tale interpretazione in data 16 novembre 1961 dall'Associazione radiotecnica italiana, sia mettendo in rilievo che le patenti e le licenze di radioamatore previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, non possono essere assimilate a concessioni governative, anche per il contrasto che ne nascerebbe con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con le convenzioni di *Atlantic City* del 1947 e di Ginevra del 1959, sia sottolineando il grave intralcio che troverebbero i giovani desiderosi di dedicarsi sul terreno pratico allo studio tecnico delle radiotelecomunicazioni, con evidente danno per lo sviluppo del nostro paese in un settore di così rilevante interesse nel quadro della vita moderna.

L'interrogante chiede di conoscere altresì quante siano, rispetto a quelle preesistenti, le licenze rinnovate dopo l'imposizione del nuovo gravame finanziario, e segnala il pericolo che esso rappresenti un incentivo per un diffondersi di trasmissioni clandestine, che non sembra in alcun modo auspicabile. (21956).

RISPOSTA. — Lo Stato, nella emanazione dei provvedimenti amministrativi per le concessioni o le autorizzazioni richieste dai privati, adempie ad una funzione che, mentre è di generale interesse, torna a particolare vantaggio del richiedente.

Per cui è legittima la pretesa dello Stato di una prestazione patrimoniale da parte di co-

loro che provocano il rilascio dei provvedimenti stessi.

In tale ordine di principi si inquadrano le tasse contemplate dalle norme tributarie sulle concessioni governative, tra cui quella stabilita per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

Per altro, a parziale accoglimento della richiesta della categoria interessata, la misura della tassa attualmente prevista per i radioamatori dal n. 229 della tabella A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è stata ridotta a lire mille dalla legge concernente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, recentemente approvata dal Parlamento ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Circa il numero delle licenze rinnovate rispetto a quelle preesistenti si informa che, su un totale di 1829 licenze in atto al 31 dicembre 1961, ne sono state rinnovate per il 1962 n. 1640.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: CORBELLINI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se i testi di educazione generale e politica impiegati nel C.A.M.I.N. (Centro addestramento maestranze industriali meridionali) di Napoli corrispondano all'attuale condizione costituzionale e all'attuale livello sociale e culturale del nostro paese, avendo saputo l'interrogante, da notizie di stampa, che vi si insegnerebbe che i sindacati sono sorti col fascismo, che la Costituzione italiana è ricavata da quella inglese e che Garibaldi non è mai esistito. (21605).

RISPOSTA. — Fin dall'anno in corso il manuale di educazione generale politica non è più in uso presso il C.A.M.I.N. di Napoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

MAGNO E DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave fatto che nel comune di Manfredonia (Foggia) ben 132 alloggi dell'I.N.A.-Casa, la cui costruzione è stata ultimata da circa tre anni e la cui assegnazione ad altrettante famiglie di lavoratori è avvenuta da molto tempo, non possono essere ancora occupati perché non allacciati alle reti idrica e fognante.

Manfredonia, importante centro pugliese con quasi 40 mila abitanti, è per la maggior parte dell'abitato ancora sprovvisto di acquedotto e di fognature, ed i competenti organi governativi avrebbero dovuto comprendere da tempo il dovere di affrontare e risolvere il grave problema; senonché essi non adottano neppure i limitati provvedimenti che possano consentire l'abitabilità degli insufficienti alloggi che sorgono con i fondi dell'edilizia popolare.

Gli interroganti chiedono di sapere come i ministri intendano intervenire. (19972).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa non ha potuto finora procedere alla consegna degli alloggi suddetti in quanto detto comune, malgrado gli impegni a suo tempo assunti, non ha ancora provveduto a fornire le costruzioni dei necessari servizi pubblici. Lo stesso comune, più volte sollecitato, non ha tuttora adottato la delibera necessaria per la stipulazione di una convenzione con l'I.N.A.-Casa, indispensabile per regolare i rapporti patrimoniali che verranno a crearsi dalla cessione al comune di cui trattasi, da parte della gestione medesima, delle porzioni di suolo libere da costruzioni.

Tale situazione, tuttavia, è stata recentemente oggetto di particolare esame da parte della presidenza della gestione che, tenuto conto delle difficoltà della locale amministrazione comunale di adempiere subito agli impegni a suo tempo assunti, è pervenuta alla determinazione di promuovere, in via eccezionale, l'intervento della gestione medesima mediante l'anticipazione delle somme occorrenti per dotare gli alloggi in Manfredonia dei pubblici servizi.

Sono state, quindi, impartite precise disposizioni affinché i competenti uffici stabiliscano subito ulteriori contatti con la predetta amministrazione per ottenere dalla stessa i necessari impegni, in vista della menzionata anticipazione.

Si confida, pertanto, che la gestione I.N.A.-Casa, sottoposta all'approvazione dei suoi organi deliberanti la proposta relativa alla ripetuta anticipazione, sia in grado quanto prima di autorizzare l'esecuzione dei lavori per la costruzione delle opere di cui trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

MALFATTI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie pubblicate dalla rivista *Il Mulino* nel fasci-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

colo di febbraio 1962, nell'articolo: « Ospedali e medici di Bologna » in merito alla suddivisione dei proventi tra i medici che prestano il proprio servizio negli istituti universitari e negli ospedali cittadini ed in riferimento alla prestazione di attività presso case di cura private di direttori di istituti e di primari ospedalieri.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere, ove le notizie riferite da *Il Mulino* corrispondano a verità, quali provvedimenti si intendano adottare. (22460).

RISPOSTA. — Per chiarezza di esposizione, occorre distinguere la categoria dei sanitari che prestano servizio presso istituti universitari da quella dei sanitari ospedalieri propriamente detti ed esaminare quindi, partitamente, il trattamento economico e la posizione delle due categorie.

1°) Sanitari in servizio presso istituti universitari (clinici).

Gli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione superiore possono eseguire, su commissione, analisi, controlli, tarature ed esperienze. Nelle cliniche possono essere accolti malati a pagamento.

Tali prestazioni (prestazioni a pagamento) sono regolate da apposite tariffe che vengono approvate dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà o scuola competente. Lo stesso consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme ricavate per le predette prestazioni debba essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti scientifici o cliniche (acquisto di materiale scientifico e didattico, spese di funzionamento) e quale destinata al personale dei medesimi.

Le prestazioni a pagamento sono regolate dagli articoli 132 e 134 del regolamento generale universitario, approvato con il regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dal regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, articolo unico. Il Ministero della pubblica istruzione, con circolare del 30 agosto 1939, n. 3391 (articoli 63, 64, 65, 66 e 67), diramò più dettagliate istruzioni in ordine alle prestazioni stesse. Con tale circolare fu altresì precisato che l'amministrazione universitaria può trattenere sulle somme riscosse per conto degli istituti per prestazioni a pagamento sino al 10 per cento, da destinare alle spese comuni.

Per quanto concerne, in particolare, l'università di Bologna, risulta dal bilancio preventivo 1961-62, che quell'ateneo ha previsto

le seguenti entrate per prestazioni a pagamento: lire 8.442.000 per quota a favore del bilancio universitario (capoverso VIII, articolo 3); lire 50.694.000 per quota a favore del personale (capoverso IV, articolo 8); lire 46.726.000 per quota destinata al funzionamento delle cliniche e degli istituti (capoverso VI, articolo 3).

2°) Sanitari ospedalieri.

Oltre allo stipendio, questi percepiscono dei proventi connessi alla cura di infermi paganti in proprio o assistiti da istituti mutualistici o assicurativi.

Lo stipendio base per le tre categorie dei sanitari ospedalieri: primari, aiuti ed assistenti è stato fissato dagli accordi C.I.M.O.-F.I.A.R.O. del 4 marzo 1949, 5 aprile 1951 e 4 gennaio 1954.

A tali stipendi è stato applicato a suo tempo il conglobamento parziale ed il conglobamento totale.

Inoltre vengono corrisposti l'indennità integrativa speciale in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, gli aumenti periodici agli aventi diritto e le quote di aggiunta di famiglia, in quanto spettanti.

La ripartizione dei proventi è operata invece in modo differente dai due importanti complessi ospedalieri di Bologna, e cioè dall'Istituto ortopedico Rizzoli e dall'amministrazione degli ospedali di Bologna (quest'ultima per l'ospedale Sant'Orsola e per l'ospedale Maggiore), come risulta dalla esposizione che segue:

a) Istituto ortopedico Rizzoli.

L'istituto ortopedico Rizzoli corrisponde ai dipendenti sanitari sui proventi da paganti in proprio e da cure ambulatoriali le seguenti percentuali:

onorari per direzione cura e atti operatori, 66 per cento;
proventi per apparecchi gessati, 14 per cento;
proventi per esami di laboratorio, 10 per cento;
proventi per radiografie, 4 per cento;
proventi per roentgenterapia, 46 per cento;
proventi per cure chinesiterapiche, 15 per cento;
tassa di entrata in sale, 20 per cento.

Sui compensi capitari per gli assistiti di enti mutualistici ed assicurativi.

I proventi sono distribuiti ai sanitari secondo i seguenti coefficienti di cointeressenza: primario direttore, punti 465; direttore sanitario, punti 15, totale punti 480; ispettore sanitario, punti 20;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

primo aiuto di ortopedia, ognuno, punti 46;

secondo aiuto di ortopedia, ognuno, punti 40;

aiuto di radiologia, punti 40;

aiuto anestesista, punti 46;

aiuto di fisioterapia, punti 40;

assistenti effettivi, ognuno, punti 14;

assistenti incaricati, ognuno, punti 12;

assistenti universitari, ognuno (clinica ortopedica), punti 9.

E da notare che fino al 1° marzo 1962 i benefici del primario direttore erano ancora più cospicui, e che il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in occasione dell'approvazione del provvedimento con cui l'istituto ortopedico Rizzoli ha parzialmente decurato gli introiti del primario direttore, ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sui gravi problemi riguardanti la riorganizzazione dell'istituto stesso.

Il comitato ha infatti invitato l'ente ad adeguarsi alla legge ospedaliera del 1938 che prevede un primario per ogni divisione di 120 letti (attualmente vi è, invece, un solo primario per tutto l'istituto che comprende oltre 600 letti).

b) Amministrazione degli ospedali di Bologna.

Questa ripartisce con criteri diversi i proventi, a seconda che essi traggano origine da paganti (per cure ambulatorie o a degenti) o provengano da compensi capitari corrisposti da istituti mutualistici o assicurativi.

Dei proventi da paganti in proprio il 30 per cento viene trattenuto dall'amministrazione, e la rimanente quota del 70 per cento viene assegnata ai sanitari. Quest'ultima viene poi suddivisa:

al primario, in ragione del 62,50 per cento;

all'aiuto, in ragione del 18,75 per cento;

agli assistenti (normalmente in numero di tre con quota individuale del 6,25 per cento) in ragione del 18,75 per cento.

In caso di maggiore numero di secondari, vengono ridotte proporzionalmente le quote del primario e degli altri secondari.

La ripartizione tra i sanitari viene operata in applicazione di un accordo nazionale concluso nel 1950 a Salsomaggiore.

I proventi da compensi capitari corrisposti da istituti mutualistici o assicurativi vengono suddivisi, per l'intero loro ammontare, fra i sanitari della divisione nelle stesse percentuali già fissate per i proventi da paganti

in proprio, senza che l'amministrazione trattenga per sé alcuna quota.

Per quanto concerne la prestazione di attività professionale presso case di cura private da parte di sanitari clinici ed ospedalieri, risulta che diversi clinici e sanitari ospedalieri prestano parte della loro attività professionale a favore delle case di cura private.

Al riguardo è da precisare che le amministrazioni ospedaliere non possono esercitare alcun controllo sul personale sanitario universitario, che è legato da un particolare rapporto di dipendenza con l'università, mentre, d'altra parte, la saturazione dei posti letto degli ospedali non trova praticamente una concorrenza nelle prestazioni che i sanitari ospedalieri fanno presso case di cura private; per cui viene meno il motivo per le amministrazioni ospedaliere di vietare loro o limitare il libero esercizio professionale.

Per di più, un tale divieto da parte delle amministrazioni ospedaliere ai propri sanitari, non essendovi una legge per vietare analogamente la libera professione dei clinici e degli universitari, comporterebbe il paradosso che, mentre agli ospedalieri verrebbe vietata ogni prestazione esterna, queste sarebbero tutte effettuate dai clinici.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

MALFATTI E FORLANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se rispondano al vero le notizie secondo cui attualmente gli istituti abilitati al credito agrario erogano mutui per la proprietà contadina non solo inferiori al 100 per cento sul valore cauzionale previsto dal « piano verde », ma addirittura il 66 per cento previsto dalla legge Sturzo; e ciò con la giustificazione dell'assenza del regolamento che disciplina detta materia.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere le iniziative che si vorranno prendere per superare l'attuale lentezza nell'istruttoria delle pratiche per la formazione della proprietà contadina, ed in particolare se il ministro ritenga di interporre i suoi uffici perché si superi l'attuale situazione dell'istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che destina un solo tecnico per l'istruttoria di dette pratiche in Umbria, nelle Marche ed in parte del Lazio e della Toscana, con i conseguenti inevitabili ritardi. (23965).

RISPOSTA. — L'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, nell'istituire il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

fondo interbancario di garanzia, ha autorizzato gli istituti di credito agrario a concedere, in deroga alle norme in vigore (articolo 20, ultimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario) mutui ragguagliati all'intero valore cauzionale dei fondi da acquistare.

Non viene, perciò, esclusa una certa discrezionalità, da parte degli istituti erogatori, dato che le responsabilità e gli impegni degli istituti medesimi e dell'ente garante crescono a misura che l'importo concesso a mutuo si avvicina al limite del valore cauzionale e perché non può disconoscersi che le nuove imprese, specie quelle del settore agricolo, non sono in grado di garantire una certa vitalità economica, se basate esclusivamente sul credito. Tant'è che la garanzia fideiussoria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, relativamente al terzo residuo del valore cauzionale, non è stata soppressa ma, a norma del citato articolo 36, penultimo comma, della legge n. 454, è rimasta come alternativa a quella del fondo interbancario.

In merito, poi, alla lamentata lentezza dell'istruttoria delle domande, occorre avvertire che essa è stata determinata in massima parte dall'esaurimento degli stanziamenti disposti dalle precedenti leggi a favore della piccola proprietà contadina, cosicché si è dovuto attendere che si rendessero disponibili i nuovi fondi recati dalla legge n. 454.

Tali nuove disponibilità, però, si sono avute, in pratica — soltanto per una quota parte degli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1960-62 e 1961-62 — non prima della fine del mese di gennaio del 1962, data la nota procedura di reperimento dei fondi messi a disposizione del « Piano di sviluppo dell'agricoltura ».

Le predette ragioni e l'attesa, da parte degli agricoltori, di fruire delle maggiori agevolazioni introdotte dal piano medesimo hanno determinato, appena è stato possibile presentarle, un notevole afflusso di domande, che ha causato presso gli uffici, nella fase di primo avvio, un ingorgo inevitabile del lavoro.

Si può tuttavia assicurare che tale iniziale inconveniente va cedendo progressivamente il posto alla normalità.

Come pure l'istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ha assicurato che porrà ogni buona disposizione per l'incremento dei servizi del credito di favore per la proprietà contadina, destinandovi un numero di

tecnici adeguato alle reali esigenze del settore ed alle concrete possibilità di accoglimento delle richieste di mutui.

Il Ministro: RUMOR.

MANCINI E PRINCIPE. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, in conformità con la decisione del 21 dicembre 1960, n. 1104, del Consiglio di Stato. Come è noto, in base a tale decisione, il servizio non di ruolo prestato dai professori e dagli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione secondaria e artistica anteriormente alla loro iscrizione negli stessi ruoli speciali transitori viene valutato ai fini dell'anzianità prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, nei modi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. In conseguenza non si comprende come finora i benefici della citata decisione n. 1104 del Consiglio di Stato non siano stati estesi a tutti gli aventi titolo che da più tempo giustamente insistono. (23388).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che far riferimento a quanto già comunicato all'interrogazione Principe n. 23983 (Allegato alla seduta del 17 luglio 1962).

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

MARIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui il passaggio alla terza qualifica degli impiegati dello Stato si sta effettuando con decorrenza dalla data di riunione del consiglio di amministrazione e non invece dal 1° luglio 1961 come prevede la legge 22 ottobre 1961, n. 1143. (23439).

RISPOSTA. — Le promozioni alla terza qualifica degli impiegati dei ruoli aggiunti, conferite in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 1143, vengono disposte con decorrenza dalla data del consiglio di amministrazione e non già con effetto dal 1° luglio 1961.

Ciò in ossequio al principio generale secondo il quale le promozioni per merito comparativo non possono farsi risalire a data anteriore a quella in cui sono state deliberate.

La norma contenuta nell'articolo 34 circa l'applicazione della predetta legge con decorrenza dal 1° luglio 1961 non va intesa nel senso che le promozioni effettuate in base alla legge stessa debbano avere decorrenza dal 1° luglio 1961, ma, bensì, nel senso che l'onere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

finanziario derivante dal provvedimento non debba gravare sul bilancio 1960-61.

Il fine cautelativo di tale norma è, poi, ovviamente, deceduto, atteso che la legge è entrata in vigore il 23 novembre 1961.

Si aggiunge che la Corte dei conti, in sede di coordinamento dell'attività di controllo, ha dato disposizione ai dipendenti uffici di ammettere a registrazione i decreti di promozione alla terza qualifica del personale dei ruoli aggiunti con decorrenza dalla data di deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

MARICONDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, ai fini della formazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi all'insegnamento nelle scuole medie, venga valutato il servizio prestato dagli aspiranti nelle scuole elementari nella misura di tre punti per ogni anno di servizio valutabile, mentre vengono computati sei punti per ogni anno di servizio prestato nelle scuole medie;

che tali criteri sono in palese difformità dalle norme dettate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229.

L'interrogante chiede se si ravvisi l'opportunità, per evitare ricorsi al Consiglio di Stato da parte dei danneggiati, di impartire, a parziale modifica di quanto disposto con precedente ordinanza ministeriale, immediate disposizioni alle competenti autorità scolastiche, perché si unifichi il punteggio nella valutazione del servizio prestato, in conformità a quanto disposto dalla citata legge del 1960. (24323).

RISPOSTA. — La legge del 14 ottobre 1960, n. 1229, non prevede affatto che, ai fini della formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie, debba essere equiparato il servizio prestato nelle scuole elementari a quello prestato nelle scuole medie.

Da tale legge si deduce soltanto che l'insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, deve essere valutata, ai fini dei concorsi a cattedre, a norma del paragrafo A, n. 3 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, che prevede la valutazione, fino a un massimo di 7 punti, di determinati servizi o insegnamenti.

È evidente, pertanto, che non è in contrasto con le disposizioni vigenti il disposto della lettera h) del capo II della tabella B, allegato all'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962, che prevede che venga valutato, ai fini della formazione delle graduatorie provinciali degli insegnanti non di ruolo, nella misura di punti tre il servizio prestato nelle scuole elementari.

Il Ministro: GUI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se siano stati inseriti nel programma di opere di bonifica, in applicazione dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, i lavori per la sistemazione ai fini irrigui e di riordino idraulico della tratta terminale del Naviglio Adige da Botti Barbariche di Pettorazza al Canal Bianco in località Voltascirocco di Adria (Rovigo).

L'opera, per cui è prevista una spesa di 800 milioni, è stata richiesta dal consorzio di bonifica Santa Giustina di Rovigo e risolverebbe i problemi di irrigazione e scolo per tutte le bonifiche comprese tra l'Adige e il Canal Bianco su un territorio di circa 60 mila ettari. (24374).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 17 maggio 1962 — con il quale è stato determinato il programma quinquennale delle opere pubbliche da realizzare a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della sunnominata legge n. 11 — prevede, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Tartaro-Canal-Bianco-Po di Levante, per una spesa di 2.900 milioni di lire.

In relazione a ciò, questo Ministero sta provvedendo, in questi giorni, a stabilire i criteri di interventi, la natura e l'entità delle opere, sentiti i consorzi di bonifica interessati, ivi compreso anche quello di Santa Giustina.

Il Ministro: RUMOR.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga che il titolare di pensione, che abbia già diritto all'assistenza di malattia prevista dalla legge 30 ottobre 1953, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, esercente attività commerciali, e che, in base all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1937, e all'articolo 8 del regolamento, abbia facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode e quella concessa dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, debba essere escluso dall'obbligo di iscr-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

zione e quindi dal pagamento dei contributi, anche perché tali soggetti, in condizioni economiche precarie, si trovano svantaggiati rispetto ad esercenti attività commerciali pensionati, i quali con un reddito ai fini della ricchezza mobile superiore a tre milioni, sono esclusi dall'obbligo. (21224).

RISPOSTA. — La questione segnalata, anche se in effetti ha determinato un aggravio contributivo nei riguardi del pensionato esercente attività commerciale e che ha esercitato il diritto di opzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, è la inevitabile conseguenza del principio generale secondo cui l'onere contributivo deve ricadere su tutti i lavoratori in attività allo scopo di poter fronteggiare gli oneri finanziari per l'assistenza di malattia ai pensionati.

L'inconveniente segnalato potrà, quindi, trovare adeguata soluzione solo con l'emanazione dei provvedimenti rivolti alla perequazione del trattamento assistenziale dei pensionati ed alla eliminazione delle disparità insite nei diversi trattamenti attualmente previsti.

Ciò in armonia con l'impegno assunto dal Governo, in sede di discussione al Senato, con la legge 13 dicembre 1961, n. 1443, concernente il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Il Ministro: BERTINELLI.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sui seguenti fatti.

I bieticoltori della provincia di Catanzaro, i quali avevano impegnato la gran parte della loro produzione con lo zuccherificio C.I.S.S.E.L. di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro), furono obbligati dal Ministero dell'agricoltura a consegnare parte della loro produzione 1959-1960 alla Società siciliana zuccheri.

Questa società è entrata in grave dissesto e non ha pagato i bieticoltori conferenti. Su suggerimento del Ministero dell'agricoltura, i bieticoltori non pagati contrassero prestiti bancari che sono già in scadenza.

In tale situazione l'interrogante chiede se il ministro dell'agricoltura intenda provvedere di urgenza con fondi della sua amministrazione al pagamento a saldo dei bieticoltori non pagati dalla Siciliana zuccheri con successivo recupero in proprio delle somme dalla società stessa dovute. (22953).

RISPOSTA. — Nella risposta, alla precedente interrogazione n. 16571 (allegato al resoconto della seduta del 12 dicembre 1961), ven-

ne chiarito che il contingente di 300 mila quintali di barbabietole del crotonese di produzione della campagna 1959-1960, assegnato allo zuccherificio di Motta Sant'Anastasia (Catania) riguardava coltivazioni prenotate dalla società italiana per l'industria degli zuccheri e, in minore misura, dalla società zuccheri meridionali, per le quali coltivazioni le società stesse avevano provveduto alle relative anticipazioni (arature, sementi, fertilizzanti, ecc.) a favore dei singoli coltivatori.

Si aggiunga che la Società siciliana zuccheri, attraverso preventivi accordi, aveva assunto l'impegno di rimborsare tali anticipazioni alle predette due società.

Perciò, nessuna quantità di bietole proveniente dalle coltivazioni prenotate dalla C.I.S.S.E.L. era stata assegnata ad altro zuccherificio; anzi, la C.I.S.S.E.L., stessa era venuta a beneficiare di una maggiore quantità di materia prima proveniente da coltivazioni di sua pertinenza.

In quella sede veniva altresì precisato che a sollecitare l'assegnazione delle bietole del crotonese ad altro zuccherificio erano stati proprio i coltivatori del luogo, per non sottostare alle condizioni nettamente più sfavorevoli praticate dagli zuccherifici C.I.S.S.E.L. in confronto a quelle in uso presso tutte le altre fabbriche del territorio nazionale e che il provvedimento adottato rispondeva alla duplice esigenza, da un lato di evitare sperequazioni di trattamento fra gli zuccherifici del meridione e, dall'altro, di porre i coltivatori nella condizione di non subire perdite o di introitare un minor prezzo.

A quest'ultimo riguardo, infatti, veniva chiarito che, prorogando oltre un certo limite la campagna di lavorazione presso gli zuccherifici di Strongoli e Sant'Eufemia Lamezia, i bieticoltori della Calabria avrebbero subito un danno non indifferente, a causa del decadimento del tenore zuccherino delle bietole e del « forzato » delle operazioni di aratura dei terreni per le semine successive.

Sono noti, poi, all'interrogante i reiterati interventi svolti da questo Ministero presso la Società siciliana zuccheri perché ottemperasse agli obblighi assunti nei confronti sia dell'associazione bieticoltori sia dei singoli coltivatori, come pure note sono le vicende finanziarie che hanno condotto alla messa in liquidazione della società e alla sua ammissione alla procedura concordataria.

L'interrogante è anche a conoscenza che questo Ministero è a suo tempo intervenuto presso la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per la concessione, ai bieticol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

tori crotonesi, di prestiti di conduzione, per un importo complessivo di 50 milioni di lire, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254.

L'intervento ora invocato e cioè l'assunzione a carico dello Stato — salvo recupero diretto — del debito della Società siciliana zuccheri verso i bieticoltori calabresi, data la natura privatistica del rapporto tra società e coltivatore, non rientra nei poteri di questo Ministero.

S'informa, infine, che il giudice del tribunale di Catania ha recentemente rinviato ancora la omologazione del fallimento della Società siciliana zuccheri, allo scopo di dare alle società finanziarie siciliane I.R.F.I.S. e S.O.F.I.S. la possibilità di realizzare una nuova combinazione sociale con gruppi imprenditoriali del settentrione per la riattivazione dello zuccherificio.

Il Ministro: RUMOR.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. — *Al ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se ritenga necessario intervenire immediatamente attraverso l'ispettorato provinciale del lavoro della provincia di Genova per controllare l'applicazione delle norme vigenti sulla regolamentazione dell'apprendistato; norme che risultano in un numero notevole di aziende totalmente evase sia per quanto riguarda l'orario di lavoro, la produzione a cottimo, l'impiego diretto alle macchine sia il trattamento salariale. Ultimi gravissimi casi sono: la morte per inadempimento alle norme protettive di due giovanissimi apprendisti presso le Officine meccaniche fratelli Costa di Bolzaneto (Genova) e presso il Canapificio ligure di Sestri Levante (Genova) e l'agitazione in corso delle apprendiste della fabbrica di confezioni A.N.D.I.S.E. di Staglieno. (23406).

RISPOSTA. — L'azione di vigilanza svolta dall'ispettorato del lavoro di Genova per assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, è stata assidua e rigorosa.

Nel corso del 1961 sono state, infatti, visitate 2.467 aziende occupanti apprendisti: presso 1.579 di esse è stata accertata la osservanza della particolare disciplina, mentre per 663 si è proceduto al rilascio di prescrizioni e per 225 si è proceduto contravvenzionalmente. Successivamente sono stati deferiti all'autorità giudiziaria anche i responsabili di

216 aziende per inosservanza delle prescrizioni impartite in sede ispettiva. Il totale delle contravvenzioni elevate è stato, quindi, di 400.

Nel corso delle ispezioni effettuate nel primo semestre del corrente anno (complessivamente presso 537 aziende con apprendisti) l'ispettorato ha rilasciato prescrizioni a 114 aziende ed ha elevato contravvenzione a carico dei responsabili di 79 aziende. Per inosservanza alle prescrizioni impartite in sede ispettiva sono stati successivamente deferiti all'autorità giudiziaria i responsabili di altre 65 aziende.

I provvedimenti contravvenzionali di cui sopra hanno riguardato essenzialmente violazioni alle norme sul collocamento degli apprendisti e violazioni alle norme dell'articolo 11 della legge, quali, in particolare, la mancata concessione delle ferie annuali retribuite e la mancata concessione dei permessi per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare o la mancata vigilanza per assicurare tale frequenza.

Numerosi altri provvedimenti contravvenzionali sono stati adottati per omissioni assicurative a danno degli apprendisti. In non pochi casi si è proceduto al disconoscimento del rapporto di apprendistato, prescrivendo alle aziende la regolarizzazione della posizione contributiva e salariale dei giovani lavoratori. Prescrizioni sono state, altresì, rilasciate — e nei confronti di un'azienda si è proceduto anche contravvenzionalmente — per la inosservanza dei minimi salariali stabiliti per gli apprendisti da contratti collettivi di lavoro resi obbligatori *erga omnes* ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, o per ottenere la qualificazione e conseguente regolarizzazione della posizione salariale e contributiva di apprendisti per i quali risultava superato il periodo di durata massima di apprendistato stabilita dai contratti collettivi di categoria.

In materia di durata di lavoro sono state rilasciate numerose prescrizioni, ma non si sono contestate contravvenzioni, a meno che le violazioni accertabili non fossero punibili ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e relativo regolamento di applicazione, o della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dato che nessuna penalità è prevista dalla legge n. 25.

Anche in relazione al disposto di cui all'articolo 11, lettera f), della legge, si è svolta una adeguata vigilanza, pur riscontrando raramente casi di infrazioni. Al riguardo si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

rileva che nessuna azienda ha finora comunicato l'occupazione di apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo, ad incentivo o in serie. D'altronde, solo un limitato numero di aziende con lavorazioni del genere risulta occupare personale apprendista.

Per quanto riguarda i casi particolari segnalati dall'interrogante, si fa presente che l'ispettorato del lavoro di Genova ha provveduto a deferire all'autorità giudiziaria, in data 1° dicembre 1961, i responsabili della ditta fratelli Costa di Genova-San Quirico per avere adibito al lavoro notturno un giovane apprendista, Menegatti Germano, il quale nella notte del 24 novembre 1961 (turno di lavoro dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo), era rimasto gravemente intossicato, con altro operaio, dall'anidride carbonica emessa da un braciere, giungendo cadavere all'ospedale civile di Genova-Bolzaneto.

Per l'infortunio mortale occorso alla giovane Peri Mario Rosa, occupata presso la ditta Canapificio ligure Albertoni Zaneboni di Sestri Levante, l'ispettorato del lavoro ha trasmesso dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria. Nel corso della visita ispettiva effettuata presso la ditta suddetta, l'ispettorato ha rilevato che l'occupazione della giovane apprendista-cardatrice non contrastava con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, valevole per gli addetti nell'industria della canapa, del lino, delle fibre dure ecc., né con le disposizioni sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, di cui alla legge 26 aprile 1934, n. 653. Per altro, poiché alcune apprendiste, e la stessa Peri, avevano superato il periodo massimo di apprendistato, la ditta è stata diffidata a regolarizzare la posizione salariale ed assicurativa delle medesime. Altre prescrizioni sono state rilasciate in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali e disciplina dell'apprendistato. Il responsabile della ditta è stato, inoltre, dichiarato in contravvenzione per non avere sottoposto alle visite mediche periodiche semestrali le lavoratrici addette alla cardatura, in violazione di quanto disposto dalla legge 26 aprile 1934, n. 653.

Per quanto concerne, infine, la società per azioni A.N.D.I.S.E., esercente in Genova una industria di confezioni ove sono occupate circa 70 operaie, di cui 29 apprendiste, l'ispettorato del lavoro di Genova ha provveduto a rilasciare prescrizioni per una maggiore osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che regolano il rapporto di apprendistato, procedendo altresì contravvenzionalmente per talune infrazioni alla legge n. 25.

Dall'interrogatorio delle apprendiste occupate dall'azienda non è, tuttavia, risultato che esse abbiano lavorato a cottimo o ad incentivo, come lamentato in una segnalazione del sindacato provinciale abbigliamento F.I.L.A. aderente alla C.G.I.L.

Si assicura che l'ispettorato del lavoro non mancherà di intensificare l'azione di vigilanza per assicurare la migliore osservanza della disciplina sull'apprendistato.

Il Ministro: BERTINELLI.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, come e quando sia stata, da parte dell'amministrazione comunale di Praia (Cosenza), ceduta l'isola di Dino ad un gruppo di cosiddetti operatori economici del nord; se tale cessione a privati sia stata autorizzata — e con quali motivazioni — dagli organi tutori. (22621).

RISPOSTA. — Il comune di Praia a Mare, nell'intento di promuovere la valorizzazione turistica dell'isola di Dino — di proprietà dello stesso comune — difficilmente attuabile con i mezzi locali, con atto notarile del 19 marzo 1957, concesse il diritto di superficie su detta isola, verso pagamento del canone annuo di lire 80 mila, ad un complesso industriale del nord, costituitosi nella società per azioni Isola di Dino.

Successivamente tale società avanzò domanda per l'acquisto dell'isola, al prezzo di lire 21 milioni e il comune, ritenendo più vantaggiosa la vendita che non la predetta concessione, dopo avere raggiunto un accordo di massima con la società proponente, con deliberazione consiliare del 23 febbraio 1962, adottata all'unanimità, ha determinato di vendere alla stessa il bene in parola per il prezzo di lire 50 milioni.

La citata deliberazione ha posto particolari limitazioni e vincoli a carico della società acquirente, per la tutela del pubblico interesse, nonché stabilito precisi termini per l'attuazione del previsto programma di opere volto a favorire la valorizzazione turistica dell'isola, facendo espressa riserva, infine, della facoltà di revoca dell'atto spettante all'amministrazione, fino alla stipula del contratto di compra-vendita.

Con decisione del 22 giugno 1962 la giunta provinciale amministrativa di Cosenza ha approvato il provvedimento in parola, dopo aver attentamente vagliato anche i pareri acquisiti in sede istruttoria, tra i quali, particolarmente favorevoli, quelli dell'ente provinciale del turismo e dell'ufficio tecnico erariale, con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

cernente rispettivamente l'utilità dell'investimento di ingenti capitali da parte della società cessionaria per l'impianto di attrezzature turistiche nell'isola e la congruità del prezzo della vendita.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MOGLIACCI E CALAMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se abbia provveduto ad invitare il governo della regione siciliana, a norma dell'articolo 22 dello statuto speciale, all'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi stanziati per l'ammodernamento delle ferrovie, in via di approntamento da parte del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. (24309).

RISPOSTA. — L'articolo 22, in particolare, stabilisce che « La regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la regione ».

Il piano di utilizzazione dei fondi stanziati per l'ammodernamento della rete ferroviaria, in quanto diretto soltanto al potenziamento delle infrastrutture, non rientra quindi tra gli oggetti contemplati dall'articolo 22.

In linea generale, quando il parere, come nella specie, non sia prescritto da specifica norma di legge, esso non viene richiesto; infatti le ragioni che avrebbero dovuto suggerire la consultazione degli organi o, come nel caso, dell'ente interessato, sono state già valutate in sede legislativa.

Ciò nonostante, e a parte gli aspetti formali della questione, la commissione che ha studiato a suo tempo i provvedimenti per il potenziamento della rete siciliana si è tenuta costantemente in contatto con la regione, interessandone più volte gli uffici prima di predisporre quei provvedimenti che, concernenti il potenziamento della rete siciliana, sono stati compresi nel piano di utilizzazione dei fondi recentemente stanziati.

Il Ministro: MATTARELLA.

MONASTERIO, CALASSO, ANGELINI LUDOVICO E ROMEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia notizia dell'invito al rilascio, entro il 10 agosto 1962, dell'abitazione locata, pervenuto a 3 mila famiglie di Brindisi (pari a più del 15 per cento di quelle residenti) da privati proprietari di case, per la gran parte animati da

evidenti propositi di carattere speculativo, e della profonda emozione che la deplorabile iniziativa in parola ha suscitato nella cittadinanza;

e per sapere quali interventi di carattere preventivo ritenga di dover effettuare per impedire gli eventuali sfratti, fronteggiare la manovra al rialzo dei fitti, che già incidono insopportabilmente sui proventi dei lavoratori e sui redditi fissi, e dissipare l'ingiustificato allarme della popolazione brindisina. (24143).

RISPOSTA. — La grave crisi di alloggi, che il comune di Brindisi attraversa, è determinata sia dal normale fenomeno di aumento della popolazione (dalle 44 mila unità del 1938 si è passati alle 72 mila unità attuali), sia dal processo di industrializzazione in atto.

A fronteggiare tale crisi non è stato sufficiente l'incremento dell'edilizia popolare da parte di enti pubblici e privati, né determinante a tal fine si è rivelato il contributo dell'attività privata, nel campo dell'edilizia, essendo questa rivolta ad un tipo di costruzione non accessibile economicamente alle classi meno abbienti, che più risentono l'asprezza della crisi.

Tale situazione ha indotto taluni proprietari di vani, locati a fitto libero, a promuovere lo sfratto per conseguire condizioni più vantaggiose e stipulare contratti a breve scadenza.

Il fenomeno, che viene particolarmente seguito dalla prefettura, si compendia in circa 250 sfratti giudiziari, eseguiti dal novembre 1961 ad ora, mentre sfuggono ad una precisa rilevazione le disdette di locazione che i proprietari rivolgono direttamente agli inquilini, alle scadenze contrattuali.

Vi è comunque da ritenere, sulla base di un mercato di fitti in ascesa, che il numero delle disdette sia decisamente rilevante.

Il problema edilizio del comune capoluogo e l'ascesa dei canoni di fitto è stato, per altro, oggetto di una riunione in prefettura, in data 30 aprile 1962, con la partecipazione degli enti ed uffici più interessati alla questione e con la presenza dei rappresentanti degli industriali edili e dei proprietari di case e di aree fabbricabili, ai quali, particolarmente, è stato rivolto un invito affinché svolgessero azione, intesa a contenere il fenomeno in limiti ragionevoli.

In tale riunione, è stata, altresì affermata la necessità di una assegnazione straordinaria di fondi per la costruzione di alloggi popolari.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Sempre nell'intento di alleviare la crisi, a prefettura, proseguendo nell'azione già da tempo iniziata, ha sollecitato, da parte dei vari enti interessati, i provvedimenti diretti a rendere abitabile, nel giro di pochi mesi, un complesso residenziale composto di 187 appartamenti dell'I.N.A.-Casa e 42 dell'I. A.C.P.

Ha, inoltre, promosso, da parte dell'U.N. R.R.A-Casas, la sollecita consegna dei lavori di costruzione di 156 appartamenti, il cui finanziamento è stato recentemente realizzato.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

MONTANARI OTELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda urgentemente intervenire affinché il prefetto di Reggio Emilia accolga l'istanza del comune di Novellaro, votata alla unanimità, relativa alla costruzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Tale istanza tende ad estromettere il monopolio elettrico S.E.E.E. (succursale della Edison) che ha sempre praticato prezzi proibitivi. (24445).

Risposta. — Con atto 9 maggio 1961, il comune di Novellaro deliberò l'appalto-concorso dei lavori di ampliamento della rete di illuminazione, per una spesa di lire 36.500.000.

La giunta provinciale amministrativa, cui la deliberazione venne sottoposta per i provvedimenti di competenza, in seduta del 22 giugno 1961, rinviò l'atto in questione per mancanza di convenienza economica, considerato che gli stessi lavori potevano essere eseguiti dalla locale società distributrice dell'energia elettrica con un risparmio, sulla spesa preventivata, di lire 10 milioni circa; in tal modo si sarebbe evitata anche la spesa per l'onere di manutenzione ordinaria degli impianti, calcolata in lire 50 mila mensili circa.

Il comune successivamente ha insistito per l'approvazione della deliberazione sulla quale è, tuttora, in corso apposita istruttoria, anche in riferimento alla sopravvenuta determinazione governativa circa la nazionalizzazione delle fonti dell'energia elettrica.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che il lavoratore Botturi Giuseppe di Mario da Brescia sia obbligato alla restituzione degli assegni familiari percepiti tra il 1950 e il 1958 per i fratelli minori Cesare ed Orsola;

per sapere se ritenga ingiustificato il richiesto recupero da parte dell'I.N.P.S., in considerazione del fatto che il detto lavoratore ha sempre fornito all'I.N.P.S. tutti i dati necessari, che non vi è pertanto alcuna colpa da parte sua e che non può essere chiamato a rispondere di errori compiuti da altri. (22864).

Risposta. — La revoca degli assegni familiari disposta dalla sede di Brescia dell'I.N.P.S. nei confronti del lavoratore sunnominato è stata seguita da un provvedimento di conferma adottato dal comitato speciale per gli assegni familiari a seguito di ricorso in prima istanza e da una decisione ministeriale, intervenuta in data 16 gennaio 1960, a seguito di ricorso in seconda istanza inoltrato dal lavoratore predetto.

Dagli accertamenti disposti dal Ministero, tramite il locale ispettorato del lavoro, è risultato, infatti, che il ricorrente non concorre al mantenimento dei beneficiari con i quali non è convivente. Il padre dei beneficiari fruisce di pensione di guerra di lire 45.970 e di una pensione I.N.P.S. categoria prima, di lire 12.880 mensili.

Espletata la procedura amministrativa, l'interessato ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. affinché fosse dichiarato il suo diritto agli assegni familiari. Il tribunale di Brescia, per altro, ha respinto la domanda.

Si fa, comunque, presente che la sede dell'I.N.P.S. a seguito di una segnalazione della società per azioni OM. (presso cui presta attività lavorativa il Botturi) circa la situazione economica particolarmente disagiata del lavoratore, ha consentito, con provvedimento del tutto eccezionale, che il recupero dell'addebito venisse effettuato in 129 rate mensili.

L'Istituto, in via di ulteriore benevolenza, ha impartito disposizioni alla sede competente affinché, ferme rimanendo le sopraccennate modalità di recupero, questo venga limitato all'importo degli assegni familiari indebitamente percepiti, escludendo, quindi, ogni maggiorazione per interessi di mora e di dilazione.

Il Ministro: BERTINELLI.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che al profugo Gasparetto Giuseppe e alla sua famiglia, residente presso il campo profughi di Brescia, non è stato concesso il premio di prima stabilizzazione. Il ritardo nel presentare la domanda da parte dell'interessato non può essere un motivo valido, in quanto la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

domanda fu presentata appena pervenuto il riconoscimento della qualifica di profugo; e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere. (24071).

RISPOSTA. — La domanda presentata nel dicembre 1962 dal profugo Gasparetto Giuseppe non è stata accolta per difetto dei necessari presupposti.

Infatti, l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, esclude espressamente dalla concessione dei benefici di cui trattasi quei profughi che « risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili per ciascun componente il nucleo familiare », mentre, dagli accertamenti esperiti, risulta che la famiglia del Gasparetto — composta dal capofamiglia, dalla moglie e da quattro figli — percepisce un reddito complessivo di circa 112.000 lire mensili.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ORLANDI. — *Al Ministro della marina mercantile e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intendano adottare in difesa della mitilicoltura tarantina, di recente gravemente danneggiata da mareggiate di considerevole forza ed intensità, che hanno compromesso la maggior parte delle piantagioni locali, producendo, di conseguenza, una notevole flessione nell'impiego della manodopera locale, che supera normalmente le mille unità, senza considerare le attività collaterali riguardanti la produzione delle attrezzature — pali, libani, ceste d'imballaggio, imbarcazioni, ecc. — sia sul posto che nella vicina Calabria e nel napoletano.

L'interrogante fa rilevare che già nel 1960 analoghe calamità compromisero la produzione, la cui deficienza ebbe notevoli ripercussioni non solo sul mercato locale, che assorbe annualmente oltre 30 mila quintali di cozze ed un milione di ostriche, ma anche sull'intero mercato nazionale e quello estero, che assorbono rispettivamente 20 e 40 mila quintali di cozze, nonché 3 e 2 milioni di ostriche, senza che vi sia stato alcun intervento in difesa di questo importante settore dell'economia produttiva meridionale. (17458).

RISPOSTA. — Si fa, anzitutto, rilevare che il Ministero della marina mercantile non ha la possibilità di intervenire direttamente per il risarcimento dei danni provocati da mareggiate in quanto non ha, a tale fine, fondi stanziati nel proprio bilancio. Tuttavia, gli inte-

ressati, per il ripristino delle attrezzature da pesca perdute o danneggiate possono avanzare domanda alla Cassa per il mezzogiorno ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, che prevede un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento delle spese preventivate.

Per quanto riguarda, in particolare, le ditte tarantine che hanno subito danni, a seguito di fortunali, ai loro impianti di mitilicoltura, risulta che alcune di esse hanno già fruito dei benefici della predetta legge n. 634 per il ripristino degli impianti stessi.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Al fine di conoscere quali siano i motivi che giustificano la prostrazione della gestione commissariale del consorzio di bonifica della Valle del Chienti in provincia di Macerata, tenuto conto che con decreto del 5 dicembre 1957 fu demandato al commissario governativo l'incarico di riorganizzare sollecitamente la rappresentanza del consorzio stesso.

L'interrogante, preso atto dell'intervenuta trasformazione dell'ente in consorzio di secondo grado, del cambiamento di denominazione in « consorzio di bonifica montana del Chienti, Nera, Potenza e Musone » del trasferimento della sede statutaria da Camerino a Macerata, chiede inoltre di conoscere: se sia stato ritenuto legittimo il trasferimento del consorzio ad una sede che è fuori del comprensorio montano ed è diversa da quella fissata dallo statuto; quando il consorzio stesso verrà restituito ad un'amministrazione elettiva. (24221).

RISPOSTA. — Si premette che i comprensori di bonifica montana del Chienti e dell'Alto Nera vennero distintamente riclassificati come tali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1954.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954 vennero costituiti, a norma dell'articolo 16 della stessa legge n. 991, i relativi consorzi di bonifica montana del Chienti, con sede in Camerino (Macerata) e dell'Alto Nera, con sede in Visso (Macerata).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1956, venne classificato in comprensorio di bonifica montana, a termini dell'articolo 14 della suddetta legge,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

il territorio racchiuso nel perimetro dei bacini montani del Potenza e del Musone, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Chienti.

Con decreto interministeriale del 12 febbraio 1958, al consorzio di bonifica montana del Chienti venne riconosciuta, a' termini dell'articolo 30 della legge, l'idoneità ad assumere funzioni consortili di bonifica montana anche nei limitrofi bacini del Potenza e Musone, classificati quale ampliamento del comprensorio del Chienti.

Attesa l'analogia delle caratteristiche fisiche, economiche e sociali dei due comprensori del Chienti-Potenza-Musone e dell'Alto Nera e, conseguentemente, l'identità dei problemi di bonifica montana da risolvere nei comprensori stessi, venne ripetutamente sottolineata, e condivisa dal Ministero, l'opportunità di procedere in un primo tempo all'unificazione dei due comprensori e, successivamente e se del caso, all'unificazione dei due consorzi.

Sentiti i consorzi interessati, con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1959, si provvide all'unificazione dei due comprensori in quello denominato « Alto Nera-Chienti-Potenza e Musone » e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 1960 si provvide alla fusione dei due consorzi, che hanno assunto la stessa denominazione dei comprensori unificati, stabilendone la sede a Macerata, in quanto quella camera di commercio, industria e agricoltura aveva posto a disposizione i locali necessari per la riorganizzazione degli uffici del consorzio unificato, con notevole risparmio di spese per i proprietari interessati.

Poiché il consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera era retto da una amministrazione ordinaria, mentre quello del Chienti-Potenza e Musone si trovava in gestione commissariale, con decreto ministeriale 10 gennaio 1961, si provvide a sciogliere l'amministrazione ordinaria del consorzio dell'Alto Nera e a nominare il commissario governativo del consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza e Musone.

Ciò premesso, si precisa che il suddetto commissario stava provvedendo alla unificazione degli statuti dei due consorzi per poi indire regolari elezioni per la nomina dei normali organi direttivi del consorzio unificato. Senonché, in vista della emanazione della legge delegata per la riforma dei consorzi di bonifica — prevista dall'articolo 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 — anche le

elezioni nel consorzio di bonifica montana dell'Alto Nera-Chienti-Potenza e Musone si sono dovute necessariamente differire a quando le elezioni stesse potranno essere indette sulla base delle nuove disposizioni che regoleranno l'attività dei consorzi di bonifica ed una volta che saranno state apportate le conseguenti modifiche agli statuti dei consorzi medesimi.

Per quanto precede, e attese le complesse vicende subite dai consorzi dell'Alto Nera e del Chienti-Potenza e Musone prima che sia stato possibile addivenire alla loro unificazione e riorganizzazione, nonché la circostanza che è opportuno indire le elezioni anche nel consorzio di cui trattasi, per il passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria, alla luce delle nuove disposizioni che regoleranno i consorzi di bonifica appare giustificata la protrazione della gestione commissariale lamentata.

Chiarito, poi, che non si tratta di costituzione di un consorzio di secondo grado, ma della unificazione dei due consorzi di primo grado dell'Alto Nera e del Chienti-Potenza-Musone, appare giustificata anche la scelta di Macerata quale sede dei due consorzi unificati e per la quale la camera di commercio, industria e agricoltura ha offerto gratuitamente i locali, mentre nulla vieta che l'amministrazione ordinaria del consorzio, una volta eletta, possa scegliere e deliberare altra sede ritenuta eventualmente più idonea.

Il Ministro: RUMOR.

ORLANDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — dopo che una recente sentenza della Corte costituzionale ha sancito la insussistenza dell'obbligo d'iscrizione, per i cacciatori, alla Federazione italiana della caccia — quali provvedimenti intendano adottare al fine di consentire il mantenimento in servizio dei guardiacaccia, tuttora dipendenti dalle federazioni provinciali dell'associazione stessa, in considerazione del fatto che la loro opera è, senza riserve, ritenuta indispensabile per consentire la tutela del patrimonio faunistico nazionale ed evitare la completa distruzione della selvaggina stanziale per il cui ripopolamento le amministrazioni provinciali hanno sostenuto, soprattutto negli ultimi anni, rilevanti spese. (24459).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24420, del deputato Angelini Giuseppe, pubblicata a pagina 10489).

PAOLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1°) se gli consti che le pubbliche amministrazioni non rispettano le norme che prescrivono l'assunzione al lavoro dei mutilati ed invalidi di guerra; fra i tanti casi si cita quello di Conti Nicola, invalido di guerra, di Carunchio (Chieti), al quale i Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni hanno negato l'assunzione ad un posto della carriera ausiliaria, sollecitata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

2°) se ritenga di intervenire presso le varie amministrazioni statali perché le prescrizioni suindicate vengano rispettate. (21618 e 24335).

RISPOSTA. — Le pubbliche amministrazioni, in presenza di disponibilità di posti e dei requisiti richiesti da parte degli aspiranti, osservano le disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra.

È necessario far presente, anzitutto, che per i posti delle carriere direttive e di concetto, conferibili mediante concorso e riservati ai minorati di guerra, è prescritto, comunque, che siano superate le prove di esame.

Sia per i posti anzidetti che per quelli delle carriere esecutiva ed ausiliaria, l'articolo 40 del regolamento per l'attuazione delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176) subordina le assunzioni al verificarsi delle vacanze dei posti stessi. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge del 1959, n. 375, stabilisce, inoltre, il limite di età per l'assunzione presso le amministrazioni dello Stato in anni 45, con la conseguenza che non possono fruire dei benefici di legge gli invalidi di guerra che hanno oltrepassato tale limite di età.

Per l'assunzione ai posti di impiego, gli invalidi debbono possedere il prescritto titolo di studio, e cioè laurea o diploma di scuola media superiore per l'ammissione ai posti delle carriere direttive e di concetto, licenza di scuola media inferiore e licenza elementare per l'ammissione, rispettivamente, ai posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria. Non sono infrequenti i casi in cui le esclusioni sono, appunto, determinate dalla carenza del titolo di studio richiesto o dal superamento dei limiti di età.

Per quanto concerne il mancato accoglimento della domanda di assunzione nella carriera ausiliaria presentata dall'invalido di guerra Conti Nicola da Carunchio, i Ministeri

dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni hanno fatto presente che, alla data della domanda, non vi erano vacanze nelle percentuali di posti riservati nei rispettivi organici alla categoria di cui trattasi.

Pertanto, la domanda del Conti potrà essere presa in esame solo al verificarsi delle disponibilità di posti ed in relazione alle situazioni di precedenza di altri aspiranti.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2°) si rende noto che il Ministero del lavoro non ha mancato, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, di sottolineare l'esigenza di una scrupolosa osservanza della legge di cui trattasi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.

In proposito è stato anzi sottolineato che le eventuali violazioni all'obbligo di inviare all'Opera nazionale invalidi di guerra ed a questo Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge, il prospetto semestrale sulle variazioni intervenute nella situazione del dipendente personale, e conseguentemente a quello di procedere alle prescritte assunzioni dei minorati della categoria, possono risolversi nella individuazione, ed altri effetti, di personali responsabilità dei funzionari i quali, a norma dell'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a provvedere direttamente agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale.

A tutela dei propri interessi, inoltre, gli invalidi di guerra dispongono di un valido strumento quale è quello offerto dall'articolo 9, quinto comma, della summenzionata legge n. 375, a norma del quale i provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni dello Stato non conformi alle disposizioni contenute nell'articolo stesso « possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

PEDINI, MONTINI, ZUGNO, TOGNI GIULIO BRUNO E ROSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente di pubbliche riserve espresse da autorità di alcuni importanti comuni della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

provincia di Brescia per provvedimenti di applicazione del vincolo panoramico.

Gli interroganti chiedono se il ministro ritenga opportuno autorizzare e sollecitare un incontro tra le competenti autorità della soprintendenza alle belle arti ed i sindaci interessati, perché, sotto la presidenza del prefetto di Brescia, si promuova una discussione chiarificatrice ed utile a definire una linea di condotta che significhi un meditato equilibrio tra la necessaria e legittima tutela del paesaggio e le non meno valide esigenze di sviluppo economico e turistico di quei comuni bresciani che, giustamente, sono preoccupati di non perdere utili occasioni di progresso e di iniziativa. (23538).

RISPOSTA. — Le decisioni relative ai vincoli panoramici proposti per la provincia di Brescia sono state adottate dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali alla presenza dei sindaci interessati e tenendo conto delle loro osservazioni.

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le delibere della commissione suddetta, con le relative osservazioni dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, sono esposte agli albi pretori.

I vincoli proposti non possono costituire un ostacolo agli interessi di sviluppo economico e sociale della provincia, in quanto non comportano la proibizione di costruire, ma solo l'obbligo di presentare alla competente soprintendenza i progetti delle opere che si vogliono eseguire, per un opportuno controllo, che non esclude la equa e doverosa considerazione dei legittimi interessi dei privati.

Per le considerazioni suesposte, sembra superflua ogni iniziativa intesa a promuovere un incontro tra gli uffici interessati per l'ulteriore esame della questione.

Il Ministro: GUI.

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nello studio di una modifica allo statuto della fondazione del Vittoriale degli italiani (modifica di cui il ministro dà notizia nella sua risposta all'interrogazione n. 25536 (allegato al resoconto della seduta del 25 giugno 1962) ritenga opportuno prevedere una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire, oltre che la giusta rappresentanza ministeriale, anche una più nutrita rappresentanza del mondo della cultura nazionale. Oltre a ciò, l'interrogante chiede se sia conveniente prevedere anche una più numerosa rappresentanza degli enti locali, tale da impegnare

oltre che il comune di Gardone e — come si vorrebbe — il comune capoluogo di provincia, anche altri enti provinciali e regionali interessati a quello « sviluppo della regione del Garda » che è una delle finalità indicate dallo statuto.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali programmi siano in corso di elaborazione — per quanto di competenza del Vittoriale — per celebrare degnamente il centenario della nascita di Gabriele D'Annunzio e anche in previsione di tali programmi di attività, è ancor più convinto della necessità di evolvere l'attuale composizione del consiglio di amministrazione — con le conseguenti modifiche di statuto — in forma più rispondente al carattere culturale della fondazione. (24218).

RISPOSTA. — Nella progettata modifica dell'articolo 6 dello statuto della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1951 n. 1769, non si mancherà di tener presente quanto richiesto.

Deve precisarsi però al riguardo che il Ministero dovrà pure tenere il debito conto della necessità di non rendere troppo numeroso il nuovo consiglio d'amministrazione, e ciò all'evidente scopo di non pregiudicare la sua funzionalità.

Inoltre si dovrà tener conto anche del parere che esprimeranno al riguardo le altre amministrazioni interessate e la stessa fondazione.

Si ricorda in proposito che tale fondazione è dotata di personalità giuridica, e pertanto il suo statuto può essere modificato soltanto nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto riguarda le celebrazioni del D'Annunzio in occasione del primo centenario della sua nascita, si assicura che la fondazione in parola ha già posto allo studio un programma di manifestazioni consoni alla figura del poeta e all'importanza dell'avvenimento, d'intesa con l'Accademia nazionale dei lincei e con la fondazione « Casa di D'Annunzio » di Pescara.

Il Ministro: GUI.

PINNA, BERLINGUER e CONCAS. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se ritenga opportuno, prima della stipulazione delle nuove convenzioni con la società Tirrenia per le linee minori della Sardegna, sentire il parere delle amministrazioni provinciali e dei comuni interessati, così che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

il previsto riordinamento di codeste linee risponda effettivamente — con eventuali nuovi servizi, col potenziamento del servizio traghetto, tenendo conto delle frequenze, degli orari e delle tariffe — alle crescenti esigenze del traffico, specialmente turistico, e delle comunicazioni con le isole minori e con la Corsica. (23970).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'amministrazione è tenuta a far partecipare un rappresentante della regione sarda alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni marittime che interessano la regione stessa, regolamentazione che sarà espletata in esecuzione della legge 2 giugno 1962, n. 600, che conferisce un nuovo assetto ai servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Ciò premesso, considerato che il parere del rappresentante della regione si ritiene assommi anche quello delle province e dei comuni interessati e che, in ogni caso, i predetti enti potranno far presente i loro suggerimenti alla regione medesima, si ritiene nè utile nè opportuno che, in aggiunta al rappresentante della regione sarda, vengano sentite anche le amministrazioni provinciali ed i comuni.

Il Ministro: MACRELLI.

POLANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nel previsto riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, sia prevista la istituzione della corte di appello di Sassari, resasi assolutamente necessaria e insistentemente richiesta dall'ordine degli avvocati di Sassari, tanto che assicurazioni di una favorevole disposizione alla soluzione positiva della questione erano state date dal precedente ministro di grazia e giustizia durante una sua visita a Sassari. (22632).

POLANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga di dover ormai procedere alla istituzione in Sassari di una corte d'appello già da molti anni richiesta dall'opinione pubblica di quel capoluogo e della provincia, e la cui necessità era stata financo riconosciuta dal ministro Gonella nella sua visita a Sassari, tanto da dichiararsi disposto a tale istituzione. (23480).

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che il problema della eventuale istituzione della corte d'appello di Sassari possa essere preso in esame soltanto quando sarà stata attuata la revisione delle attuali circoscrizioni giudi-

ziarie, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, la quale, come è noto, non prevede la istituzione di nuovi uffici giudiziari diversi dalle preture.

Nè si ravvisa opportuno proporre al riguardo un provvedimento isolato, poiché anche per le maggiori circoscrizioni giudiziarie è necessario che le decisioni siano precedute da una visione completa e comparativa delle esigenze delle popolazioni e dei servizi.

Si fa ad ogni modo presente che la questione è da tempo sottoposta all'esame del Parlamento con la presentazione delle proposte di legge dei deputati Bardanzellu e Berlinguer (nn. 2944 e 3266) che prevedono appunto la istituzione in Sassari della corte d'appello.

Il Ministro: Bosco.

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se sia informato che la società di navigazione Tirrenia va riassumendo in servizio personale già dimesso per limite di età e già in pensione per cui persone che hanno una pensione di circa lire 130 mila mensili ed hanno incassato la liquidazione che si è aggirata sui 10-12 milioni, sono state riassunte in servizio in vari uffici della *Tirrenia*, sicché a Napoli, a Genova, a Palermo — come consta all'interrogante — ma certamente anche in altre località, sono stati occupati posti che dovrebbero spettare di diritto al personale ancora in servizio ed ai giovani in attesa di sistemazione; e per sapere se ritenga di dover intervenire per mettere un freno a tale stato di cose. (24082).

RISPOSTA. — Premesso che nessuna norma contrattuale vieta alla *Tirrenia* di avvalersi dell'opera dei pensionati, si informa che presso tale società prestano temporaneamente servizio a terra soltanto tre elementi già facenti parte del personale di stato maggiore navigante di organico, dimessi per limiti di età e successivamente assunti con carattere di provvisorietà ed in regime di contrattazione privata.

I predetti ex ufficiali prestano la loro opera: uno a Napoli presso l'ufficio marittimo del porto; uno a Palermo presso l'ufficio marittimo ed uno a Genova presso l'ufficio tecnico.

Non vi sono stati e non vi sono altri ex ufficiali in servizio presso altre dipendenze.

Gli incarichi assolti dal personale sopraccennato si estrinsecano nell'assistenza tecnico-marittimo-commerciale alle unità sociali durante la sosta nei porti, adempiendo altre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

si alla funzione di collegamento fra i bordi e gli uffici amministrativi.

A tali incarichi tecnici è necessario destinare elementi dotati di lunga esperienza marinara e di autorevole prestigio presso il personale di bordo, e cioè personale atto a fornire direttive, istruzioni e consigli ai comandi di bordo per la soluzione dei problemi che si presentano nel normale svolgersi dei vari servizi.

A ciò va aggiunto che in questi ultimi anni la società *Tirrenia* ha dovuto limitare l'assunzione di nuovi ufficiali, per evitare di trovarsi con una notevole esuberanza di personale di stato maggiore navigante nel caso che il Parlamento avesse approvato la soppressione di alcune linee, prevista dal disegno di legge sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Appena, infatti, a conoscenza che tale eventualità non si sarebbe verificata, la stessa società ha emanato un bando di concorso per l'assunzione di 77 terzi ufficiali (39 di coperta e 38 di macchina) corrispondente alle attuali vacanze.

Il Ministro: MACRELLI.

PREARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se sia opportuno modificare la disposizione che vieta il trasporto di pese per il bestiame mediante trattrici agricole, e l'altra che vieta il trasporto delle pese con autoveicoli che usano carburante agevolato ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1937.

Queste pese in effetti sono da considerarsi veri e propri strumenti di lavoro agricolo, in quanto i sistemi di allevamento moderno razionale del bestiame impongono il controllo continuo dell'acrescimento in peso dell'animale; e d'altronde, essendo il costo dell'attrezzo abbastanza elevato, si deve spesso ricorrere all'acquisto in forma cooperativa, fra gruppi di aziende, che se lo scambiano a seconda della necessità. Donde il conseguente trasporto con i mezzi meccanici aziendali. (17874).

RISPOSTA. — Le macchine agricole, che soltanto occasionalmente funzionano quali veicoli stradali, usufruiscono di ampie facilitazioni di ordine amministrativo e fiscale e per quanto attiene alla parte tecnica debbono possedere requisiti strettamente indispensabili alla sicurezza della circolazione; da qui la necessità sentita dal legislatore di circoscrivere nettamente tale settore della motorizzazione per evitare abusi difficilmente controllabili.

Fra i carrelli-attrezzi, indicati al punto secondo dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e definiti « come veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse » non risulta compresa la categoria delle « bilance-mobili ».

La diffusione sulle strade di tali veicoli, che non sono atti nè al trasporto delle cose nè a quello delle persone, può contribuire, senza necessità, ad intralciare e disturbare la circolazione motorizzata già particolarmente difficile.

Per meglio soddisfare il sollecito uso richiesto dalla forma cooperativistica data all'impiego di tali pese meglio corrisponderebbe il trasporto delle stesse a mezzo di autocarri.

Il Ministro: MATTARELLA.

PREARO E ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — presa conoscenza del decreto ministeriale 21 aprile 1962, con cui è stata definita la nuova ripartizione delle quote provinciali di conferimento all'ammasso volontario del grano di produzione 1961; preso atto che la Federazione italiana dei consorzi agrari ha da tempo ultimato le vendite del grano conferito a detti ammassi; sollecitato dalla massa dei conferenti, che in questi ultimi mesi antecedenti il prossimo raccolto si trovano nella necessità di disporre di mezzi finanziari per far fronte agli impegni inerenti la coltivazione dei fondi — se ravvisi l'opportunità di premurare la commissione nazionale perché voglia definire il contributo statale nelle spese di gestione e negli interessi bancari, unico ostacolo che impedisce la pronta liquidazione degli ammassi volontari del grano raccolto nella decorsa stagione.

Gli interroganti sono d'avviso che, per non pregiudicare la riuscita degli ammassi volontari del grano del raccolto 1962, la liquidazione degli ammassi volontari del grano della decorsa campagna non debba avvenire oltre la fine del mese di maggio.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che vengano istituiti sollecitamente anche per 1962 l'ammasso per contingente e gli ammassi volontari del grano, quest'ultimi usufruendo delle provvidenze previste dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (23643).

RISPOSTA. — Il comitato per l'esame delle questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961 ha potuto iniziare i suoi lavori soltanto nei primi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

giorni del mese di giugno, non appena cioè l'ente gestore, ultimate le vendite del prodotto conferito, è stato in grado di presentare la maggior parte degli elementi e documenti richiesti per la determinazione dei costi di gestione.

Detto comitato, per altro, ha proceduto a ritmo accelerato all'espletamento degli adempimenti di propria competenza, ed ha già espresso il prescritto parere sui costi della gestione del predetto ammasso volontario.

In conformità del parere espresso, questo Ministero ha adottato le determinazioni di propria competenza e le ha comunicate all'ente gestore, che ha provveduto alle conseguenti liquidazioni ai conferenti.

Per quanto concerne la richiesta istituzione dell'ammasso del grano per contingente e volontario, quest'ultimo assistito dai contributi dello Stato, anche per il raccolto di produzione 1962, si fa presente che, a decorrere dal 1° luglio 1962, la tutela economica della produzione granaria è effettuata in conformità delle norme del regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea e relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Il Ministro: RUMOR.

PRINCIPE E MANCINI. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere a quali conclusioni sia pervenuta l'inchiesta a carico del collocatore di Longobardi (Cosenza) da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, e quali provvedimenti intenda adottare. (21087).

RISPOSTA. — Sia in sede penale sia in sede amministrativa, non sono emerse responsabilità degne di rilievo a carico del signor Eugenio Frangella, dell'ufficio di collocamento di Longobardi.

Con nota in data 3 marzo 1962, l'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha comunicato che il pretore di Paola non ha ravvisato, nei fatti denunciati, estremi di reato e pertanto ha disposto l'archiviazione degli atti.

Il Ministro: BERTINELLI.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Reggio Calabria, invece di tenere nel debito conto le documentate irregolarità amministrative ripetutamente denunciate non solo da parte di consiglieri di minoranza, ma addirittura da assessori e con-

siglieri della stessa maggioranza comunale di Bovalino (Reggio Calabria), e invece di procedere a rigorosa inchiesta, a mezzo dei suoi organi ispettivi, abbia preferito sospendere dalle funzioni il consiglio comunale stesso, con decreto del 14 gennaio 1962, n. 235, adducendo la speciosa motivazione della « non funzionalità » del consiglio medesimo, senza indagare sulle vere cause di tale presunta carenza amministrativa.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per annullare il decreto prefettizio summenzionato e restituire all'amministrazione interessata la sua piena sovranità, previa rigorosa inchiesta contabile-amministrativa, da eseguire a mezzo di funzionari. (22454).

RISPOSTA. — La sospensione, da parte del prefetto di Reggio Calabria, del consiglio comunale di Bovalino ed il successivo scioglimento, disposto con decreto presidenziale del 10 marzo 1962, su conforme parere del Consiglio di Stato, sono stati determinati, essenzialmente, dalla comprovata incapacità funzionale della civica rappresentanza, rimasta, tra l'altro, persistentemente inadempiente benché formalmente affidata, all'obbligo di legge della elezione del sindaco.

Sono, invece, risultati inconsistenti gli addebiti formulati dalle correnti di opposizione nei riguardi dei cessati amministratori.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la vertenza in atto fra i dipendenti e le ferrovie calabro-lucane, vertenza determinata da una grave ed anticontrattuale sperequazione di trattamento economico, instaurata dall'azienda a beneficio delle prime quattro classi della tabella del personale ed a danno della restante categoria;

2°) inoltre le decisioni sollecitate più volte dalle popolazioni interessate, in relazione alla immediata esigenza di una gestione delle ferrovie calabro-lucane da parte di un commissario governativo, per risolvere tutti i problemi del personale e del relativo servizio di trasporto, quale premessa per una definitiva revoca della concessione alla società. (23698).

RISPOSTA. — La vertenza economica tra la società per le ferrovie calabro-lucane ed il dipendente personale è stata già risolta con ac-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

cordo tra le parti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La situazione delle predette ferrovie è in esame presso i competenti ministeri.

Il Ministro: MATTARELLA.

RAUCCI e GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In ordine ai provvedimenti che intendano adottare a favore dei quotisti del Pantano di Sessa Aurunca (Caserta) che hanno avuto distrutto le colture a seguito del nubifragio del 25 e 26 marzo 1962.

Gli interroganti, inoltre, desiderano conoscere se ritenga di dover intervenire presso il consorzio di bonifica perché, rompendo gli ingiustificati e colpevoli indugi, provveda alla sistemazione della rete dei canali per porre fine alle ricorrenti alluvioni nella zona. (22779).

RISPOSTA. — Si premette che l'avversità segnalata ha causato, nella zona denominata Pantano di Sessa Aurunca, danni di una certa gravità soltanto in un centinaio di ettari di terreno coltivati a grano, in altrettanti coltivati ad erba medica e in 15 ettari coltivati a fagioli.

Ciò premesso, s'informa che gli agricoltori danneggiati possono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 (prestiti agrari di conduzione a proroga fino a un anno della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso per operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti ed enti che esercitano il credito agrario) nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

A suo tempo, poi, ai coltivatori medesimi sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e faggere.

Non è da escludere, inoltre, che il problema dei danni causati da recenti avversità atmosferiche e calamità naturali venga prossimamente esaminato da questo Ministero, per l'eventuale adozione di provvedimenti di carattere eccezionale nel settore del credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha invitato l'intendenza di finanza di Caserta a riferire in merito alla natura e alla entità dei danni prodotti ai possessori di fondi rustici di Sessa Aurunca dal nubifragio di cui trattasi, al

fine di esaminare se e quali provvidenze possano adottarsi a favore dei predetti contribuenti.

Quanto alla seconda parte, si fa presente che per gli allagamenti dei bacini a prosciugamento meccanico dei « Pantani di Sessa e Corso » in sinistra Garigliano, e del « Pantano di Minturno », in destra del fiume, il consorzio Aurunco di bonifica, come già in passate analoghe circostanze, ha disposto il funzionamento ininterrotto degli impianti idrovori di Puntafiume, Fontanavecchia e Minturno, riportando, in pochi giorni, il livello d'acqua dei canali collettori entro i limiti di ricettività e scaricandoli poi totalmente.

L'ente ha riferito che le opere di sistemazione idraulica del « Pantano di Sessa » assentite dalla Cassa per il mezzogiorno con una spesa prevista di 523.700.000 lire e date in appalto nel 1960, dovettero essere sospese a causa del decesso di uno dei titolari dell'impresa appaltatrice.

Attualmente i lavori, divisi e appaltati a due nuove imprese, per una più sollecita esecuzione, proseguono con ritmo accelerato, in modo da consentire che le opere siano funzionanti entro la fine del corrente anno.

Con la realizzazione del programma in corso sarà assicurato il riordino idraulico di una zona a prosciugamento meccanico, estesa 1.714 ettari, attualmente esposta ad inondazione ogni qualvolta si verificano eventi pluviometrici eccezionali.

Il Ministro: RUMOR.

RICCIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per chiedere quali provvidenze intendano prendere per garantire l'igiene e la integrità delle spiagge di Napoli, Ischia, Procida e del golfo di Napoli tutto, evitando che continuino infrazioni igieniche, costruzioni abusive, sottrazioni di sabbia. (22903).

RISPOSTA. — A quanto risulta, sulla spiaggia di Napoli non si verificano abusi di sorta a danno del demanio marittimo, ma sono invece in atto, ed in corso di stipula, regolari atti di concessione. In particolare, per quanto riguarda l'arenile di Mergellina, si fa presente che il 30 marzo 1962 le autorità interessate, in apposita riunione indetta dall'ente autonomo del porto di Napoli, hanno raggiunto un accordo di massima per la sistemazione della zona.

In conseguenza di tale deliberazione tutti i concessionari dell'arenile di Mergellina

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

sono stati invitati a presentare, entro il 30 aprile 1962, un progetto per la trasformazione o sostituzione della propria rivendita di pesce fresco, in modo che i nuovi manufatti non solo rispondano ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle vigenti disposizioni, ma tengano anche conto delle necessità estetiche e paesistiche, in considerazione della rilevante importanza turistica della località.

L'ente autonomo del porto ha inoltre interessato l'ufficio del genio civile alle opere marittime e la sovrintendenza ai monumenti affinché prendano diretti accordi per la redazione del progetto del manufatti dove poter alloggiare i servizi fissi di polizia, senza i quali non è possibile poter efficacemente controllare le varie attività che si svolgono nella zona in questione.

Per quanto riguarda le altre località e cioè le spiagge di Ischia, Procida e tutte quelle del golfo di Napoli nessuna segnalazione risulta pervenuta al comando del compartimento marittimo di Napoli circa pretesi abusi da parte di chicchessia.

In talune località si è verificata qualche innovazione non autorizzata di opere già costruite su zone demaniali marittime in concessione, regolarmente assentita. Ma a carico dei trasgressori si è proceduto contravvenzionalmente ed è stata disposta la sospensione dei lavori, in attesa degli accertamenti per l'eventuale regolarizzazione amministrativa delle opere abusivamente realizzate.

Quanto poi alle estrazioni di sabbia, da qualche anno, in considerazione del noto fenomeno di erosione lungo tutto il litorale del compartimento di Napoli, non vengono più rilasciate le relative concessioni. Fa eccezione la sola isola d'Ischia, dove per altro l'unica concessione assentita viene sottoposta alla particolare vigilanza dell'autorità marittima e della guardia di finanza. Pertanto è da escludere, come del resto conferma la mancanza di segnalazioni di abusi al riguardo, che si verifichino sottrazioni di sabbia.

Infine, in merito alle presunte infrazioni igieniche che si verificherebbero nell'utilizzazione delle spiagge, si fa rilevare che, prima dell'inizio dell'attività balneare, i singoli stabilimenti sono sottoposti alla visita di apposita commissione, di cui fa parte il rappresentante dell'ufficio igiene del competente comune, allo scopo di accertare che ciascun stabilimento risponda ai requisiti di funzionalità del complesso, tra cui principalmente quelli di carattere igienico-sanitario. Il ri-

lascio della licenza di esercizio è subordinato al suddetto accertamento.

L'unico inconveniente di cui è a conoscenza l'autorità marittima è quello rappresentato dall'inquinamento da idrocarburi, specialmente del litorale di Posillipo e di alcune località del circondario marittimo di Pozzuoli.

Al riguardo la competente capitaneria di porto ha provveduto, di concerto con la guardia di finanza, ad intensificare la vigilanza in mare intesa all'osservanza delle norme contenute in apposita ordinanza che vieta alle motocisterne di scaricare in mare, ad una distanza inferiore ai limiti prescritti, le acque di lavaggio delle tanche.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

RICCIO. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intendano intervenire e quando per ottenere il rinnovamento del materiale rotabile e rotante ed il definitivo assestamento delle reti di trasporto delle linee della Circumvesuviana, che serve ad un milione e mezzo di viaggiatori della provincia di Napoli. (23585).

HISPOSTA. — In questi giorni è stato approvato, dalla Camera dei deputati, lo stanziamento di 3.437 milioni destinati (oltre che alla copertura di oneri derivanti da precedenti lavori effettuati) al raddoppio del tronco Barra-Torre Annunziata e alla sistemazione di alcuni impianti della ferrovia Circumvesuviana. Il provvedimento trovasi ora all'esame del Senato.

La società concessionaria ha per altro allo studio un piano generale di ammodernamento e potenziamento dell'intera rete della Circumvesuviana, comprendente tra l'altro la trasformazione e il rinnovamento di tutto il materiale rotabile, piano che sarà presentato quanto prima all'esame del Ministero dei trasporti per la concessione del contributo dello Stato previsto dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, in relazione ai nuovi fondi che potranno essere messi a disposizione per l'applicazione della legge stessa alle linee che non ne hanno ancora usufruito.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intenda istituire un istituto professionale in Agnola (Napoli), in considerazione delle distanze esi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

stenti da Castellammare di Stabia e della numerosa popolazione scolastica esistente. (23999).

RISPOSTA. — Non risulta sia stata avanzata da parte delle autorità locali interessate una richiesta intesa ad ottenere la istituzione di un istituto professionale di alcun tipo.

In considerazione, comunque, del fatto che nella provincia di Napoli già funzionano istituti professionali di ogni indirizzo (per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato, femminile, alberghiero), non sembrerebbe opportuno procedere alla istituzione di un altro istituto in Agnola.

Il Ministero potrebbe, invece, prendere in considerazione una proposta di istituire in detta località una scuola professionale coordinata con uno degli istituti già funzionanti. Perché ciò possa avvenire è necessario però che le autorità interessate prendano contatti con gli organi di amministrazione di uno dei detti istituti con il quale, a norma dell'articolo 5 della circolare ministeriale del 27 ottobre 1955, n. 2931, la scuola possa essere coordinata.

Il Ministro: GUI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intenda istituire un istituto professionale statale per le attività marinare in Monte di Procida (Napoli), con le specializzazioni di capitano di gran cabotaggio, di meccanico navale di prima classe, di radiotelegrafista, di elettricista di bordo, di frigorista, ecc., in accoglimento anche della deliberazione del 18 maggio 1962, n. 76, del consiglio comunale di quella città. (24098).

RISPOSTA. — Nessuna proposta è qui pervenuta in tal senso, da parte delle competenti autorità, per l'anno scolastico 1962-63.

Eventuali proposte potranno essere esaminate per i prossimi anni scolastici, purché siano formulate con le modalità e nei termini prescritti.

Il Ministro: GUI.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengano intervenire presso la giunta provinciale amministrativa di Napoli — sede giurisdizionale — che, malgrado ogni sollecito fatto, sia direttamente, sia tramite la prefettura di Napoli, sia tramite lo stesso Ministero dell'interno, ostinatamente rifiuta di decidere tre ricorsi presentati fin dal marzo

1961 contro le delibere 2-3 e 4 del 25 febbraio 1961 del comune di Frattamaggiore riguardanti la convalida dei consiglieri Carpio Vincenzo, la prima, Capasso Pasquale ed altri la seconda e Carlo Alberto Settembre la terza.

I ricorsi suddetti sono stati, rispettivamente, presentati da Sossio Pizzullo i primi due e da Raffaele Anatriello il terzo; il ricorrente Sossio Pizzullo, per rimuovere gli indugi frapposti dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli, si è dato persino cura di comunicare a mezzo raccomandata del 6 febbraio 1962 alla giunta medesima copia legale di due decisioni della Corte di cassazione, sezioni unite, che dichiaravano improcedibili due ricorsi per regolamento di giurisdizione, dilatoriamente avanzati in merito ai casi in oggetto. (23933).

RISPOSTA. — L'esame, da parte della giunta provinciale amministrativa di Napoli, dei ricorsi ad essa proposti in materia di ineleggibilità di vari componenti del consiglio comunale di Frattamaggiore, ha subito un ritardo a causa del ricorso per « regolamento di giurisdizione » avanzato dai residenti alla Corte di cassazione. Superato tale impedimento, la trattazione dei gravami di cui trattasi ha avuto regolare corso — compatibilmente, per altro, con la gran mole di giudizi pendenti innanzi alla giunta provinciale amministrativa — e le relative decisioni, tutte di accoglimento dei ricorsi stessi, sono state pubblicate nelle sedute del 28 giugno e del 5 luglio 1962.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: BISORI.

ROFFI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — nell'ambito delle rispettive competenze — se intendano fare annullare d'ufficio, previo accertamento mediante imparziale ispezione delle gravi irregolarità denunciate a tutta l'opinione pubblica, le elezioni per le cariche sociali della cooperativa fra assegnatari dell'ente Delta padano C.A.S.A. di Ostellato (Ferrara) avvenute il 9 aprile 1962.

Per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

a) a norma dell'attuale statuto articolo 14, lettera d), oltre un quinto dei soci chiedeva con lettera raccomandata in data 31 dicembre 1961 al consiglio di amministrazione che venisse posto all'ordine del gior-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

no dell'assemblea annuale dei soci la proposta di modificare lo statuto;

b) indipendentemente dal contenuto della proposta (che tendeva a un minimo di democratizzazione della cooperativa immettendo nel consiglio, anziché quattro, sei assegnatari eletti dai soci accanto ai tre funzionari nominati dall'ente), il consiglio d'amministrazione avrebbe dovuto porre all'ordine del giorno la richiesta per l'assemblea ordinaria dei soci indetta per il 6 aprile alle ore 8,30 in prima convocazione e per il 7 aprile in seconda convocazione;

c) nell'evidente intento di evitare la presenza massiccia degli assegnatari, che dovrebbe invece essere desiderata e sollecitata dai dirigenti, l'avviso della prima convocazione non veniva inviato ad ogni singolo socio, ma solo esposto all'albo pretorio del comune;

d) ciononostante, alla seconda convocazione i soci erano presenti in numero relativamente cospicuo (140 su 200) e chiedevano a stragrande maggioranza che si discutesse la sopra citata richiesta di modifica dello statuto, arbitrariamente non inclusa nell'ordine del giorno;

e) i dirigenti della cooperativa, e in particolare i funzionari dell'ente Delta padano, capeggiati dall'ineffabile dottor Luigi Rizzi, si rifiutavano di discutere la proposta, cercando di ingannare gli assegnatari, con la falsa asserzione che per procedere a tale modifica dovessero essere presenti almeno tre quarti dei soci, mentre ciò è previsto soltanto in caso di convocazione straordinaria dell'assemblea e non di convocazione ordinaria come era quella in corso (articolo 15 dello statuto);

f) infischandosi allegramente delle decisioni della maggioranza, i dirigenti indicavano poi le elezioni per il 9 aprile 1962, facendo antidemocraticamente pressioni, casa per casa, sui singoli assegnatari perché vi partecipassero;

g) malgrado tali pressioni soltanto 90 soci su 220 votavano, mentre la stragrande maggioranza si asteneva per giusta protesta contro simili indegne procedure.

L'interrogante chiede altresì se dopo questo episodio, che è soltanto l'ultimo di una lunga serie, il Governo intenda provvedere, come viene da tempo insistentemente richiesto e come annunciato dal Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico, a una radicale modificazione degli ordinamenti degli enti di riforma, trasformandoli in enti di sviluppo economico e sociale, e dando ogni

garanzia di libero sviluppo della personalità dell'assegnatario come produttore indipendente singolo o democraticamente associato. (23178).

RISPOSTA. — Le cooperative promosse dagli enti di riforma fondiaria non hanno caratteristiche giuridiche speciali, per cui esse operano liberamente nell'ambito delle leggi ordinarie. Le deliberazioni adottate non sono sottoposte a nessuna particolare ingerenza degli enti di riforma, anche se questi, a norma dell'articolo 2535 del codice civile, hanno propri rappresentanti negli organi delle cooperative.

Ciò premesso, si fa presente che, in effetti, una minoranza dei soci della cooperativa C.A.S.A., con raccomandata del 29 dicembre 1961, aveva proposto modifiche allo statuto, ma non aveva chiesto che l'argomento fosse posto all'ordine del giorno dell'assemblea annuale dei soci. Il consiglio di amministrazione, tuttavia, esaminata la richiesta, ha ritenuto prima di convocare l'assemblea straordinaria, alla cui competenza è demandata, per legge, la modifica di norme statutarie, di informarne l'assemblea ordinaria.

Per tale motivo l'argomento non è stato incluso tra quelli posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 7 aprile 1962; ma è stato ugualmente compreso al punto secondo dell'ordine del giorno, recante « comunicazioni del consiglio », e trattato.

L'assemblea ordinaria è stata regolarmente indetta in prima e seconda convocazione e gli avvisi sono stati regolarmente recapitati al domicilio di ogni socio per via postale: 147 soci su 222 iscritti hanno partecipato all'assemblea.

In quella sede, i dirigenti delle cooperative, hanno fatto presente che non era possibile discutere e votare le proposte modifiche statutarie, in quanto l'assemblea ordinaria dei soci non ne aveva la competenza. Infatti, l'articolo 2365 del codice civile prescrive che le modifiche dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea straordinaria. Nel caso particolare, poi, l'articolo 15 dello statuto richiede, per la validità dell'assemblea, la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

L'assemblea, con regolare votazione, respingeva una proposta tendente a rinviare il rinnovo delle cariche sociali ad epoca successiva all'approvazione delle modifiche statutarie e si aggiornava per il successivo 9 aprile 1962.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Alle operazioni di voto hanno partecipato 94 soci, in quanto l'organizzazione sindacale — che, attraverso i suoi aderenti, aveva chiesto la modifica dello statuto — ha organizzato manifestazioni per indurre a disertare le votazioni.

Si comunica, infine, che la legge delegata, prevista dall'articolo 32 del « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », per l'attribuzione di compiti di sviluppo agli enti di colonizzazione e di riforma fondiaria, è stata emanata nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ed entro il termine stabilito dal legislatore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

ROMITA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intendano effettuare presso l'amministrazione del comune di Roma affinché, in rapporto ai dettami della legge-delega, agli impiegati ex combattenti e benemeriti della patria venga effettivamente riconosciuto l'originario beneficio loro accordato dal legislatore, consentendone il passaggio dal grado IX al grado VIII, che loro compete. (23659).

RISPOSTA. — Gli ex combattenti vincitori dei concorsi interni espletati nell'anno 1953 dall'amministrazione capitolina per il conferimento di posti del grado iniziale (XII) delle carriere esecutive (gruppo C) furono, in base alle norme contenute nell'articolo 86-*sexies* del regolamento generale per il personale, collocati nel grado immediatamente superiore e cioè al grado XI.

Parimenti furono collocati nel grado XI i combattenti risultati vincitori del concorso interno espletato nell'anno 1955 per il conferimento di posti nel grado iniziale della carriera amministrativa di gruppo C, nonché i combattenti vincitori degli altri concorsi a posti delle altre carriere esecutive espletati fino alla data di entrata in vigore (16 luglio 1959) del provvedimento di riforma della pianta organica adottato con deliberazione del 22 dicembre 1959, n. 1220.

Con il suddetto provvedimento di riforma è stato soppresso il grado XII delle carriere esecutive il cui grado iniziale è divenuto praticamente il X, al quale i nuovi nominati pervengono dopo una breve permanenza (anno di alunnato) trascorsa nel grado XI.

Di conseguenza, a decorrere dal 16 luglio 1959, tutti i dipendenti già appartenenti al

soppresso grado XII furono inquadrati nel grado X; quelli del grado XI e X al IX e quelli del IX all'VIII.

È avvenuto, così, che degli ex combattenti vincitori dei concorsi a posti delle carriere esecutive, espletati anteriormente al citato provvedimento del dicembre 1959, una parte, e cioè quelli che nel frattempo avevano raggiunto mediante più promozioni il grado IX, furono inquadrati nel grado VIII, mentre la restante parte, che trovavasi nel grado X, fu inquadrata nel grado IX, sempre con la sopraccitata decorrenza del 16 luglio 1959.

Poiché, per altro, come innanzi detto, con decorrenza 16 luglio 1959 il grado iniziale delle carriere esecutive è divenuto il X (dopo il periodo di alunnato trascorso nel grado XI) ne consegue che i combattenti che risultino, successivamente, vincitori di concorsi a posti appartenenti alle carriere stesse, debbono essere collocati nel grado IX, come infatti è avvenuto per i recenti vincitori del concorso interno a 908 posti di applicato, nominati a decorrere dal 1° ottobre 1959.

È evidente, quindi, che la richiesta degli ex combattenti vincitori di concorsi antecedentemente alla riforma di organico più volte citata, tendente ad ottenere un ulteriore avanzamento di carriera in forza dello stesso titolo che consentì loro di accedere al grado superiore a quello iniziale all'epoca in cui furono nominati in ruolo, appare giuridicamente infondata, in quanto la norma regolamentare di cui trattasi non conferisce agli interessati il diritto di procedere permanentemente di un grado, durante tutto lo svolgimento della carriera, gli altri vincitori non combattenti dello stesso concorso, e gli altri vincitori dei concorsi successivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

ROMITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno dare disposizioni affinché, in attesa della riforma degli istituti di istruzione secondaria superiore, il personale insegnante di ruolo A di lingua straniera, attualmente inquadrato nei ruoli della scuola media con orario d'insegnamento diviso tra la scuola media ed il ginnasio, sia utilizzato, nelle scuole in cui ciò sia possibile, nel solo ginnasio con orario pieno.

Fa presente l'interrogante che tale soluzione presenta evidenti vantaggi per l'insegnamento, per gli allievi, per la scuola; normalizza la posizione degli insegnanti, che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

oggi, pur essendo amministrati dalla direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado, sono in realtà a mezzadria tra la predetta direzione generale e la direzione generale per l'istruzione classica, e tra il preside della scuola media ed il preside del ginnasio-liceo; consente che le cattedre organiche di lingua straniera nella scuola media, di recente istituzione, abbiano i loro specifici titolari.

Ritiene l'interrogante che non tutto il predetto personale potrà tuttavia trovare immediata sistemazione nel ginnasio, e che di conseguenza si dovrà fissare un criterio uniforme per l'assegnazione al ginnasio, criterio che dovrebbe essere quello dell'anzianità congiunta al merito, valutato in base al voto d'esame conseguito in sede di concorso ed ai titoli didattici. È inoltre opportuno segnalare che, in assenza di disposizioni, la soluzione sopra prospettata è stata già attuata in alcuni istituti per iniziativa personale dei singoli presidi, i quali decidono talvolta senza tener conto delle legittime aspettative del personale interessato. (24089).

RISPOSTA. — Il Ministero non può aderire alla proposta formulata dall'interrogante in quanto nei ginnasi non esistono né cattedre, né posti di ruolo transitorio ove assegnare i suddetti insegnanti.

Essi, pertanto, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e delle tabelle allegate al decreto ministeriale 1° dicembre 1952, sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, solo per completamento d'orario, nelle classi ginnasiali.

Il Ministro: GUI.

SABATINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come il Governo intenda predisporre l'attuazione e il coordinamento delle disposizioni del regolamento n. 24 della C.E.E., relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

In modo particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale azione e quali soluzioni il Governo intenda proporre e sostenere per far fronte agli impegni previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento n. 24. (23950).

RISPOSTA. — Il regolamento n. 24 approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea e relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede l'istituzione di un catasto viticolo, la denuncia di

produzione e delle giacenze dei mosti e dei vini da parte dei produttori e dei commercianti che non siano rivenditori al minuto, la regolamentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Per quanto concerne il catasto viticolo, questo Ministero ha già iniziato lo studio delle modalità per la rilevazione dei dati necessari.

Per la denuncia di produzione e delle giacenze resta momentaneamente operante il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Il bilancio di previsione delle risorse e dei fabbisogni della Comunità sarà stabilito sulla base degli elementi disponibili o derivanti da calcolo.

Per quanto concerne la regolamentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (articolo 4 del regolamento) si resta in attesa che le Camere decidano sulle varie proposte, tra le quali figura anche il disegno di legge governativo sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acquaviti (Atto Senato n. 1515).

Il Ministro: RUMOR.

SAMMARTINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.*

— Per conoscere le ragioni per le quali non ha avuto seguito la pratica per la costruzione degli acquedotti delle frazioni di Isernia e di Forlì del Sannio (Campobasso): in particolare, quali motivi giustificano la mancata esecuzione dei progetti per l'alimentazione idrica di Castelromano, frazione del comune di Isernia, e di Vandra, frazione del comune di Forlì del Sannio, la cui approvazione rimonta ai primi mesi del 1960; se intenda, pertanto, disporre per l'appalto delle opere auspiccate. (23778).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione dell'acquedotto Fonte del Lago a servizio delle anzidette frazioni sono stati appaltati dalla Cassa per il mezzogiorno alla fine del settembre 1960.

I relativi lavori ebbero inizio con gli scavi per la captazione della sorgente e sono risultati particolarmente difficoltosi a causa della natura dei terreni attraversati; inoltre si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 13 giugno 1962.

Per quanto concerne la sospensione dei lavori per il serbatoio a servizio della frazione Castelromano di Isernia, causata dalle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

vverse condizioni meteorologiche verificatesi nelle scorse stagioni invernali e primaverili, i fa presente che gli stessi verranno ripresi e viluppati secondo un programma coordinato con le risultanze dei lavori alle sorgenti.

Il Ministro: PASTORE.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se i suoi organi periferici abbiano accertato che la ditta Piaggio, come hanno documentato alcuni organi di stampa, ha trasferito alcuni lavoratori del cantiere navale di Ancona, da un reparto all'altro per misura di rappresaglia antisindacale in occasione degli scioperi indetti per il contratto integrativo di lavoro;

e per conoscere altresì se tali misure, limitative dei diritti dei lavoratori, siano ritenute contrarie alle norme costituzionali e legislative, e se l'ispettorato del lavoro di Ancona pensi di intervenire per richiamare la locale direzione del cantiere Piaggio al rispetto dei diritti sindacali e civili delle maestranze. (21913).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti è risultato che il trasferimento da un reparto all'altro di alcuni lavoratori della Piaggio è stato effettuato in conformità del disposto dell'articolo 13 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende metalmeccaniche e navalmeccaniche, il quale prevede la possibilità di trasferimenti interni per accertate esigenze aziendali.

Si fa presente, inoltre, che l'ispettorato del lavoro e l'ufficio del lavoro di Ancona non hanno ricevuto segnalazioni o doglianze al riguardo da parte di locali associazioni sindacali o di singoli lavoratori.

Il Ministro: BERTINELLI.

SAVOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda venire incontro alle legittime richieste dei maestri elementari assunti in servizio per incarichi e supplenze il 14 ottobre 1961 anziché il 1° ottobre 1961 in conseguenza dello sciopero del personale del provveditorato agli studi.

Questo periodo di 14 giorni è stato infatti considerato dall'amministrazione interruzione del servizio con tutti i relativi oneri e cioè: mancanza di paga, perdita del diritto di usufruire dei 30 giorni di congedo per cui le maestre che hanno dovuto prendere congedi per maternità non sono state retribuite; venendo a mancare i due anni di servizio ininterrotto, sono state negate anche le concessioni relative agli abbonamenti ferroviari.

Sarebbe necessario disporre anche perché non si verificchino, in relazione a questo ritardo nelle assunzioni, assolutamente non imputabile agli interessati, possibili scompensi ai fini della carriera. (24184).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già provveduto a risolvere la questione nei suoi aspetti giuridici, in quanto ha considerato retroattivo al 1° ottobre 1961 il servizio d'incarico dei maestri nominati dai provveditori agli studi a posti vacanti di titolare sin dall'inizio dell'anno scolastico, quando il ritardo dell'assunzione del servizio è dipeso dallo sciopero del personale del provveditorato di competenza.

Non è stato possibile, invece, riconoscere il diritto dei predetti insegnanti alla corresponsione degli assegni dall'inizio dell'anno scolastico suindicato, in quanto l'articolo 2 del regio decreto-legge del 27 maggio 1946, n. 558, stabilisce che la retribuzione è corrisposta agli insegnanti non di ruolo dal giorno di effettiva assunzione del servizio.

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno dare luogo alla presentazione di apposito provvedimento atto ad eliminare la disparità di trattamento, tuttora esistente, in base all'articolo 28 dell'allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fra il personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione, e le altre categorie di lavoratori.

L'interrogante fa rilevare che un tale provvedimento era stato preannunciato dal ministro del tempo, in data 17 febbraio 1960, in risposta ad una sollecitazione in tal senso rivolta dall'interrogante stesso. (17019).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha già predisposto uno schema di disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 28 allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina del trattamento economico in caso di infortunio del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Allo stato attuale il provvedimento di cui trattasi è in fase di concerto con le amministrazioni interessate.

Il Ministro: BERTINELLI.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene ancora liquidata la pen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

sione agli ex agenti della società tramviaria La Galatea di Catania, ai quali con sentenze passate in giudicato, emesse dalle corti di appello di Catania e di Firenze in sede di rinvio della Cassazione, è stato riconosciuto tale diritto alla pensione.

L'interrogante fa presente che si tratta di quegli ex agenti per i quali il ministro con risposta scritta del 27 giugno 1960, numero G.126/2644, aveva comunicato che erano esclusi dal beneficio perché esonerati a seguito di cessazione dell'esercizio da parte della società e per non aver raggiunto i 20 anni di contribuzione, elementi tutti che la magistratura ha successivamente dichiarato ininfluenti. (21681).

RISPOSTA. — L'I.N.P.S. sta provvedendo all'esecuzione delle sentenze della magistratura in ordine al ricorso proposto dagli ex agenti ferro-tramvieri, già dipendenti della società La Galatea di Catania.

Nei confronti di 26 degli ex agenti suddetti su 33 complessivi si è già operata la liquidazione del relativo trattamento di pensione.

Per la definizione delle pratiche relative ai restanti 7 ex agenti, e precisamente per i signori Davi Agatino, Ganesio Paolino, Mirabile Mario, Montalto Francesco, Privitera Antonino, Saitta Ignazio e Savoca Giovanni, si è in attesa che gli stessi, già interessati dall'istituto, provvedano a fornire alcuni elementi necessari alla definizione delle rispettive pratiche.

L'istituto è stato vivamente interessato a procedere con ogni sollecitudine alla definizione delle restanti pratiche non appena gli interessati avranno adempiuto a quanto loro richiesto.

Il Ministro: BERTINELLI.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante sia entrata in vigore da circa un anno la legge n. 1369, avente per oggetto « Divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti », i lavoratori impiegati dipendenti dalle agenzie generali dell'I.N.A. — gestite in appalto — non sono ancora riusciti ad ottenere che la legge citata sia applicata nei loro confronti.

L'interrogante si permette far rilevare che, mentre presso altri enti l'ispettorato del lavoro è già intervenuto — in funzione di controllo — per far rispettare le disposizioni di

legge riguardanti gli appalti dei servizi e d'opera, nessun orientamento si è avuto per le agenzie dell'I.N.A. gestite in appalto. (23786).

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nei confronti del personale dipendente dalle agenzie generali dell'I.N.A. presuppone l'esistenza della mera fornitura di manodopera di cui all'articolo 1 del citato provvedimento legislativo, che non sembra aversi nel caso richiamato in quanto l'agente non agisce da semplice intermediario per conto dell'I.N.A., ma svolge in proprio un'attività economica organizzata, provvedendo alla scelta della clientela, alla determinazione degli itinerari, affrontando, altresì, le spese di amministrazione.

A tale riguardo, sembra opportuno rilevare che il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1961, n. 386, recante norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, convalida l'ipotesi che gli agenti del gruppo I.N.A. siano da considerare datori di lavoro.

Né appare possibile l'applicabilità dell'articolo 3 della legge n. 1369, in quanto l'attività svolta dagli agenti, più che contratto d'appalto appare configurabile come contratto d'agenzia, che, per altro, non rientra nella sfera di operatività della legge richiamata.

Il Ministro: BERTINELLI.

SCARONGELLA e LENOCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali efficaci interventi intenda operare in merito a particolari aspetti dell'emigrazione di lavoratori italiani nei paesi dell'Europa occidentale ed in special modo nella Svizzera.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere dal ministro:

1°) quali misure si creda di poter adottare per controllare, disciplinare e proteggere gli emigranti che oltrepassano la frontiera non muniti di regolare contratto di lavoro;

2°) quale giudizio il Governo si riservi di esprimere in merito a certi contratti di lavoro, la cui formulazione, anche nella versione italiana, è congegnata in modo da non consentire al lavoratore italiano la piena intelligenza dei rapporti che si stabiliscono fra lui e la ditta che lo assume;

3°) quali provvedimenti il Governo intenda seriamente adottare per impedire che il personale italiano dedicato all'assistenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

sociale dei nostri lavoratori all'estero sia utilizzato da alcune grandi ditte straniere per reclutare manodopera nelle zone più depresse del Mezzogiorno, per consentire alle stesse ditte un mezzo di riprovevole attività, alcune volte ricattatoria, a danno dei lavoratori italiani che difendono dignitosamente i propri diritti.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere se il ministro del lavoro intenda riprendere l'iniziativa, lodevolmente adottata dal suo predecessore, di ispezionare personalmente i posti di lavoro, gli alloggi, i luoghi di cura e di ricreazione destinati ai lavoratori italiani all'estero. (22960).

RISPOSTA. Negli accordi di emigrazione stipulati dall'Italia e nelle norme regolamentari emanate dalla C.E.E. per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori nell'interno della Comunità, è sancito il principio della parità di trattamento tra lavoratori immigrati e lavoratori locali, aventi pari qualifiche e mansioni. Tale principio è affermato in tutti i contratti di lavoro con cui vengono assunti i nostri lavoratori da imprenditori stranieri, mediante una clausola in base alla quale viene precisato che al lavoratore italiano deve essere garantito un trattamento che non può essere, in alcun modo, meno favorevole dei lavoratori nazionali.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 5 della C.E.E., sono allo studio dei competenti organi dei singoli paesi membri della Comunità le necessarie modifiche da apportare agli accordi bilaterali di emigrazione, a suo tempo stipulati, per adeguarli al regolamento stesso.

Anche per quanto riguarda i lavoratori italiani in Svizzera, il principio della parità di trattamento è sancito dall'articolo 18 dell'accordo di emigrazione del 22 giugno 1948. Si rende noto, per altro, che sono state iniziate trattative, per il momento interrotte, per la revisione del citato accordo.

Circa le richieste di cui al punto 1^o) dell'interrogazione, si fa presente che il Ministero del lavoro ha sempre provveduto a dare la più ampia diffusione ai diversi comunicati che denunciano i rischi e gli inconvenienti cui vanno incontro i lavoratori che espatriano di propria iniziativa, sprovvisti di regolare contratto di lavoro o senza passare per il tramite dei competenti organi. Si può, comunque, assicurare che anche in favore di questi lavoratori viene svolta, nei vari paesi d'immigrazione, un'efficace azione assistenziale dalle nostre rappresentanze diplomatiche e conso-

lari, validamente assecondate in tale compito da organizzazioni sindacali ed assistenziali locali.

È da aggiungere, inoltre, che il permesso di lavoro non viene rilasciato dai competenti uffici del paese d'immigrazione se non viene esibito, da parte del lavoratore, il contratto di lavoro previsto dalle norme locali per l'impiego di manodopera straniera.

Sul piano pratico questo principio è del resto sostenuto con intransigenza dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali non consentirebbero in nessun caso discriminazioni nei confronti di lavoratori stranieri che potrebbero, tra l'altro, costituire un ostacolo alle rivendicazioni in tema di salario e di condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda il punto 2^o) dell'interrogazione, si precisa che gli schemi, bilingui, dei contratti-tipo di lavoro, vengono formulati dai rappresentanti dei competenti uffici italiani d'intesa con quelli del paese di immigrazione. Ogni modifica o clausola aggiuntiva che una delle due parti intende apportare ad uno schema del contratto, viene sottoposta per l'approvazione all'esame dell'altra parte.

Gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione e le commissioni straniere operanti in Italia, provvedono, inoltre, a portare a conoscenza dei lavoratori, prima della loro partenza dall'Italia, le condizioni salariali e di lavoro offerte dagli imprenditori stranieri.

Analoga azione informativa non può, ovviamente, essere svolta nei riguardi di quei lavoratori che emigrano senza rivolgersi ai competenti uffici.

In merito al punto 3^o) dell'interrogazione, si ricorda che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare lavoratori da impiegare all'estero, se non abbia prima ottenuto speciale autorizzazione dal competente organo governativo. Una maggiore precisazione su quanto denunciato nel citato punto 3^o), potrà servire al Ministero per svolgere le opportune indagini.

Assicuro, infine, che, compatibilmente con gli impegni di Governo e non appena se ne presenti la favorevole occasione, sarà per me cosa gradita visitare i lavoratori italiani all'estero, sia per constatare personalmente le loro condizioni di vita e di lavoro, sia per esplicitare ogni possibile azione rivolta a migliorarle materialmente e moralmente.

Il Ministro: BERTINELLI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

SERVELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della lettera inviata dal capo ufficio stampa del Ministero a un quotidiano milanese a proposito della sciagura di Voghera e della mancata adozione nelle ferrovie dello Stato dell'apparecchio denominato « uomo morto ».

L'interrogante chiede di sapere se la versione del capo ufficio stampa — in base alla quale la decisione di rimuovere detti apparecchi risale al dopoguerra ed è da attribuirsi a pressioni sindacali — sia quella ufficiale e se, in questa eventualità, ritenga di disporre una adeguata indagine e provvedimenti conseguenti, dall'accertamento delle responsabilità al ripristino dell'apparecchio in questione o all'adozione di altri mezzi idonei ad annullare ogni rischio dipendente dalle prestazioni dei macchinisti.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere i risultati della rituale inchiesta disposta per il recentissimo incidente occorso sulla linea Roma-Pescara al passaggio a livello prossimo alla località San Polo, nel quale hanno lasciato la vita tre persone. L'interrogante chiede di sapere se il problema dei passaggi a livello incostituiti o vigilati con pericolosa leggerezza sia ancora lontano dalla soluzione integrale più volte invocata e promessa. (4880, già orale).

RISPOSTA. — Il dispositivo di « vigilanza » impropriamente denominato « uomo morto », risponde alle seguenti caratteristiche: nelle cabine di guida dei mezzi di trazione viene installata una apparecchiatura automatica destinata a garantire lo stato di efficienti condizioni fisiche del guidatore, provvedendo all'arresto automatico del treno in tutti i casi in cui tale stato venga meno (abbandono del posto, malore, collasso, ecc.).

Il dispositivo, nelle sue varie forme di realizzazione, richiede da parte del conducente un'azione continua o discontinua di intervento su un manipolatore; in mancanza di tale azione si determina dopo breve tempo l'arresto del treno mediante azione automatica di disinserzione dello sforzo di trazione e di frenatura a fondo.

Il dispositivo di « vigilanza » pertanto ha un puro e semplice controllo dell'attività fisica del macchinista, ma nessun potere correttivo automatico su eventuali distrazioni o trascuratezze o false interpretazioni dei segnali di linea da parte dello stesso personale di condotta, per cui, a parte i vantaggi di economia del secondo agente di condotta, indipendentemente dal fatto che le organizza-

zioni sindacali mal gradissero la conseguente riduzione di personale, il dispositivo stesso non diminuisce, come ormai provato da lunga esperienza in campo internazionale, il grado di sicurezza offerto appunto dalla presenza di tale secondo agente agli effetti di intervento in caso di malore o perdita di coscienza del guidatore. Per tali ragioni sui mezzi elettrici e *diesel*, ove praticamente non esistono per la condotta del mezzo di trazione — salvo casi particolari — ragioni sostanziali che richiedano la presenza operativa del secondo agente, il dispositivo di « vigilanza » ha avuto ovunque larga applicazione.

In merito all'incidente verificatosi in data 7 giugno 1962 al passaggio a livello al chilometro 43+451 della linea Roma-Sulmona, l'inchiesta è tuttora in corso; per altro dai primi accertamenti esperiti è emersa la responsabilità dell'assuntore Petricca Aurelio, per non aver provveduto a chiudere tempestivamente le barriere del passaggio a livello al transito del treno.

Per la soluzione integrale del problema dei passaggi a livello — tenuto presente che nella rete ferroviaria esistono attualmente oltre 16 mila attraversamenti a raso — data l'onerosità delle relative opere sostitutive non può che procedersi ad una loro eliminazione graduale, ciò che si sta facendo, di concerto con gli enti interessati, secondo una graduatoria di urgenza che tiene conto di indici obiettivi di pericolosità.

Il Ministro: MATTARELLA.

SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in seguito all'allarme suscitato, soprattutto in Europa, dalle famose compresse tranquillanti che tanto danno hanno provocato sulle nascite, anche in Italia il nostro servizio farmaceutico abbia approvato e registrato specialità di analoga composizione; per sapere se, in conseguenza di questi accertamenti, siano stati disposti provvedimenti per il tempestivo ritiro dal commercio di dette specialità; per sapere, infine, per quali motivi il Ministero non abbia finora fatto conoscere con un comunicato ufficiale i provvedimenti adottati, e ciò al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica allarmata, oltre tutto, per il fatto che taluni di questi prodotti sarebbero in vendita senza prescrizione medica. (24054).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24092, del deputato Del Bo, pubblicata a pagina 10514).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi abbiano impedito e continuino ad impedire il regolare espletamento del concorso n. 2 per titoli riservato agli insegnanti di educazione fisica, emanato dal Ministero della pubblica istruzione in data 15 marzo 1960 in applicazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (articolo 14), e se ritenga opportuno di non deludere ulteriormente la legittima aspettativa degli interessati, impartendo le opportune disposizioni per la conclusione del concorso stesso e per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori. (22771).

RISPOSTA. — Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso n. 2, per soli titoli, a cattedre di educazione fisica, è stato di recente registrato alla Corte dei conti e non risulta ancora pubblicato.

Poiché le nomine dei vincitori non possono avere decorrenza retroattiva alla anzidetta registrazione, ma devono essere disposte dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data della registrazione stessa, esse saranno tempestivamente notificate agli interessati a decorrere dal 1° ottobre 1962.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere quali azioni intendano intraprendere in merito all'uso della pura semola di grano duro nella produzione di paste alimentari.

L'interrogante fa rilevare che il grano duro viene soltanto utilizzato per la produzione delle paste alimentari e che, fino a quando sarà possibile sostituirlo impunemente col grano tenero, il grano duro continuerà ad essere svilito ed i granicoltori non potranno superare la crisi che li travaglia.

Si rende necessario, quindi, fare obbligo a tutti i pastificatori di indicare specificatamente sull'involucro la percentuale di graniti di tenero mescolati e garantendo per la pasta, sia di pura semola di grano duro sia mista con graniti di tenero, le totali assenze di ogni altro ingrediente. (23793).

RISPOSTA. — Come è noto la produzione e la vendita delle paste alimentari sono regolate dalle disposizioni contenute nelle leggi 22 giugno 1933, n. 874 e 2 agosto 1948, n. 1036, e nel decreto dell'allora Alto Commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953.

Tale regolamentazione consente, per la produzione della pasta alimentare, l'impiego sia degli sfarinati di grano duro, sia degli

sfarinati di grano tenero ma, nel contempo, pone prescrizioni intese a far riconoscere all'acquirente la pasta prodotta con impiego di sola semola di grano duro. Infatti, l'articolo 6 del citato decreto si esprime testualmente: « Gli imballaggi esterni, sacchi casse e ceste, contenenti la pasta, debbono recare un cartellino sul quale sia impresso il nome del pastificio produttore, del tipo di pasta secondo la denominazione stabilita dall'articolo 5, del tipo e della qualità (sfarinati e semolato esclusivamente di grano duro o sfarinati esclusivamente di grano tenero o miscela di sfarinati di grano duro e di grano tenero) di sfarinati impiegati ».

La norma ora riportata già sodisfa le esigenze esposte, se dirette ad invocare la tutela economica del grano duro attraverso la statuizione dell'obbligo, per i pastificatori, di porre in evidenza, sugli involucri contenenti la pasta, l'indicazione della materia prima impiegata.

Se invece l'interrogante avesse inteso proporre la limitazione dell'impiego degli sfarinati di grano tenero nella produzione della pasta alimentare, nel senso di consentire soltanto l'impiego di graniti di grano tenero in miscela con sfarinati di grano duro e di imporre ai pastificatori l'obbligo di indicare la percentuale dei graniti impiegata, al quesito non potrebbe che darsi risposta negativa, dato che una limitazione del genere comporterebbe una sostanziale modificazione della vigente disciplina dei tipi e delle caratteristiche della pasta alimentare con grave alterazione dell'attuale equilibrio di mercato.

La pasta prodotta con sfarinati di grano duro si differenzia da quella prodotta con sfarinati di grano tenero per le proprietà obiettivamente diverse e di miglior pregio. Non potrebbe dirsi, pertanto, che nella produzione della pasta si otterrebbe lo stesso risultato con l'impiego dell'una o dell'altra qualità di sfarinati.

L'unico problema effettivamente esistente in materia sembra essere quello di impedire che venga impunemente qualificata come pasta prodotta con semole di grano duro quella ottenuta, invece, con impiego di miscela di sfarinati di grano duro e di grano tenero. Trattasi di problema sul quale da tempo si è soffermata l'attenzione di questo Ministero per la ricerca dei mezzi atti a reprimere e prevenire gli abusi, sinora coperti dall'inesistenza di mezzi tecnici di accertamento della qualità dello sfarinato impiegato nella produzione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Invero, sono da tempo in corso i lavori di una commissione appositamente costituita per la ricerca scientifica della possibilità di accertamento, attraverso l'analisi del prodotto finito, della materia prima impiegata, allorché la materia prima stessa è costituita da miscela di sfarinati di grano tenero con sfarinati di grano duro.

Un eventuale auspicato esito positivo della ricerca affidata a tale commissione sarebbe elemento di decisivo valore per la difesa economica del grano duro, oltretutto per la tutela dei consumatori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà in cui si dibattono i gruppi sportivi scolastici per la mancanza dei fondi necessari ad assicurare la loro normale attività. In parecchie scuole, infatti, gli alunni, per la maggior parte indigenti, non corrispondono la quota annua prescritta e spesso volte sono i presidi o i dirigenti sportivi che devono approntare le somme per l'acquisto degli indumenti, del materiale sportivo e delle trasferte.

L'interrogante reputa opportuno che l'attività sportiva nelle scuole venga incoraggiata e stimolata anche sotto questo aspetto per evitare che il lavoro degli insegnanti e dei tecnici vada disperso. (24252).

RISPOSTA. — I gruppi sportivi scolastici traggono il loro finanziamento dal contributo degli alunni che vi sono iscritti, generalmente stabilito in lire 300, dai contributi del Ministero, di enti, società sportive o di privati. Annualmente il Ministero eroga per sussidi ai gruppi sportivi la somma di circa lire 20 milioni che i provveditorati agli studi ripartiscono in relazione alle necessità delle singole organizzazioni.

Il Ministero ha presenti le esigenze prospettate e non mancherà di soddisfarle compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda intervenire mediante l'assegnazione di contributi straordinari a favore di quei gruppi sportivi scolastici che — in ottemperanza alle nuove disposizioni ministeriali — proseguono l'attività sportiva anche nei mesi estivi mediante la pratica degli sport stagionali (nuoto, pal-

lavo, pallacanestro, ecc.) che tanto favore incontrano tra gli studenti delle scuole. (24255).

RISPOSTA. — Il Ministero, nel concedere i contributi ai gruppi sportivi scolastici, tiene adeguato conto del fabbisogno per la prosecuzione delle attività sportive nei mesi estivi.

In particolare, per l'istituzione dei corsi estivi di nuoto sono stati erogati quest'anno contributi per circa cinque milioni.

Il Ministero, in considerazione del favore che le attività sportive stagionali incontrano nelle famiglie degli alunni, si propone di dare ad esse il maggiore possibile impulso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda procedere alla istituzione di un distaccamento di vigili del fuoco a Porto Empedocle (Agrigento).

Questa città, oltre ad essere sede di importantissime industrie (Montecatini, S.G., E. S., E.S.E., ecc.) possiede un porto avviatissimo con un traffico in entrata ed uscita di circa 600 mila tonnellate annue. Nelle adiacenze delle banchine, inoltre, esistono enormi distese di depositi di zolfo dove diverse volte si sono verificati dei principi di incendio.

Attualmente, la città di Porto Empedocle usufruisce dei servizi dei vigili del fuoco di Agrigento i quali, a causa dell'enorme traffico che si svolge lungo la strada statale n. 115 e delle lunghe soste presso il passaggio a livello n. 140, non sono in grado di affrontare tempestivamente eventuali pericoli di incendio.

Tale istituzione — pertanto — è vivamente auspicata dalla cittadinanza empedocline, dalle autorità locali e dagli operatori economici. (24413).

RISPOSTA. — La possibilità della istituzione di un distaccamento di vigili del fuoco in Porto Empedocle è stata da tempo esaminata da questo Ministero in sede di studi intesi alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi antincendi, in applicazione della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Tuttavia, non sussistendo attualmente le particolari condizioni obiettive previste dall'articolo 11 della citata legge, non si è resa possibile — almeno per ora — l'adozione del provvedimento auspicato.

Infatti, da accertamenti effettuati, è emerso che la strada che congiunge Agrigento con il comune di che trattasi — lunga circa undici

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

chilometri - viene percorsa in limiti accettabili dai convogli di soccorso, i quali, per altro, hanno finora efficacemente affrontato e domato gli incendi che si sono verificati in Porto Empedocle con una media di sei all'anno.

Si soggiunge che l'industrializzazione della cittadina ed il traffico portuale non sembra abbiano ancora assunto consistenza rimarchevole e comunque tale, ai fini della sicurezza anticendi, da richiedere necessariamente l'istituzione nel comune anzidetto di un distaccamento dei vigili del fuoco, tenuto conto che le attuali disponibilità di personale e di mezzi consentono soltanto il potenziamento - ove necessario - dei distaccamenti esistenti e l'istituzione di nuovi in quelle località dove se ne lamenta da tempo la più inderogabile necessità.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

SINESIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere i motivi per cui non sono state inviate le nomine ai vincitori del concorso n. 2 a cattedre di educazione fisica bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1960 e la cui graduatoria è stata registrata alla Corte dei conti in data 7 maggio 1962, registro n. 29, foglio n. 282.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere la decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso di cui sopra e se intenda il Ministero della pubblica istruzione espletare con urgenza tutti gli atti del concorso, per allontanare dagli interessati il sospetto che esistano degli intralci. (24449).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione 22771, del medesimo interrogante, pubblicata a pagina 10551).

SOLIANO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere i criteri e l'entità dei contributi assegnati ai singoli E.C.A. della provincia di Pavia negli anni 1960 e 1961 anche tramite la prefettura. (23411).

RISPOSTA. - Questo Ministero, nell'effettuare - a' sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 - la ripartizione per provincia dei fondi stanziati nella parte ordinaria e straordinaria del proprio bilancio « per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza », ha assegnato alla prefettura di Pavia, all'inizio di ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61 e 1961-62, un fondo annuale di lire 93 milioni da erogarsi da parte della prefettura stessa, in conformità

alla norma sopracitata, agli enti comunali di assistenza della provincia.

In aggiunta a detto fondo, è stata disposta in ciascuno dei predetti esercizi l'erogazione della somma di lire 1 milione, specificamente destinata all'assistenza delle mondariso nonché assegnazioni straordinarie rispettivamente di lire 20 milioni per l'esercizio 1960-61 e di lire 5 milioni in quello corrente.

Il fondo assegnato per l'integrazione dei bilanci E.C.A. della provincia, è stato dalla prefettura di Pavia ripartito tra i 190 E.C.A. secondo le disposizioni ministeriali in materia, ossia previo esame comparativo della situazione economico-sociale dei singoli comuni della provincia condotto alla stregua di obiettivi dati di valutazione, quali: popolazione, disoccupazione, fenomeni anche occasionali e transitori di depressione economica.

Il riparto stesso è stato effettuato dalla prefettura previa detrazione di una quota di lire 10 milioni che è stata accantonata per far fronte, nel corso di ciascun esercizio, a imprevedibili necessità di carattere assistenziale di determinate zone e quindi utilizzata in relazione a tali esigenze.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

SPADAZZI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere se sia ritenuto doveroso e urgente tranquillizzare gli agricoltori, che sono oggi duramente impegnati per il loro auspicio allineamento ai tempi nuovi, circa la paventata e assurda riduzione dei prezzi ufficiali del grano.

L'interrogante rileva a questo proposito:

a) che una riduzione, sia pure tenue, nel prezzo ufficiale del nostro fondamentale prodotto agricolo deliberata nell'attuale difficilissima congiuntura, non gioverebbe a nessuno e sarebbe, invece, oltremodo dannosa e intempestiva;

b) per una simile riduzione deve essere pregiudiziale la riduzione dei costi di produzione: gli agricoltori già si stanno prodigando su tale direttrice, ma, evidentemente, per raggiungere un tale obiettivo occorre tempo e tranquillità;

c) in sede C.E.E. è stato, d'altra parte, opportunamente deliberato che per ora il prezzo ufficiale del frumento non venga modificato. (22044).

RISPOSTA. - I provvedimenti interni recentemente adottati dal Governo per la disciplina del mercato granario della corrente campagna in attuazione del regolamento sui cereali approvato dal Consiglio dei ministri

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

della Comunità economica europea, garantiranno ai produttori gli stessi ricavi realizzati nella decorsa campagna di vendita.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e perché, come lamenta *Il Giornale d'Italia* del 28 febbraio 1962, secondo nuove disposizioni impartite ai competenti uffici, ogni sei mesi le vedove degli operai assistite dalla previdenza sociale siano tenute a esibire il certificato di vedovanza, con relativo comprensibile disagio per molte povere donne spesso malandate ed anziane. Per l'addietro, infatti, tale mesto certificato era preteso con scadenza annuale. L'interrogante chiede, infine, di conoscere se sia ritenuto più umano, anziché infliggere semestralmente o annualmente un duro calvario burocratico alle vedove, procedere periodicamente ad accertamenti di ufficio. (22070).

RISPOSTA. — Nessuna nuova disposizione restrittiva, in materia di documentazione amministrativa, è stata emanata dall'I.N.P.S. ed i documenti anagrafici per comprovare la esistenza in vita dei figli minori aventi diritto a quote di maggiorazione, la esistenza dello stato vedovile delle donne aventi diritto a pensioni di reversibilità e la esistenza in vita dei titolari di pensione che riscuotono a mezzo delega, debbono essere prodotti, secondo le disposizioni vigenti, sin dal 1956, una volta all'anno.

L'accertamento delle condizioni cui è subordinato il pagamento delle pensioni è inevitabile poiché l'istituto, nell'interesse stesso di tutti i pensionati, deve essere in grado di contenere i non infrequenti casi di indebite percezioni di somme che, generalmente, sono irrecuperabili.

Il Ministro: BERTINELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se e quando saranno accolte le legittime, indifferibili istanze della gioventù di Matera e provincia (istanze non dissimili da quelle vivamente sentite dalla gioventù della provincia di Potenza), che, anche con imponenti manifestazioni di piazza, ha rivendicato il proprio diritto a una qualificazione professionale che valga a inserirla dignitosamente nella auspicata industrializzazione della regione. In particolare, quei volenterosi giovani lamentano, con buona ragione, come ampiamente riportato dal gior-

nale *Roma*, la quasi totale mancanza di specializzazione in tutti i settori industriali, e la carenza di concrete iniziative didattiche atte a preparare le future leve di operai specializzati. (22692).

RISPOSTA. — Ad integrazione della risposta data alla interrogazione sopra riportata, trasmessa con foglio n. 22692 del 13 luglio 1962, nell'esercizio finanziario 1961-62 sono stati istituiti e finanziati, nella provincia di Matera, 24 corsi di addestramento professionale per una spesa complessiva di lire 43.085.000.

È stato, inoltre, concesso il riconoscimento ministeriale a tre centri di addestramento professionale operanti nel capoluogo della provincia in parola e dotati complessivamente di 7 reparti per l'addestramento nei seguenti mestieri:

2 reparti per idraulici-tubisti, con 30 posti di lavoro;

1 reparto per radioriparatori, con 15 posti di lavoro;

1 reparto per falegnami ebanisti, con 16 posti di lavoro;

1 reparto per aggiustatori meccanici, con 15 posti di lavoro;

1 reparto per elettricisti in b.t., con 15 posti di lavoro;

1 reparto per autocarrozzieri, con 15 posti di lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia ritenuta indilazionabile, e soprattutto doverosa, la estensione del decreto ministeriale, che testè ha autorizzato gli istituti di credito a prorogare di 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito contratte da aziende che siano state vittime del maltempo.

In proposito l'interrogante fa presente che:

a) se è, giustamente, stata avvertita la necessità di tenere nel debito conto le avversità atmosferiche che hanno compromesso la produzione agricola della attuale annata nelle province di Taranto, Siracusa, Alessandria, Asti, Cuneo, Udine, Gorizia, Perugia, Roma, Viterbo, Latina, Chieti, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Brindisi, Agrigento e Foggia, a maggior ragione, per evidenti e improcrastinabili esigenze di equità, si dovrebbe tenere nel debito conto la tragedia di innumerevoli aziende agricole, montane e collinari, delle cronicamente depresse province di Potenza e di Matera, flagellate quest'anno da esiziali neviccate e gelate;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

b) ogni discriminazione che si risolve proprio a danno delle aziende agricole della regione più depressa e più povera d'Italia, oltre a costituire un nuovo imprevedibile colpo per gli agricoltori interessati, rappresenterebbe una assurdità etica, sociale ed economica. (23046).

RISPOSTA. — I provvedimenti ministeriali di delimitazione delle zone danneggiate, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, vengono emessi sulla base degli elementi all'uopo forniti dai competenti organi periferici di questo Ministero e possono comprendere soltanto le zone nelle quali i danni causati alle aziende agricole da avversi eventi atmosferici risultino non inferiori alla perdita del 40 per cento della produzione lorda vendibile globale.

Pertanto, se il territorio delle due province anzidette non è stato incluso tra le zone delimitate col decreto ministeriale 25 marzo 1962 — al quale pare si intenda fare riferimento — ciò è da attribuirsi al fatto che i danni subiti dalle province stesse per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno-inverno del 1961 (che è il periodo contemplato dal citato decreto ministeriale) sono risultati di entità inferiore a quella sopra indicata.

Va, per altro, rammentato che larga parte del territorio della provincia di Potenza era stata inclusa tra le zone delimitate col precedente decreto ministeriale 5 settembre 1961.

Non è, poi, da escludere che la questione dei danni causati da recenti avversità atmosferiche possa essere prossimamente esaminata da questo Ministero per l'eventuale adozione di provvedimenti di carattere eccezionale, in applicazione della citata legge n. 838. Si può assicurare che, in tal caso, la segnalazione sarà tenuta debitamente presente.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI E DI LUZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga doveroso e urgente intervenire presso l'amministrazione comunale di Roma affinché i titoli combattentistici posseduti dai dipendenti di tale amministrazione (e in particolare da coloro che siano inquadrati nel gruppo C) siano equamente valutati, e non negletti, ai fini della carriera.

In proposito, gli interroganti fanno presente che:

a) l'articolo 86 del regolamento generale del comune di Roma recita testualmente:

« Gli ex combattenti della grande guerra o della guerra in Africa orientale e della guerra

1940-45, ove riescano vincitori in concorsi per la nomina di personale nel ruolo di gruppo C, saranno collocati nel grado XI, ferma restando la valutazione nel grado predetto della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il personale assunto al grado iniziale del ruolo predetto. I collocamenti di cui al comma precedente hanno anche luogo in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il predetto grado XI, salvo a coprire le corrispondenti vacanze di posti del grado inferiore in relazione al graduale assorbimento della eccedenza nel grado XI »;

b) con successive deliberazioni dello stesso comune di Roma, in implicito contrasto con lo spirito della norma che giustamente prevede una adeguata considerazione per i titoli combattentistici, gli ex combattenti inquadrati nel gruppo C hanno visto progressivamente estinguersi le agevolazioni inizialmente concesse, e sono stati posti, pariteticamente, in concorrenza con i dipendenti comunali non provvisti del titolo combattentistico;

c) la situazione che gradualmente si è venuta a determinare ha suscitato, e suscita, il legittimo disappunto tra i dipendenti ex combattenti, cui venne inizialmente riconosciuto il diritto (poi caduto in inammissibile desuetudine) di modeste agevolazioni nella carriera, quale tangibile manifestazione di solidarietà verso una categoria che ha sacrificato i propri anni migliori al servizio della patria in armi, ritardando la loro immissione nella pubblica amministrazione e lasciando non di rado un pesante retaggio nella loro salute;

d) allo stato attuale, sembrerebbe, pertanto, rispondente a superiori principi di giustizia sociale eliminare alla radice il comprensibile malcontento di tale categoria, facendo accedere gli ex combattenti relegati al grado IX di gruppo C al grado che loro compete, e cioè al grado VIII. (23085).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23659, del deputato Romita, pubblicata a pagina 10545).

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie commentate, con ben giustificata amarezza e perplessità, da *Il Giornale d'Italia agricola* circa il regresso della produzione zootecnica, che, nel settore della carne bovina, è scesa di ben il 4,7 per cento in un anno.

Con l'occasione, l'interrogante fa presente che:

a) purtroppo, in Italia si verifica tuttora il più basso consumo individuale (con punte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

minime spaventose in regioni povere come la Lucania) del prezioso alimento rispetto ai consumi delle altre nazioni del M.E.C.;

b) pertanto, è improcrastinabilmente urgente promuovere le condizioni per un incremento (e non per un decremento) produttivo, nel complementare interesse degli allevatori, del commercio e del consumo.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvidenze di emergenza saranno disposte per la zootecnia apulo-lucana, tenendo presente che gli agricoltori sono, oggi più che mai, sitibondi di aiuti negli investimenti produttivi, e non di diversivi riformistici da attuarsi sotto la spinta della demagogia miseriogena. (23303).

RISPOSTA. - Secondo i più attendibili rilevamenti statistici non sembra che gli allevamenti zootecnici nazionali siano in regresso: anzi, appare evidente un loro confortevole incremento, e ciò particolarmente per quanto riguarda le produzioni bovine e avicole.

Alleggerimenti delle stalle si sono verificati in parecchie zone del paese, e fra le varie cause che li hanno determinati appare prevalente quella della scarsa produzione foraggera dell'anno scorso. Non va dimenticato, però, che in questi ultimi anni gli allevamenti, in molti casi, sono stati notevolmente incrementati e che, pertanto, la detta diminuzione va anche intesa come ritorno ad una situazione di normale consistenza.

L'incremento complessivo della produzione di carne è anche documentata dal fatto che, mentre è in aumento il consumo (in questi ultimi anni l'aumento è stato di un chilo all'anno *pro capite*), le importazioni dall'estero, nell'ultimo anno, sono state inferiori a quelle dell'anno precedente.

I provvedimenti di sospensione e la successiva disciplina delle importazioni col regime dei contingenti hanno permesso la generale ripresa del mercato e le quotazioni attuali sono indubbiamente soddisfacenti.

Dalla ripresa dei prezzi e dalla promettente produzione foraggera di quest'anno, congiunta ad una larga importazione di cereali destinati a mangimi, a prezzi internazionali, sta derivando la ricostituzione degli allevamenti, mentre l'offerta di bestiame appare sensibilmente ridotta.

Tutto ciò, anzi, ha consigliato l'emana-zione del recente provvedimento che ha disposto l'aumento dei contingenti di importazione di bestiame bovino e di carni per il mese di luglio.

Per quanto concerne l'opportunità di incrementare la nostra produzione di carni, si può certo ignorare il costante sforzo dello Stato rivolto al potenziamento della zootecnia.

Si ricordano, in proposito, gli efficaci interventi svolti o in corso di svolgimento da parte di questo Ministero con l'attuazione di vari e adeguati programmi in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica, 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani, 27 novembre 1956, n. 1367, per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico, 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia, e, da ultimo, la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Nel riparto dei fondi recati da detti provvedimenti legislativi, la Puglia e la Basilicata sono state tenute particolarmente presenti.

È però evidente che una profonda trasformazione di ordinamenti colturali a carattere tradizionale non può che procedere per gradi, di pari passo con un incremento della produzione foraggera, con l'adattamento e la costruzione di ricoveri per il bestiame e con la indispensabile istruzione professionale.

Comunque, le prospettive in tale settore sono favorevoli e avranno influenze benefiche anche nella regione apulo-lucana, al cui progresso agricolo il Governo ha finora dedicato e continuerà a dedicare costanti particolari cure.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali conseguenze saranno tratte dal progressivo, allarmante esodo dei lavoratori (o aspiranti tali) dalle campagne lucane.

In proposito, l'interrogante fa presente che:

a) come ha testé confermato una inchiesta condotta dal quotidiano *Roma*, la fuga dalle campagne della Lucania ha assunto ormai carattere di preoccupante vastità; con lo spopolarsi delle aziende medie, piccole e piccolissime, i terreni restano, in sempre più larga misura, sprovvisti della indispensabile manodopera;

b) da questa fuga massiccia di lavoratori della terra, attratti dal miraggio industriale, o sedotti dal più alto tenore di vita che si riscontra nelle regioni più fortunate, emerge un monito squisitamente politico: infatti, l'interrogante chiede di conoscere come si concili l'intendimento, attribuito al Governo, di sostenere gravosi oneri per la eliminazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

della mezzadria e della colonia (al fine di aumentare il numero dei piccoli coltivatori diretti) con la constatazione che l'attuale crisi investe in modo particolarissimo proprio i coltivatori diretti lucani:

c) è, purtroppo, incoercibile realtà che soprattutto i piccoli proprietari coltivatori abbandonano, in misura maggiore, la terra, perché inadeguata a soddisfare i loro pur modesti bisogni familiari: sono proprio i piccoli proprietari coltivatori che, strangolati dal fisco e impossibilitati costituzionalmente ad elevare la redditività delle loro minuscole aziende, abbandonano i campi, e scappano in città, o emigrano all'estero:

d) al contrario, ancora resistono sulla terra i contadini, mezzadri e coloni, i quali hanno nel concedente innanzi tutto una guida, e quindi un capro espiatorio fiscale, e infine un finanziatore per le spese di gestione.

L'interrogante chiede pertanto se il Governo debba, sulla base di tale situazione, rivedere il proprio punto di vista circa la paventata abolizione della mezzadria e della colonia, ossia se intenda lesaurizzare questa indicazione offerta dalla Lucania (ove i concessionari di terre si considerano, a buona ragione, privilegiati rispetto ai piccoli proprietari) per recedere dalla tesi (la cui bontà appare inficiata in partenza) di un ulteriore costoso, inutile, controproducente incremento della piccola proprietà contadina, intesa dagli eventuali beneficiari non come una conquista, ma come una autentica condanna sociale. (23304).

Risposta. — Il fenomeno dell'emigrazione di lavoratori dalla Basilicata va inquadrato nel più vasto fenomeno di esodo rurale, che ha assunto carattere pressoché generale ed è riscontrabile in numerose zone che presentano caratteristiche economico-produttive differenti tra loro, sì che non sembra possa essere attribuito ad un'unica causa, ma ad una concomitanza di fattori.

Particolarità del fenomeno è che esso, da un lato, è originato dalle difficoltà persistenti dell'economia agricola e, in definitiva, dal suo basso reddito e, dall'altro, è reso attuabile dalla coesistenza di congiunture favorevoli in altri settori economici.

Cura del Governo è di arginare il fenomeno, disponendo interventi intesi ad aumentare la produttività delle aziende agricole, in modo da consentire il graduale incremento dei redditi degli imprenditori e delle maestranze agricole.

Per contro, l'esigenza di una riforma della disciplina contrattuale della mezzadria, e in particolare della colonia, ha fondamento nel fatto che tali rapporti non assicurerebbero più il necessario equilibrio economico ai partecipanti del processo produttivo.

Questi problemi sono stati, come è noto, ampiamente trattati dalla conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura ed il Governo, sulla base delle risultanze dei lavori della conferenza medesima, sta predisponendo i conseguenti strumenti legislativi.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quando il trattamento assistenziale giustamente riservato alle figlie dei lavoratori del commercio (le quali, ancorché abbiano compiuto il 18° anno, continuano a godere dell'assistenza mutualistica, purché non lavorino alle dipendenze di terzi e non siano coniugate) sarà doverosamente esteso alle figlie dei lavoratori dell'industria. (23308).

Risposta. — Il problema prospettato deve considerarsi già da tempo risolto nel senso auspicato. Infatti, fin dal marzo 1959, il consiglio di amministrazione dell'« Inam » — tenuto conto che la diversità delle norme che disciplinano il diritto all'assistenza di malattia da parte dei familiari dei lavoratori assicurati all'Istituto, aveva determinato, nel tempo, una evidente disparità di trattamento per le categorie assicurate — ha adottato alcuni provvedimenti con i quali è stato stabilito, fra l'altro, che per tutti i settori, ivi compreso quello dell'industria, le figlie nubili godono dell'assistenza di malattia, senza limite di età, purché viventi a completo carico del lavoratore assicurato.

Ai provvedimenti stessi l'« Inam » ha dato pratica attuazione con la circolare del 28 marzo 1959, n. 22/Ass., diretta alle sedi provinciali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali organiche, indifferibili provvidenze saranno, finalmente, disposte, per difendere la stragrande maggioranza dei terreni montani e collinari della Lucania dalla progressiva allarmante, diffusissima azione erosiva degli agenti esogeni. In proposito l'interrogante fa presente che:

a) ove si accentuino le fertili aziende del Metaponto, e altre modeste aree culturali ove

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

l'olivicultura e la viticultura offrono prospettive di promettenti sviluppi, l'agricoltura lucana (che pure è base fondamentale dell'economia regionale) versa in tragica situazione: la maggior parte delle montagne e delle colline lucane, sono infatti avare, non di rado brulle, e, a volte, addirittura bruciate, ma comunque sempre e dovunque sitibonde di urgentissimi investimenti che, oltre a consentire il consolidamento geotecnico, siano premessa di una riorganizzazione produttiva su basi moderne, con aziende silvo-pastorali per l'allevamento di bestiame;

b) infatti, il patrimonio zootecnico lucano, come ha testé giustamente postulato *Il Giornale d'Italia agricola*, rappresenta una immensa ricchezza (potenziale) da valorizzare; basti pensare che fin da ora l'incidenza dei prodotti zootecnici sui prodotti agricoli è, in Lucania, in modo consolante superiore alla incidenza statisticamente accertata su scala nazionale; ma è fin troppo facile prevedere che il progresso zootecnico lucano sarà, irrimediabilmente, compromesso ove non si promuova, con assoluta sollecitudine, la pregiudiziale sistemazione del territorio montano-collinare;

c) è altresì evidente che una popolazione, eroicamente abbarbicata a terre brulle, e abbandonate in balia degli agenti esogeni, non potrà mai raggiungere un sereno livello di vita ed esplicare, con pieno dispiegamento delle forze produttive, la sua attività ove lo Stato non intervenga a difendere, e consolidare il suolo lucano. È già molto se, con le proprie virtù di parsimonia e di lavoro, gli agricoltori lucani siano riusciti a sopravvivere sulle loro terre, sottoposte a non infrequenti catastrofi;

d) è doveroso riconoscere che, negli ultimi anni, qualcosa è stato fatto per il consolidamento del suolo lucano: ma il problema è talmente complesso, e unitario, da postulare, oggi più che mai, una massiccia e integrale azione governativa per la difesa del suolo, che dell'attività agricola, costituisce la base prima e insostituibile. (23396).

RISPOSTA. — Nell'ultimo decennio sono state eseguite nella Basilicata, da parte degli uffici ed enti ivi operanti, opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulica agraria e forestale, per un importo complessivo di 15 miliardi di lire.

Le iniziative pubbliche programmate nello stesso settore di attività, per i prossimi 30 anni, ammontano a 67 miliardi di lire.

È allo studio, ad integrazione dei predetti interventi realizzati o programmati, il riassetto dei bacini fluviali della regione.

Si aggiunge che gli agricoltori possono provvedere al miglioramento dello stato dei terreni di loro proprietà, avvalendosi, in particolare, delle notevoli provvidenze all'uopo previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali doverosi, indifferibili provvedimenti di emergenza saranno adottati per supplire alla drammatica carenza di ricettività nelle cliniche ostetriche della capitale. Infatti tale scarsa ricettività ha determinato, negli ultimi tempi, innumerevoli penosissimi episodi, alcuni dei quali sono stati commentati con legittima indignazione dalla stampa nazionale, e che rappresentano purtroppo il chiaro indice di una situazione ormai divenuta insostenibile.

L'interrogante fa presente che la sopralementata carenza di posti-letto nelle cliniche ostetriche dei pubblici ospedali di Roma non solo contrasta con le supreme esigenze umanitarie e sociali, ma ha provocato sferzanti articoli dei corrispondenti stranieri, con grave pregiudizio del decoro nazionale, e ben si compendia nella grave denuncia formulata dal professor Eugenio Maurizio, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'università di Roma, il quale ha testualmente dichiarato: « L'intera capitale si trova in una drammatica situazione per l'assoluta insufficienza dell'attrezzatura ostetrica: non bisogna dimenticare, infatti, che a Roma le cliniche ostetriche sono soltanto tre, in confronto, ad esempio, delle nove di Genova ».

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali immediate misure saranno prese per garantire ad ogni partoriente il pronto ricovero sia nelle cliniche ostetriche di Roma sia in quelle delle più sfortunate regioni centro-meridionali. (23407).

RISPOSTA. — Per quanto attiene al fabbisogno minimo della recettività nosocomiale relativa alle partorienti, per la città di Roma, si può esprimere l'avviso che l'attuale disponibilità, nel suo complesso, risponda sufficientemente.

Aggiungasi che è già in corso di esecuzione un programma per aumentare di 2.000 posti-letto la capacità recettiva ospedaliera di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Roma, programma che non mancherà di apportare, sia pure indirettamente, un benefico riflesso nella recettività dei reparti ostetrici.

Per quanto concerne il problema dell'Italia meridionale ed insulare trovasi all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 3069 che autorizza il Comitato dei ministri per il mezzogiorno a disporre interventi nel settore ospedaliero, indipendentemente dagli interventi che in più larga misura e consistenza verranno adottati sul piano del potenziamento della capacità recettiva della rete nosocomiale del paese.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quando sarà doverosamente provveduto alla liquidazione del grano e degli altri cereali versati ormai da tempo all'ammasso, considerando che, come nessuna proroga viene concessa dal fisco o dalle varie scadenze agli agricoltori, così agli agricoltori — specialmente nelle regioni depresse e indebitate come la Lucania — compete il sacrosanto diritto di pretendere la immediata, premurosa esazione dei loro crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (23498).

RISPOSTA. — L'intervento dello Stato per il raccolto dei cereali di produzione 1961 è stato limitato al solo settore granario ed è stato attuato con l'ammasso per contingente svolto per conto dello Stato, e con quello volontario, svolto, invece, per conto dei produttori e con un contributo nelle spese di gestione e negli oneri di finanziamento.

Per quanto concerne l'ammasso per contingente, i conferenti, all'atto della consegna del prodotto, hanno ricevuto un bollettino di conferimento, a presentazione del quale l'Istituto di credito finanziatore dell'ammasso ha liquidato immediatamente l'intero controvalore del prodotto.

Per l'ammasso volontario, invece, i conferenti, all'atto della consegna del prodotto, hanno percepito un acconto sulla liquidazione finale, che può essere effettuata solo dopo che sia stata ultimata la vendita del prodotto e siano stati determinati le spese di gestione e gli oneri di finanziamento.

L'intervento dello Stato in favore di tale ammasso è stato attuato a norma dell'articolo 21 della legge del 2 giugno 1961, n. 454, per cui, col decreto ministeriale 9 agosto 1961, è stato concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che per il passato ha sempre gestito per mezzo dei consorzi agrari pro-

vinciali l'ammasso volontario del grano, un contributo sia nelle spese di gestione sia negli oneri di finanziamento dell'ammasso stesso.

La liquidazione dei predetti contributi dello Stato è subordinata (articoli 15-18 del disciplinare annesso al citato decreto ministeriale 9 agosto 1961) alla presentazione, da parte dell'ente gestore, degli elementi e documenti necessari alla determinazione dei costi della gestione.

Sulla base degli atti presentati dalla Federazione italiana dei consorzi agrari si è già provveduto a determinare i predetti costi di gestione in conformità del parere espresso dall'apposito comitato previsto dall'articolo 6 del ripetuto decreto ministeriale 9 agosto 1961 e l'ente gestore sta provvedendo alle liquidazioni ai conferenti.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se e quando saranno rimossi gli inverosimili, indecorosi cartelli manoscritti e di difficile leggibilità esposti sul retro del museo delle terme di Diocleziano in Roma, e precisamente su un marciapiede di intenso e ininterrotto traffico antistante la stazione Termini, con i quali si segnala (comunque in modo del tutto inadeguato) il pericolo derivante da quelle strutture monumentali « soggette a sgretolamento » e si declina ogni responsabilità dell'amministrazione per eventuali sinistri. In particolare, l'interrogante fa presente che:

a) gli avvertimenti di pericolo vanno fatti in forma più evidente, più leggibile, e comunque più dignitosa allorché si tratti di pubblici edifici universalmente noti, e siti nel cuore della capitale;

b) gli attuali cartelli, purtroppo molto fotografati dai turisti e già abbondantemente pubblicati — con sarcastici commenti dalla stampa straniera — rappresentano una ennesima, sconcertante manifestazione dell'assurda penuria dei fondi stanziati alla manutenzione del patrimonio artistico-archeologico italiano;

c) è ovvio che, nel deprecato (ma palesemente previsto) caso di sinistri, la semiclandestina affissione dei prefati, minuscoli, cartellini non potrebbe comunque emancipare l'amministrazione dalle relative responsabilità civili e penali. (23541).

RISPOSTA. — Non appena fu constatata la possibilità di parziale sgretolamento delle strutture murarie di alcune aule delle terme di Diocleziano e dell'edificio circolare anti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

stante la stazione Termini, ed in attesa dell'accreditamento dei fondi per il restauro, la soprintendenza alle antichità di Roma I provvede ad installare una recinzione in corrispondenza dell'angolo tra la piazza dei Cinquecento e via Voltorno. Tale recinzione venne, per altro, in breve tempo travolta dal pubblico di passaggio su quel marciapiede e quindi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, si rese necessario apporre cartelli di segnalazione di pericolo che, sebbene preventivati in ferro smaltato, furono poi per economia eseguiti a cura della soprintendenza stessa.

Successivamente, dato corso ai lavori di restauro il 19 luglio 1961 per le aule del museo delle terme e il 2 maggio 1962 per il consolidamento delle strutture del lato sud-est) la messa in opera di uno steccato per l'esecuzione delle opere, ha consentito la rimozione dei cartelli medesimi, i quali in ogni caso, erano perfettamente leggibili pur se tenuti in dimensioni modeste, al fine di impedire che larghe superfici interrompessero troppo bruscamente la linea delle mura.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità la notizia relativa alla giacenza di ben 650 mila pratiche in attesa di definizione presso la Corte dei conti;

b) nel caso che la predetta notizia, come si ha fondato motivo di temere, risponda a verità, se e quali provvedimenti saranno presi per scongelare una sì grave situazione, penosa soprattutto per i cittadini meno abbienti, i quali mobilitano — per anni ed anni — tutte le loro speranze su una modesta pratica avviata a soluzione con esasperante e antidemocratica lentezza:

c) se non sia ritenuto doveroso ed urgente: anzitutto snellire le procedure e poi concedere alla benemerita Corte dei conti il personale e i locali necessari per il rapido espletamento di sì ingente mole ergastica;

d) in quanto tempo si prevede, sulla base dei provvedimenti che il Governo vorrà certo prendere in tale delicato settore, che tutte le pratiche attualmente giacenti saranno finalmente definite per non compromettere, con il loro massiccio sbarramento, il sereno e rapido espletamento delle pratiche future. (23649).

RISPOSTA. — Qualora si abbia voluto fare riferimento al settore del contenzioso delle

pensioni di guerra, si precisa che il numero dei ricorsi attualmente pendenti ammonta non a 650 mila ma a circa 270 mila, di cui oltre 29 mila (per i quali la procura generale ha ultimato l'istruttoria ed emesso le proprie conclusioni) trovansi già iscritti o da iscrivere a breve scadenza a ruolo, ovvero in attesa che i ricorrenti presentino la domanda di fissazione d'udienza.

A porre rimedio alla indicata situazione tende, come è noto, la recente legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la quale — istituendo altre due sezioni per i giudizi sui ricorsi in parola nonché una sezione speciale del collegio medico distaccato in permanenza presso la Corte, prevedendo un incremento delle dotazioni organiche sia del personale di magistratura sia di quello addetto ai servizi ausiliari e delegando il Governo a raccogliere e coordinare in un testo unico le norme relative al procedimento contenzioso, con le modificazioni necessarie per attuare un andamento più semplice e rapido della procedura dei giudizi — consentirà, allorché ad essa sarà data concreta attuazione, di vedere avviato a definizione, con assai più spedito ritmo, il notevole numero dei ricorsi tuttora pendenti ad onta di tutti i tentativi e di tutti gli sforzi compiuti con i mezzi finora a disposizione.

È noto, altresì, che fra non molto la Corte trasferirà la propria sede nel nuovo edificio di via Baiamonti, dove i dipendenti uffici troveranno più adeguata e soddisfacente sistemazione.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali conseguenze di carattere politico saranno tratte dai risultati del censimento agricolo per la provincia di Potenza, da cui emerge che:

a) in quella depressa provincia, mentre i demagoghi postulano ancora emorragie di pubblico danaro per il cosiddetto incremento della piccola proprietà contadina, esistono ben 71.068 aziende, nella stragrande maggioranza piccole o piccolissime (talora si tratta di autentici fazzoletti fatti di terra), la cui produzione, oltre a non giovare alla comunità, è insufficiente perfino al fabbisogno dei nuclei che le lavorano:

b) ben 26.374 di tali aziende non hanno la minima dotazione di bestiame, né potrebbero averla data la loro esiguità territoriale e l'indigenza assoluta in cui versa la stragrande maggioranza dei lavoratori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere come sia compatibile, di fronte a un così allarmante e miseriogeno frantumamento della proprietà terriera, auspicare con ulteriore peso per i contribuenti, la formazione di altre piccole proprietà contadine, laddove sarebbe invece doveroso promuovere il riaccorporo delle aziende — analogamente a quanto si è verificato nella amica repubblica federale tedesca — incoraggiando, e non scoraggiando, quel capitale di cui oggi la terra, soprattutto in Lucania, è più che mai sitibonda. (23736).

RISPOSTA. — Al fine, appunto, di contenere il fenomeno della frammentazione e polverizzazione della proprietà, la legge 2 giugno 1961, n. 454, si è posta, fra le altre finalità, quella di promuovere la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, le quali, nel quadro di una sana organizzazione cooperativistica favorita dal piano quinquennale, godranno di una riduzione dei costi aziendali e di una elevazione del reddito e potranno beneficiare delle varie provvidenze previste dal piano stesso, comprese quelle per lo sviluppo zootecnico.

Si rammenta, d'altra parte, per quanto concerne l'auspicato riaccorporo delle aziende, che l'articolo 32 della ricordata legge n. 454 prevede, fra i compiti di affidare agli enti di sviluppo, la promozione ed effettuazione di operazioni di ricomposizione fondiaria.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere se sia ritenuto doveroso e urgente estendere la qualifica e le provvidenze riservate ai profughi d'Africa anche ai numerosi cittadini italiani che sono dovuti forzatamente tornare in patria dall'Egitto, abbandonando colà ogni loro avere. In proposito l'interrogante fa presente che:

a) tali esuli in patria, dopo aver prodigato tesori di lavoro e di sacrificio, nobilissime vittime di imprevedibili vicende politiche, si trovano attualmente in penose condizioni economiche, e nella necessità di reinserirsi rapidamente nell'area del lavoro italiano;

b) l'assistenza a tali benemeriti cittadini rappresenta quindi un imperioso dovere sociale. (23813).

RISPOSTA. — Con la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, tutte le provvidenze riservate ai profughi di guerra sono state estese ai connazio-

nali costretti a rimpatriare dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri per la situazione determinatasi, nei loro confronti, a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quei paesi.

Per la concessione delle suaccennate provvidenze è sufficiente che gli interessati siano muniti dell'attestato, rilasciato dall'autorità consolare competente o dal Ministero degli affari esteri, circa la loro condizione di rimpatriati dai suindicati paesi, come stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 1306.

Si soggiunge che con recente disegno di legge d'iniziativa governativa, le provvidenze in argomento vengono estese a tutti i connazionali costretti a rimpatriare dall'Algeria; lo stesso provvedimento prevede, altresì, l'estensione di detti benefici ai connazionali, residenti negli altri paesi del continente africano, nel caso si renda necessario il loro rimpatrio in dipendenza di situazioni contingenti locali.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere come il Governo intenda tutelare il mercato e la produzione vitivinicola nazionale nell'ambito della C.E.E. In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia ritenuto doveroso e urgente rasserenare il mercato e la produzione nazionale emancipandoli dalle continue alee emergenti dalle oscillazioni produttive, intervenendo organicamente per stabilizzare i prezzi di realizzo dei viticoltori e dell'industria enologica con l'accantonare le eccedenze o il destinarle a distillazioni straordinarie;

b) se sia ritenuta indifferibile l'opportunità di trarre le debite conseguenze da quanto è già stato disposto in proposito nelle altre nazioni della C.E.E.;

c) se e come l'assestamento del mercato non sarà più lasciato in balia delle forze naturali e del caso;

d) se, finalmente, saranno formulati prezzi indicativi di sostegno che tengano conto dei costi di produzione, neutralizzando (in accoglimento di una istanza reiteratamente espressa dagli agricoltori meridionali, e da quelli lucani in specie) gli effetti negativi delle eccedenze con l'organizzarne il temporaneo accantonamento e la reimmissione nel mercato, quando i prezzi tornino a un soddisfacente livello;

e) se saranno promosse distillazioni straordinarie, quando sia particolarmente dif-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

ficoltoso ricostituire l'equilibrio tra disponibilità e fabbisogno;

f) se e quando saranno classificati i vitigni inconsigliati, tollerati e proibiti allo scopo di promuovere — come testé ha auspicato *24 Ore* — il miglioramento qualitativo del prodotto, vietando l'impianto di vitigni non idonei e limitando ai primi le agevolazioni previste dal « piano verde ». (24021).

RISPOSTA. — La tutela del mercato e della produzione vitivinicola nazionale, in armonia con le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sarà realizzata mediante l'applicazione delle misure previste dal regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Le predette misure, che potranno essere confermate o modificate alla fine del periodo transitorio, prevedono:

l'istituzione, entro il 30 giugno 1963, del catasto viticolo, da tenere aggiornato, fondato sul censimento generale dei vigneti;

la dichiarazione obbligatoria, a partire dal 1962, della produzione dei mosti e dei vini prodotti nell'annata da parte dei produttori, nonché la dichiarazione delle giacenze dei mosti e dei vini da parte dei produttori e dei commercianti all'ingrosso;

la regolamentazione comunitaria entro il 31 dicembre 1962, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

l'istituzione di un bilancio di previsione all'inizio di ogni anno, per determinare le risorse e per valutare i fabbisogni della Comunità.

Sarà fatto ricorso, d'altra parte, alle misure straordinarie e tradizionali di intervento, purché non contrastino con gli impegni comunitari e quando la situazione del mercato vitivinicolo nazionale lo richieda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento dei facchini di Grosseto a seguito del rilascio, da parte della questura di quella città, di nuove licenze di facchinaggio, mentre il lavoro è insufficiente ad assicurare continuità di lavoro ai facchini già patentati, e per sapere se ritenga tale provvedimento illegale, in quanto emesso senza osservare il disposto della legge del 1955, n. 407, che prescrive il parere della commissione provinciale sul facchinaggio, che nel caso citato non

è stata interpellata. Per sapere, infine, come intenda intervenire per la revoca del provvedimento della questura di Grosseto. (24322).

RISPOSTA. — Il numero dei facchini autorizzati ad esercitare l'attività nel comune di Grosseto, fissato a suo tempo, in 36 dalla commissione provinciale di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407, è risultato inadeguato alle richieste di lavoro nella zona, tenuto anche conto che parte delle persone iscritte non esercita di fatto l'attività in parola o vi ha espressamente rinunciato.

Pertanto la questura di Grosseto — alla quale sono state presentate numerose domande per l'esercizio del menzionato mestiere — ha rilasciato, nella propria competenza, altri nove certificati d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, in attesa di una decisione della citata commissione provinciale, la quale, per altro, riunitasi in data 11 luglio 1961, ha elevato da 36 a 45 il numero dei facchini destinati ad esercitare l'attività in detto comune.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali disposizioni abbiano preso o intendano prendere per fare divenire operante la legge 24 aprile 1941, n. 393, per la quale i comuni dovrebbero stanziare l'1 per cento delle loro entrate in favore delle biblioteche degli enti locali o enti morali autonomi; a tutt'oggi, infatti, non risulterebbe che la norma sia rispettata. (23886).

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 393, solo i comuni capoluogo di provincia sono tenuti a provvedere alle spese per il funzionamento della biblioteca, nel caso in cui *in loco* non esista una biblioteca governativa e sia intervenuto, su proposta di questo Ministero, apposito decreto presidenziale per la destinazione al servizio pubblico della biblioteca comunale.

Purtroppo, molti comuni, per la situazione deficitaria dei propri bilanci, non hanno la possibilità di erogare alcuna somma per le citate biblioteche.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

TROMBETTA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se — in merito alla ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

stione speciale (per il personale dipendente dalle società di preminente interesse nazionale e servizi marittimi sovvenzionati) della Cassa nazionale per la previdenza marinara, attese le seguenti considerazioni: 1°) la suddetta gestione speciale, alimentata dall'attuale contributo del 26 per cento, presentava già al 31 dicembre 1961 un *deficit* di circa mezzo miliardo, al quale va aggiunto l'ulteriore serio aggravio in dipendenza dei pagamenti arretrati chiesti dal personale di stato maggiore navigante ed accordati dal Consiglio di Stato; *deficit* complessivo che chiaramente prelude alla impossibilità della gestione di far fronte al necessario pensionamento degli assistiti, dstando in essi una breve legittima preoccupazione; 2°) le erogazioni della gestione speciale alle due categorie di assistiti, amministrativi e naviganti di stato maggiore, non sono proporzionate ai rispettivi contributi versati, ma, anzi, esse risultano inferiori per gli amministrativi (che le percepiscono nel limite di un massimale in funzione degli anni di contribuzione) pur versando alla gestione speciale un contributo maggiore, e risultano superiori per i naviganti di stato maggiore, i quali versano invece un contributo minore e ricevono le erogazioni in base ad una aliquota percentuale (attualmente il 13 per cento) dell'ammontare di tutti i contributi da essi versati alla gestione speciale; da tale meccanica liquidazione delle pensioni alle due diverse categorie, consegue che all'aumento dei contributi corrisponde un vantaggio solamente per una delle due categorie di assistiti dalla gestione speciale e discende pertanto l'opportunità di far corrispondere ad un aumento delle contribuzioni una proporzionale diminuzione della aliquota fissa del 13 per cento, come d'altra parte già fu fatto con il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 — ritengono di proporre, entro il termine previsto dall'articolo 9 della legge 12 ottobre 1960, numero 1183, e a modifica del citato decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, numero 391, provvedimenti atti:

a) ad elevare congruamente il contributo dovuto alla gestione speciale della Cassa di previdenza marinara, stabilendo le parti rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, sentite le rispettive organizzazioni sindacali;

b) ad equilibrare la gestione della cassa e il trattamento degli assistiti alla luce delle considerazioni sopraddette, riducendo, proporzionalmente all'aumento del contributo di cui sopra, l'aliquota di calcolo di pensione

rimasta tuttora inavvertitamente ancorata al 13 per cento stabilito dal citato decreto legislativo luogotenenziale n. 391. (23918).

RISPOSTA. — Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara è stato già predisposto, a norma dell'articolo 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica col quale l'aliquota contributiva viene elevata dal 26 al 40 per cento della retribuzione di cui il 31 per cento a carico del datore di lavoro e il 9 per cento a carico dei lavoratori.

Il provvedimento, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, è in corso di perfezionamento.

Intanto sono stati avviati, d'intesa con la cassa sopraccitata, gli studi necessari per un sollecito approntamento di un disegno di legge atto a riequilibrare la misura dei trattamenti previdenziali tra il personale amministrativo e quello navigante dipendente dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

VIDALI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali nel comprensorio Italsider di Servola (Trieste) i lavori per la trasformazione e l'ampliamento dello stabilimento procedono con enorme ritardo ed estrema lentezza.

In occasione dell'inizio dei lavori il ministro aveva dato adito a speranze di un sollecito investimento di 20 miliardi al fine di assicurare a Trieste uno stabilimento siderurgico moderno corrispondente alle necessità competitive sul mercato nazionale ed internazionale. Gli intralci burocratici sopravvenuti a ritardare l'opera di ampliamento e la conseguente installazione di nuove attrezzature avrebbero, indubbiamente, potuto essere evitati ed eventualmente rapidamente superati in sede ministeriale, per evitare perdite di tempo che non potranno che ripercuotersi sull'intera economia triestina, già tanto depressa.

L'interrogante sollecita, pertanto, l'interessamento del ministro competente, affinché i lavori siano affrettati in modo da eliminare il danno già verificatosi con il cospicuo ritardo inspiegabilmente avvenuto. (23664).

RISPOSTA. — Nel premettere che ogni sforzo viene compiuto per il potenziamento delle industrie del gruppo I.R.I. dislocate nella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

zona di Trieste, nel quadro dei programmi di investimento già elaborati, si dà assicurazione di analogo impegno per quanto concerne in particolare, il complesso Italsider di Servola, che — come è noto — è legato ad un programma di opere di notevole portata, tale da richiedere la disponibilità di aree per complessivi metri quadrati 260 mila di cui una parte verrà creata su una zona di mare prospiciente.

L'andamento dei lavori è tuttavia condizionato all'adempimento di complesse procedure amministrative, da svolgersi presso gli organi competenti, per le autorizzazioni del caso.

Infatti, mentre si è provveduto a richiedere e ottenere il prescritto parere favorevole dei competenti organi per ottenere la disponibilità degli specchi d'acqua necessari, l'Italsider ha già in corso di svolgimento le complesse pratiche per l'assunzione dell'onere relativo alla deviazione del canale Valmaura ed al trasferimento, in altro luogo, del porticciolo Mandrachio, interessato dal riempimento.

Si è, ora, in attesa dell'approvazione dei progetti predisposti al riguardo e della risoluzione di due opposizioni presentate, contro la concessione dello specchio d'acqua, da parte di due società, una costruttrice di imbarcazioni da diporto e l'altra interessata all'utilizzazione dei sottoprodotti dell'industria petrolifera.

Il Ministro: Bo.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nella sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel territorio di Trieste, la prova scritta di lingua slovena è stata fissata per l'ultimo giorno delle prove scritte, tenuto conto dell'importanza che tale materia ha in dette scuole. (24080).

RISPOSTA. — Negli esami di maturità e di abilitazione, come negli esami in genere, non esiste una gerarchia fra le varie prove scritte a seconda dell'ordine cronologico di svolgimento fissato dal calendario. Ciascuna prova ha valore autonomo a se stante e presenta peculiare importanza indipendentemente dalla data in cui viene svolta.

Se quindi negli esami di maturità e di abilitazione negli istituti con lingua di insegnamento slovena la composizione nella predetta lingua è prevista all'ultimo giorno, il Ministero con ciò non ha inteso, né intende sminuire il valore che essa riveste.

D'altra parte, negli esami di maturità e di abilitazione con lingua di insegnamento slovena e tedesca, ci sono alcune prove scritte (versione dal latino e versione dal greco) che devono coincidere col calendario nazionale in quanto i temi sono identici e devono, quindi, svolgersi nello stesso giorno in tutto il territorio della Repubblica.

Ad ogni modo, il Ministero ha preso nota dell'aspirazione dell'interrogante, per tenerla presente in sede di compilazione del diario per gli esami di maturità e di abilitazione del prossimo anno.

Il Ministro: Gul.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga necessario accertare i termini della corrispondenza intercorsa fra il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste ed il sindaco del comune di Duino-Aurisina (con lettere rispettivamente del 1° giugno e del 19 giugno 1962) in merito al rilascio della licenza di costruzione di alloggi richiesta dall'Opera assistenza per i profughi giuliani e dalmati.

Dal carteggio in questione risulta, a parere dell'interrogante, che gli argomenti e il tono usati dal commissario generale del Governo non sono stati affatto corretti e corrispondenti alla realtà dei fatti, sì da giustificare pienamente l'opinione negativa e la indignazione di quanti nel comune interessato e nel territorio di Trieste sono venuti a conoscenza dell'atteggiamento del commissario generale del Governo, e che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri — dal quale dipende il commissario generale del Governo — accertati i termini della questione, non potrebbe esimersi dall'intervenire in merito al fine di evitare in futuro episodi incresciosi ed ingiusti di interferenza governativa nella vita delle amministrazioni comunali del territorio di Trieste. (24169).

RISPOSTA. — Il sindaco di Duino Aurisina, con provvedimento del 2 settembre 1961 rigettava la domanda dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati diretta ad ottenere la licenza per la costruzione di un gruppo di alloggi da assegnare a detti esuli, così motivando: « Il complesso edilizio da costruirsi è parte di un programma tendente a mutare artificialmente la composizione etnica del nostro comune a danno del gruppo sloveno, perciò in evidente contrasto con le clausole dello statuto speciale del *memorandum* d'intesa, firmato a Londra dall'Italia e dalla Jugoslavia ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1962

Avverso il citato provvedimento. L'Opera produceva ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, con decisione del 16 febbraio 1962 accoglieva il gravame riconoscendo illegittimo il diniego del rilascio della licenza edilizia, in quanto basato su motivi estranei ad ogni possibilità giuridica di apprezzamento da parte dell'autorità comunale.

Tale decisione veniva formalmente notificata al sindaco di Duino Aurisina con invito a provvedere sulla domanda di licenza in conformità al giudicato del Consiglio di Stato. Persistendo, nonostante successiva diffida, la inerzia di detta autorità, si rendeva necessario provvedere in via sostitutiva al rilascio della licenza mediante la nomina di un commissario prefettizio *ad hoc*.

Il sindaco, con lettera del 9 maggio 1962, protestava vivamente e dava notizia di un ricorso presentato dal comitato misto italo-jugoslavo per la minoranza, col quale venivano formulate una serie di contestazioni, non solo prive di fondamento giuridico, ma chiaramente dettate da spirito antitaliano.

Il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, in presenza di tale comportamento che, oltretutto, aveva provocato manifestazioni antitaliane nel comune, con la comparsa di gravi scritte murali, e preoccupato di possibili turbamenti dell'ordine pubblico, riteneva pertanto necessario diffidare il sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, con lettera del 1° giugno 1962, ribadita con successiva del giorno 25 a seguito di una vivace replica della detta autorità comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

ZAPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al distacco della frazione di Pilasco dal comune di Dazio (Sondrio) e l'aggregazione al comune di Ardenno, sempre in provincia di Sondrio. (24311).

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto fu comunicato a seguito delle interrogazioni n. 14628 e 16174 (allegati alle sedute del 29 novembre 1960 e 7 marzo 1961), si fa presente che i prescritti accertamenti istruttori sono tuttora in via di espletamento.

Infatti, dopo il parere espresso dal consiglio comunale di Ardenno in merito a detta variazione territoriale, anche il consiglio comunale di Dazio e l'amministrazione provinciale, con deliberazione, rispettivamente, in data 23 marzo e 9 ottobre 1961, si sono pronunciati sulla questione. Successivamente, non essendo intervenuto l'accordo fra i frazionisti e le amministrazioni comunali interessate, l'ufficio provinciale del genio civile è stato incaricato della prefettura di predisporre il progetto dei nuovi confini; la compilazione di tale progetto, secondo quanto ha rappresentato l'ufficio del genio civile, potrà essere ultimata entro il mese di settembre 1962, in quanto trattasi di operazione delicata e difficile, che comporta il rilevamento sul luogo di tutte le proprietà interessate, al fine di evitare che la nuova linea di delimitazione attribuisca qualcuna di esso in parte al comune di Dazio ed in parte a quello di Ardenno.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.